Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLIII - N. 9

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 1 marzo 2006 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub - regionale

Udine

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2006, n. 5.

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Capo II

Ricerca e sviluppo

Capo III

Servizi per la promozione delle conoscenze

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rurale della Regione Friuli Venezia Giulia in armonia con la politica agricola comunitaria e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza al fine di:

a) rafforzare la competitività delle imprese agricole mediante l'incremento dell'efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, la promozione dei processi produttivi rispettosi della salute dei consumatori, dell'ambiente e del benessere degli animali;

b) favorire la diversificazione produttiva promuovendo in particolare la riconversione verso produzioni orientate ad un'agricoltura ecosostenibile ed agroambientale;

c) valorizzare la multifunzionalità delle imprese agricole;

d) promuovere lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali mediante la valorizzazione del paesaggio rurale, della biodiversità, la salvaguardia del tessuto economico, sociale e culturale con particolare riguardo alle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale costituiscono l'insieme delle attività e dei soggetti che concorrono all'acquisizione e alla diffusione delle conoscenze per lo sviluppo integrato delle aree rurali e si articolano in attività di ricerca e sviluppo e in attività volte a fornire servizi per la promozione delle conoscenze alle imprese agricole.

3. La ricerca e sviluppo consiste nelle attività volte a favorire lo sviluppo e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche per l'innovazione del comparto agricolo e agroalimentare.

4. I servizi per la promozione delle conoscenze consistono nell'informazione, nella consulenza e nell'assistenza specialistica e settoriale rivolta alla generalità degli operatori agricoli e sono finalizzati all'introduzione delle innovazioni tecnologiche e alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa dell'azienda, nonché alla diffusione e applicazione degli indirizzi della politica agricola comunitaria.

Art. 2

(Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

1. La Regione promuove lo sviluppo integrato delle conoscenze scientifiche, dell'innovazione tecnologica, della qualificazione imprenditoriale e della valorizzazione del patrimonio rurale, fondando la propria azione sulla programmazione delle attività mediante il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) che, in armonia con il Piano strategico regionale, esplicita le attività di ricerca, sviluppo e servizi per la promozione delle conoscenze da attivare nel periodo di riferimento.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è approvato entro il mese di ottobre di ciascun anno ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il SISSAR che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

3. Il SISSAR tiene conto dello sviluppo dell'attività promossa dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e degli indirizzi tecnici predisposti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA sulla base dell'evoluzione del comparto agricolo e agroalimentare e del livello di attuazione del SISSAR medesimo.

4. Il SISSAR è concertato con le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con quelle delle cooperative agricole e con il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura.

Art. 3

(SISSAR)

1. Il SISSAR indica le finalità e gli obiettivi da conseguire, le modalità di realizzazione e le attività da intraprendere attribuendo a ciascuna di esse uno specifico valore. Con riferimento alla ricerca e sviluppo di cui al capo II, il SISSAR in particolare definisce la tipologia delle attività da realizzare e l'eventuale livello minimo percentuale di cofinanziamento. Con riferimento ai servizi per la promozione delle conoscenze di cui al capo III, il SISSAR definisce in particolare le modalità di presentazione dei progetti, il numero minimo e massimo dei fruitori del servizio per tecnico impiegato per ogni tipologia di attività, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e l'eventuale livello massimo percentuale di finanziamento, la documentazione utile a dimostrare la fruizione del servizio da parte dei beneficiari.

2. Il SISSAR specifica altresì se avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per l'istruttoria delle domande di finanziamento per i servizi per la promozione delle conoscenze, ai sensi dell'articolo 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18/2004.

3. Le attività individuate dal SISSAR si realizzano con specifici progetti a cura dei soggetti interessati all'attuazione.

4. L'ERSA cura il monitoraggio delle attività del SISSAR realizzate nel corso dell'esercizio ai fini della predisposizione degli indirizzi tecnici di cui all'articolo 2, comma 3.

Capo II

Ricerca e sviluppo

Art. 4

(Attività di ricerca e sviluppo)

1. La Regione, in attuazione del SISSAR, sostiene la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e le attività di sviluppo precompetitive funzionali alle esigenze del sistema agroalimentare regionale per rafforzare la competitività e la crescita delle imprese agricole e agroalimentari e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, in particolare per:

a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazione nel settore agroalimentare regionale finalizzati all'in-

cremento e all'utilizzo delle conoscenze scientifiche per lo sviluppo di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere agricola, forestale, ittica, e nella gestione dell'ecosistema agrario;

b) la divulgazione dei risultati;

c) la predisposizione di progetti di ricerca a valenza interregionale e transnazionale per accedere a programmi specifici dell'Unione europea.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA che può, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, affidarle:

a) alle Università pubbliche, agli Istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione e a altri soggetti pubblici senza scopo di lucro;

b) a soggetti privati senza scopo di lucro e di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nei comparti agricolo e agroalimentare.

3. La comprovata qualificazione dei soggetti privati nel settore della ricerca e della sperimentazione di cui al comma 2, lettera b), è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate, nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche, delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.

4. I risultati delle attività finanziate sono resi disponibili per tutte le imprese secondo criteri non discriminatori e senza ulteriori oneri per la Regione che può utilizzarli per finalità interne.

5. Al finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2007, con lo stanziamento individuato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23 sexies della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), come inserito dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 26/2005, in sede di riparto dei fondi annualmente iscritti sul «Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico» di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) sexies, della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese per:

a) il personale tecnico e ausiliario;

b) gli strumenti e le attrezzature utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo per la sua durata; qualora le strumentazioni e le attrezzature abbiano una durata superiore a quella del progetto, sono considerate ammissibili a finanziamento per la quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto;

c) le quote di ammortamento dei terreni e dei fabbricati utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo corrispondenti alla durata del progetto, e la quota del canone di locazione sostenuta per la durata del progetto per fabbricati e terreni;

d) i servizi di consulenza sostenuti esclusivamente per l'attività di ricerca e di sviluppo, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e di know how a condizioni di mercato;

e) i costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca e di sviluppo e le altre spese generali.

2. Qualora la spesa non sia imputabile esclusivamente all'attività di ricerca e sviluppo del singolo progetto ammesso a finanziamento, è considerata spesa ammissibile unicamente la quota ad esso riferita.

3. Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto.

4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA qualora il beneficiario possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi della norma n. 7 (IVA e altre imposte e tasse) dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni co-

finanziate dai Fondi strutturali; si intendono al lordo dell'IVA qualora il beneficiario non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.

Art. 6

(Ricerca fondamentale)

1. Per ricerca fondamentale si intende l'attività di ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non direttamente connessa ad obiettivi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purché:

a) il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsione della concorrenza in altri settori;

b) sia data informazione e pubblicazione adeguata, con diffusione almeno a livello nazionale al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa conoscere lo stato di avanzamento della ricerca e possa richiedere la disponibilità dei risultati;

c) sia garantita la disponibilità dei risultati a eguali condizioni in termini di costo e di tempo a tutte le parti interessate, compreso il beneficiario;

d) il progetto soddisfi le condizioni previste dall'allegato 2 (Sostegno interno: base per l'esonero degli impegni di riduzione) dell'allegato 1 A (Accordo sull'agricoltura) dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio approvato con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 dicembre 1994, n. L 336.

Art. 7

(Ricerca applicata)

1. Per ricerca applicata si intende l'attività che mira ad acquisire nuove conoscenze per realizzare o migliorare i prodotti agricoli e i processi produttivi, attraverso attività volte alla creazione di nuove conoscenze o all'applicazione innovativa di conoscenze già disponibili.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purchè siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Art. 8

(Attività di sviluppo precompetitive)

1. Per attività di sviluppo precompetitive si intendono quelle per testare i prodotti, i processi e le conoscenze della ricerca fondamentale e applicata.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare del finanziamento nel limite di 100.000 euro, purchè siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Art. 9

(Cumulo)

1. Per il rispetto del limite di finanziamento di cui al presente capo, si sommano tutti i finanziamenti pubblici percepiti dal medesimo beneficiario per attività di assistenza tecnica, compresi quelli cofinanziati.

Capo III

Servizi per la promozione delle conoscenze

Art. 10

(Nozione)

1. I servizi per la promozione delle conoscenze si articolano in:

a) aggiornamento professionale e informazione finalizzata all'orientamento del sistema produttivo regionale nel rispetto della politica agricola comunitaria e sulla base degli indirizzi e delle linee tecnico-operative indicate dal SISSAR, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni e all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori e del benessere degli animali;

b) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;

c) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario;

d) consulenza per l'attivazione, la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di qualità, nonché per l'introduzione e per la diffusione della certificazione di processo e di prodotto e ambientale;

e) tutoraggio inteso quale supporto all'imprenditore agricolo mediante l'affiancamento di un tecnico qualificato finalizzato all'introduzione nell'impresa di innovazioni metodologiche, tecnologiche di processo e di prodotto;

f) sostituzione dell'imprenditore in caso di malattia, nei periodi di astensione dal lavoro per maternità, nei periodi di ferie e per la partecipazione a corsi di aggiornamento;

g) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere qualora a completamento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 11

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti per i servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10:

a) le imprese agricole singole e associate con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese);

b) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo).

Art. 12

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento le spese:

a) per la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale e di informazione;

b) per le consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico, né connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa;

c) d'iscrizione e di viaggio relative alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere nonché quelle relative alle pubblicazioni e all'affitto di moduli espositivi;

d) effettive per la sostituzione dell'agricoltore.

2. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da c) a f), le spese di cui al comma 1 devono altresì essere direttamente correlate alle attività di servizi per la promozione delle conoscenze ed essere chiaramente riconoscibili nella tenuta della contabilità del soggetto attuatore rispetto alle spese di funzionamento.

3. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA qualora il beneficiario possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi della norma n. 7 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000; si intendono al lordo dell'IVA qualora il beneficiario non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.

Art. 13

(Intensità del finanziamento)

1. L'intensità del finanziamento è predeterminata annualmente dal SISSAR per singola attività e non deve in ogni caso essere superiore all'80 per cento delle spese ammissibili, e l'importo globale dei finanziamenti concessi ad ogni singola azienda non può superare:

a) per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), l'importo di 9.000 euro per un periodo di tre anni;

b) per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d), e) e f), l'importo di 30.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e 60.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

2. I beneficiari sono tenuti a partecipare con proprie risorse finanziarie ai costi dell'attività di servizi per la promozione delle conoscenze nella misura predeterminata dal SISSAR.

3. Il finanziamento può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo previsto, al soggetto attuatore in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

Art. 14

(Cumulo)

1. Per il rispetto del limite di finanziamento di cui all'articolo 13, comma 1, si sommano tutti i finanziamenti percepiti dal medesimo beneficiario per i servizi per la promozione delle conoscenze nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, comprese quelle cofinanziate.

Art. 15

(Soggetti attuatori)

1. I servizi per la promozione delle conoscenze sono svolti da soggetti pubblici o privati con sede operativa sul territorio regionale, di seguito denominati soggetti attuatori, qualora in possesso di:

a) comprovata conoscenza e competenza professionale e adeguata struttura organizzativa per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

b) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d);

c) conoscenza professionale per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), dimostrabile con l'iscrizione del tecnico ad uno degli albi professionali relativi ai titoli di studio di cui al comma 2.

2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svol-

gere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o equipollente, medicina veterinaria o equipollente, economia e commercio o equipollente, di equivalente laurea europea di primo livello, di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale ad indirizzo agrario ovvero di un titolo di studio universitario che consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario.

3. Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora la maggior parte del personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto ovvero quando risulti iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali o al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ovvero a quello dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

4. Possiede adeguata struttura organizzativa il soggetto attuatore in grado di fornire con continuità i servizi per la promozione delle conoscenze sull'intero territorio regionale ad un numero minimo di beneficiari tale da impiegare almeno tre tecnici, ridotto a due qualora l'attività sia svolta nelle aree di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

5. I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), devono altresì certificare il proprio bilancio ovvero annoverare tra i propri organi l'organo di controllo contabile.

6. I requisiti di cui al comma 4 si intendono soddisfatti qualora il soggetto attuatore dimostri di avere svolto, nel biennio precedente alla presentazione del progetto, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), per l'Amministrazione regionale.

7. I soggetti attuatori devono garantire l'esecuzione delle attività approvate ai sensi dell'articolo 16 e garantire i servizi per la promozione delle conoscenze a tutti i soggetti beneficiari ammessi alle medesime condizioni e non possono esercitare attività di produzione e di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura.

Art. 16

(Progetti di servizi per la promozione delle conoscenze)

1. I soggetti attuatori presentano annualmente un unico progetto articolato in una o più delle diverse attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da a) a g), indicando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, i servizi offerti, il costo del servizio, la descrizione delle modalità di esecuzione, il numero massimo di beneficiari che ogni tecnico impiegato può seguire e il numero massimo di soggetti che possono aderire.

2. Con decreto del direttore del Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati i progetti ovvero le attività da attuare sulla base della coerenza della proposta con gli indirizzi del SISSAR.

3. I progetti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del comma 2 possono essere realizzati solo qualora il numero delle domande presentate su ciascun progetto non sia inferiore al numero minimo ammesso per almeno un tecnico.

4. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 2 è costituita, con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con il Direttore generale dell'ERSA, una Commissione di valutazione; con il medesimo provvedimento è determinata la composizione della Commissione e le modalità di funzionamento della medesima.

Art. 17

(Domanda dei soggetti interessati)

1. Le domande dei soggetti interessati indicano tra i progetti pubblicati quello o quelli prescelti specificando le singole attività cui intendono partecipare, il soggetto attuatore di cui intendono avvalersi e contengono altresì:

a) l'eventuale autorizzazione a favore del soggetto attuatore prescelto alla riscossione del finanziamento in nome e per proprio conto;

b) la dichiarazione dei finanziamenti percepiti nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda ai fini del calcolo del cumulo di cui all'articolo 14.

2. Le domande sono ammesse a finanziamento relativamente alle singole attività esclusivamente nei limiti del numero di tecnici a disposizione del soggetto attuatore e della disponibilità finanziaria assegnata a ciascuna attività secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello.

Art. 18

(Aggiornamento e qualificazione professionale dei tecnici)

1. Per la formazione del personale tecnico che svolge le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), l'ERSA istituisce periodicamente specifici corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale nell'ambito della propria attività istituzionale.

Capo IV

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 8/2004 concernente l'ERSA)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) è sostituita dalla seguente:

«a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;».

2. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2004 è sostituita dalla seguente:

«j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;».

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare gli articoli 31, 52, 53, 54, 57 e 58 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura), con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del SISSAR.

2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.

Art. 21

(Norme finanziarie)

1. Nell'ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, nell'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituito «per memoria» a decorrere dall'anno 2006, il capitolo 4008 (2.1.158.2.10.10) alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione «Finanziamento all'Ersa per l'attività di ricerca in agricoltura».

2. Nell'ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.830.000 euro, suddivisa in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 4007 (2.1.163.2.10.10) di nuova

istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione «Finanziamenti per la promozione delle conoscenze in agricoltura» e con lo stanziamento complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

3. All'onere complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 11.3.330.1.370 - capitolo 6801 - 1.465.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

b) UPB 11.5.330.2.379 - capitolo 7028 - 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto dell'articolo 16, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 febbraio 2006

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo degli articoli 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, è il seguente:

Art. 17

Le zone svantaggiate comprendono

– zone di montagna (articolo 18),

– altre zone svantaggiate (articolo 19) e

– zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (articolo 20).

Art. 18

1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

– all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,

– in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero

– a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

2. Le zone situate a nord del 62 a parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.

Art. 19

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:

– esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,

– a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,

– scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

– Il testo dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003, è il seguente:

Art. 20

1. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

2. È possibile che le zone di cui al presente paragrafo non superino il 10% della zona dello Stato membro interessato.

Nota all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, è il seguente:

Art. 18

(Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Nota all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)»), come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18/2004, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e contabili)

- omissis -

22. La Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nei procedimenti amministrativi di competenza. Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione si avvale dei CAA nel rispetto delle procedure dallo stesso stabilite.

23. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.

- omissis -

Note all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 23 sexies della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 26/2005, è il seguente:

Art. 23 sexies

(Prelevamenti dal fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d sexies), è destinato a incentivare le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico secondo la normativa regionale di settore e per quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di innovazione.

2. La Giunta regionale, in attuazione del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, con propria deliberazione individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento determinando, per le quote medesime, le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione.

3. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 7/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005, è il seguente:

Art. 9

(Fondi globali, fondi di riserva e altri fondi speciali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:

a) fondi globali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

b) fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti;

c) fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale;

d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario;

d bis) fondo per la concessione di incentivi informa di credito d'imposta;

d ter) fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110;

d quater) ABROGATA;

d quinquies) fondo per interventi nelle aree sottoutilizzate della regione di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003);

d sexies) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

Nota all'articolo 5

– Il testo della norma n. 7 («IVA e altre imposte e tasse») dell'allegato («Norme sull'ammissibilità») al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, come da ultimo sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, è il seguente:

Allegato

Norme sull'ammissibilità

- omissis -

Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse

1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal

singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Nel determinare se l'IVA costituisce o meno una spesa ammissibile in applicazione della presente norma, non si tiene conto della natura privata o pubblica del beneficiario finale o del singolo destinatario.

2. L'IVA che non può essere recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario in applicazione di norme specifiche nazionali costituisce una spesa ammissibile solo laddove tali norme sono del tutto compatibili con la sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio sull'IVA.

3. Nei casi in cui il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.

4. Il cofinanziamento comunitario non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell'IVA, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento generale.

5. Non sono considerate spese ammissibili gli altri tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

- omissis -

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'allegato 2 («Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione») dell'Allegato 1 A («Accordo sull'agricoltura») dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio approvato con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), è il seguente:

Allegato 2

SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE

1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato su risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e

b) il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori,

nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

Programmi pubblici di servizi

2. Servizi generali

Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;

b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena e eradicazione;

c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;

d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;

e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;

f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e

g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare

Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti nel quadro di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono ad obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati non deve essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

4. Aiuto alimentare interno

Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

L'ammissibilità all'aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti.

5. Pagamenti diretti ai produttori

Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e).

6. Sostegno dei redditi su base fissa

a) l'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.

b) L'importo dei pagamenti di un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.

c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.

e) Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30 % del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.

b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

c) L'importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.

d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quando le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 % della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.

b) I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.

c) I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

d) I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).

e) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

9. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall'attività

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dall'attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.

b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.

10. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.

b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definita.

c) I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.

d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.

b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).

c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.

e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto.

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.

b) L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale.

13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere

un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.

b) L'importo dei pagamenti di un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.

c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.

e) quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.

f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata.

Note all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 («Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)»), è il seguente:

Art. 2

(Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese)

1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1.

3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice e artigiano nonché di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.

– Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 («Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»), è il seguente:

Art. 1

(Imprenditore agricolo)

1. (sostituisce l'articolo 2135 del codice civile)

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/1993, è il seguente:

Art. 3

1. È istituito il Registro regionale delle cooperative: esso è pubblico ed ha sede presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato.

2. Le funzioni di Conservatore del Registro regionale delle cooperative sono svolte da un dipendente, di qualifica non inferiore a funzionario, della Direzione medesima, nominato dalla Giunta regionale.

3. Sono iscritte nel Registro regionale le cooperative ed i consorzi di cooperative che abbiano sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti ad una delle seguenti sezioni:

a) consumo;

b) produzione e lavoro;

c) agricoltura;

d) edilizia;

e) trasporto;

f) pesca;

g) miste;

h) cooperazione sociale;

i) società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.

4. L'iscrizione nel Registro regionale sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nei registri prefettizi.

5. La mancanza d'iscrizione nel Registro regionale esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura, comprese le provvidenze previste dalla legislazione regionale nei singoli settori di attività delle cooperative in conformità all'articolo 16 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.

Nota all'articolo 12

– Per il testo della norma n. 7 («IVA e altre imposte e tasse») dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, vedi nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 19

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Competenze dell'ERSA)

1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore.

2. L'ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati.

3. In particolare l'ERSA:

a) *cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;*

b) attua, in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione;

c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica;

d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;

e) svolge attività di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità;

f) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

g) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;

h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;

i) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale;

j) *cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;*

k) cura la statistica agraria;

l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute;

m) cura, con riferimento all'agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l'attività sanzionatoria, la gestione della banca dati della realtà agrituristica regionale e le attività di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'ERSA può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.

5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 125

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 13 aprile 2005;
- assegnato alla II Commissione permanente il 14 aprile 2005, con parere della I Commissione permanente;
- espresso parere favorevole, a maggioranza, dalla I Commissione permanente nella seduta del 6 maggio 2005;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 10, 11 e 27 maggio 2005 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Petris e, di minoranza, dei consiglieri Battellino e Violino;
- notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 (ex articolo 93, paragrafo 3), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9;
- trasmessa al Consiglio regionale - per il tramite della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea - la decisione C(2005)4157 del 18 ottobre 2005 della Commissione europea, che ha considerato compatibili con il mercato comune europeo le misure previste dal progetto di legge;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 2 febbraio 2006.
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 9/1133-06 del 14 febbraio 2006.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2006, n. 029/Pres.

Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. «Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia». Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, che, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale

28 ottobre 1988, n. 62, determina le caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi della polizia municipale;

VISTO l'articolo 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002», che prevede che «Le caratteristiche (...) dei distintivi di grado appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale (...) sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia»;

CONSIDERATO che in sede di applicazione del regolamento è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai distintivi di grado degli Ufficiali dei corpi e servizi di polizia municipale;

VISTA la proposta di modifica ai distintivi di grado degli Ufficiali dei corpi e servizi di polizia municipale avanzata dai comandanti di polizia municipale riuniti nella Consulta tecnica regionale dell'Associazione «Scuola di Polizia Municipale»;

RITENUTE accoglibili le modifiche proposte all'articolo 2 e all'allegato C del succitato regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres.;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 20 gennaio 2006, n. 75;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003 n. 0197/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 febbraio 2006

ILLY

Modifiche al Regolamento recante norme per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0197/Pres.

Art. 1

(Sostituzione articolo 2 del D.P.Reg. 0197/2003)

1. L'articolo 2 del Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Caratteristiche dei distintivi di grado)

1. La corrispondenza tra categorie e posizioni retributive individuate dal vigente contratto collettivo di lavoro del personale del «comparto unico - area enti locali», le qualifiche, i distintivi di grado sulle spalline e sul copricapo, sono descritte nell'allegato A al presente decreto.

2. Gli allegati B e C costituiscono la rappresentazione grafica, a titolo indicativo, delle caratteristiche dei distintivi di grado, oggetto del presente regolamento.

3. Limitatamente ai comandanti o responsabili di corpo e/o servizio di polizia municipale, sotto i gradi e le trine dei copricapo è posto il robbio in panno rosso debordante dagli stessi.

4. Gli Ufficiali, in luogo degli alamari in metallo, portano sul colletto della giacca le fronde ricamate in filo d'argento, con lo stemma della polizia municipale del Friuli - Venezia Giulia, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi e Servizi di polizia comunale nella regione Friuli Venezia Giulia.). I comuni capoluogo di provincia hanno la facoltà di prevedere che lo stemma della polizia municipale del Friuli Venezia Giulia sia sostituito dallo stemma del comune.

5. I distintivi di grado degli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo di provincia possono essere realizzati anche in colore oro; in tal caso, sono realizzati nel medesimo colore i bottoni e gli altri fregi delle divise.»

Art. 2

(Modifica dell'allegato C al D.P.Reg. 0197/2003)

1. La rappresentazione degli alamari per gli Ufficiali della polizia municipale di cui all'allegato C al Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres., è modificata come da allegato A al presente provvedimento.

Allegato A

FRONDE RICAMATE IN FILO D'ARGENTO DA APPLICARSI SUL COLLETTO DELLA GIACCA DEGLI UFFICIALI IN LUOGO DEGLI ALAMARI IN METALLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 febbraio 2006, n. 033/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 23 - legge 241/1990, articoli 11 e 15 - Accordo di programma tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero della funzione pubblica per l'interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, alla realizzazione all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la Pubblica Amministrazione. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Ministero della funzione pubblica e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno individuato nello sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche lo strumento attraverso il quale concretizzare il processo di riforma della Pubblica Amministrazione da perseguire con l'attuazione dei principi di semplificazione, snellimento, decentramento amministrativo, cooperazione e collaborazione che coinvolgono i diversi livelli amministrativi;

ATTESO che a tal fine il Ministero e la Regione hanno avviato una serie di iniziative tese a favorire la razionalizzazione e lo sviluppo della Società dell'informazione e di sistemi per l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione, gestendo altresì significative attività di rafforzamento dei propri sistemi informativi nonché rilevanti iniziative di e-Government;

CONSIDERATO che:

- le esperienze finora maturate e il livello dei servizi erogati possono arricchirsi con processi di cooperazione organizzativa e tecnologica e l'adozione di strategie comuni che rispondano alla caratteristica di essere iniziative di ampio respiro basate su esigenze diffuse a livello inter-ente;
- la cooperazione nell'ambito della Società dell'informazione si inquadra nei processi di sviluppo e rafforzamento dell'e-Government e della Società dell'informazione stessa, in quanto consente di:
  - concentrare le iniziative evitando sovrapposizioni e favorendo ottimizzazioni dei sistemi;
  - partire da esperienze in ambito informatico e di rete consolidate, che rappresentino un primo livello di soluzione trasferibile su cui costruire un valore aggiunto di pregio;
  - favorire esperienze di condivisione e riutilizzo di soluzioni organizzative e tecnologiche nell'ottica dell'economia e del miglioramento;
  - entrambi gli Enti dispongono di sistemi tecnologicamente avanzati, operanti in termini standardizzati nelle diverse componenti, orientati alla fornitura di servizi innovativi e caratterizzati da una specifica funzionalità per l'erogazione di servizi informatici ai Servizi e alla collettività;

RILEVATO l'interesse della Regione e del Ministero a sviluppare forme di collaborazione organizzata in grado di conferire ulteriore impulso e snellezza al processo tecnico-amministrativo di sviluppo telematico, informatico e informativo delle singole amministrazioni e del proprio territorio;

INDIVIDUATO nell'Accordo di programma lo strumento attraverso il quale definire i rapporti di collaborazione tra la Regione e il Ministero della funzione pubblica in merito alle tematiche in questione;

VISTA la nota n. prot. n. 34911/PERS/4-DR del 14 novembre 2005 con la quale la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha richiesto di avviare la procedura per l'autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo di programma in questione;

VISTI il Piano regionale territoriale di Azione per l'e-Goverment, il Piano di e-Goverment e il Piano strategico del Friuli Venezia Giulia 2005-2008 approvato con deliberazione n. 471 dell'11 marzo 2005;

VISTI gli articoli 11 e 15 della legge 241/1990 e l'articolo 23 della legge regionale 7/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 2950 n. 16 novembre 2005, con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, a stipulare con il Ministero della funzione pubblica l'Accordo di programma sulla base dello schema allegato quale parte integrante della medesima deliberazione;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dal Ministro per la funzione pubblica e dal Presidente della

Giunta regionale il 16 dicembre 2005 in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, è approvato l'Accordo di programma per l'interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, alla realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la Pubblica Amministrazione stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero della funzione pubblica, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 febbraio 2006

ILLY

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
in personale del Ministro Mario Baccini,

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA,
in persona, del Presidente Riccardo Illy,

Premesso che:

- il processo di riforma della Pubblica Amministrazione si realizza anche attraverso l'attuazione dei principi di semplificazione, snellimento, decentramento amministrativo, cooperazione e collaborazione, che coinvolgono i diversi livelli amministrativi;
- le parti perseguono l'attuazione di detti principi anche attraverso lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche sia per le singole Amministrazioni che per i loro territori;
- le parti hanno avviato iniziative tese a favorire la razionalizzazione e lo sviluppo della Società dell'Informazione nonchè di sistemi per l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione e gestiscono significative attività di rafforzamento dei propri sistemi informativi nonchè rilevanti iniziative di e-Government;
- le esperienze finora maturate e il livello dei servizi erogati possono arricchirsi con processi di cooperazione organizzativa e tecnologica e l'adozione di strategie comuni che rispondano alla caratteristica di essere iniziative di ampio respiro basate su esigenze diffuse a livello inter-ente;
- la cooperazione nell'ambito della Società dell'informazione si inquadra nei processi di sviluppo e rafforzamento dell'e-Government e della Società dell'Informazione, in quanto consente di:
  - concentrare le iniziative evitando sovrapposizioni e favorendo ottimizzazioni dei sistemi;
  - partire da esperienze in ambito informatico e di rete consolidate e che rappresentino un primo livello di soluzione trasferibile su cui costruire un valore aggiunto di pregio;
  - favorire esperienze di concisione e riutilizzo di soluzioni organizzative e tecnologiche nell'ottica dell'economia e del miglioramento;
  - le parti dispongono di sistemi tecnologicamente avanzati, operanti in termini standardizzati nelle di-

verse componenti, orientati alla fornitura di servizi innovativi e caratterizzati, inoltre, da una specifica funzionalità per l'erogazione di servizi informatici ai Servizi ed alla collettività;

- le parti hanno interesse a sviluppare forme di collaborazione organizzata in grado di conferire ulteriore impulso e snellezza al processo tecnico-amministratrvo di sviluppo telematico, informatico ed informativo delle singole amministrazioni e del proprio territorio.

Viste

- le molteplici attività promosse dal Ministero della funzione pubblica in materia di human-governance, e-Governance, lotta agli sprechi, posta elettronica certificata;
- la convenzione sottoscritta fra il Ministero della funzione pubblica e Poste Italiane sulla certificazione della posta elettronica su piattaforma EPM,
- il Piano di e-Govemment ed il piano strategico del Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 471 di data 11 marzo 2005;
- per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la legge regionale 22/1972 istitutiva del Sistema informativo Elettronico Regionale (S.I.E.R.) quale struttura di pubblico interesse composta dai sistemi dell'Amministrazione regionale e dei Comuni e dalla deliberazione della Giunta regionale di data 29 maggio 2002, n. 1786 e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il Piano Regionale territoriale di Azione per l'e-Government (P.R.T.A.E.G.), per lo sviluppo della Società dell'Informazione al servizio del cittadino e della pubblica Amministrazione, nonchè la legge regionale 1/2005 che autorizza la Regione all'acquisizione anche dell'intero capitale sociale di Insiel S.p.A.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne formano altresì il presupposto.

Articolo 2

(Oggetto)

1. L'Accordo di programma ha per oggetto l'interscambio d'esperienze e di apporti conoscitivi, anche sotto il profilo organizzativo, applicativo e tecnico per la realizzazione dei comuni obiettivi di innovazione del ruolo della Pubblica Amministrazione nel quadro del processo di organizzazione e decentramento amministrativo. In particolare la collaborazione prevede la verifica delle possibili integrazioni e cooperazioni tra i rispettivi progetti di attuazione inquadrati negli strumenti programmatici e dei Piani di e-Government, nel rispetto delle reciproche autonomie.

2. In generale attraverso la collaborazione fra le parti si intende, in coerenza con i rispettivi Piani e Programmi, perseguire lo scambio di esperienze sugli aspetti:

- organizzativi: confronto sui modelli organizzativi e le metodologie di gestione dei progetti strategici;
- applicativi: scambio di know-how e di soluzioni individuate per le varie problematiche applicative e ricerca delle sinergie più opportune;
- tecnologici: raffronto sulle tecnologie utilizzate nei progetti rispettivamente avviati, trasferimento di prodotti e piattaforme, collaborazione nella manutenzione applicativa ed integrativa di piattaforme condivise, ricerca di piattaforme comuni e di soluzioni di interoperabilità, possibilità di coinvestimenti su piattaforme, ambienti di sviluppo, formazione, in coerenza con i rispettivi piani di sviluppo.

Articolo 3

(Impegni reciproci)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, le parti si dichiarano disponibili, in coerenza con lo sviluppo del proprio sistema informativo, a:

a) mettere reciprocamente a disposizione le esperienze maturate sia dal punto di vista organizzativo che tecnico;

b) condividere i dati posseduti e di cui si possa liberamente disporre che rivestano un comune interesse;

c) promuovere iniziative e progetti realizzativi su aree di comune interesse.

2. A tali fini le parti, oltre a mettere a disposizione adeguate risorse umane e professionali presenti all'interno dell'Amministrazione, potranno avvalersi anche di soggetti controllati.

Articolo 4

(Criteri di gestione)

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo di programma le parti si impegnano a che le rispettive Strutture organizzative competenti sull'informatizzazione, anche in forma congiunta con le Strutture competenti per specifico ambito tematico, mantengano in modo continuativo rapporti con l'obiettivo di:

– individuare le iniziative e i progetti da realizzare,

– identificare progetti comuni di sviluppo della Società dell'informazione e di e-Govemment da inserire nei propri Piani;

– sottoporre i progetti e le iniziative di cui sopra all'approvazione delle rispettive Amministrazioni;

– monitorare le fasi di attuazione,

– rendere disponibili ad altre Amministrazioni Pubbliche quanto realizzato congiuntamente nella logica del riuso.

Articolo 5

(Piani Attuativi)

1. Le parti convengono di adottare appositi Piani Attuativi del presente Accordo di programma per definire i dettagli di specifiche attività che di comune accordo si vogliano intraprendere.

2. I Piani Attuativi definiscono lo sviluppo delle procedure di cooperazione tra le due Amministrazioni nell'ambito delle linee generali riportate nel presente atto.

3. I Piani Attuativi contengono

– gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con i contenuti della presente convenzione;

– le attività da svolgere e la relativa ripartizione;

– i vincoli amministrativi, organizzativi e tecnici.

4. Le parti individueranno i rispettivi referenti responsabili dei Piani Attuativi.

Articolo 6

(Informazione e promozione)

Le parti pubblicizzeranno congiuntamente le cooperazioni che verranno effettuate nonchè i nuovi servizi messi a disposizione degli Enti e dei cittadini con apposite forme di divulgazione.

Articolo 7

(Costi)

Il presente Accordo di programma non comporta oneri economici diretti. Gli oneri derivanti dai progetti attuati saranno previsti nei rispettivi Atti di approvazione dei Piani attuativi approvati dalle due Amministrazioni.

Articolo 8

(Durata)

Il Presente Accordo di programma ha durata quinquennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione ed alla scadenza potrà essere rinnovato alle medesime condizioni, per un uguale periodo.

Letto, approvato e sottoscritto in data 16 dicembre 2005

IL MINISTRO:
Mario Baccini

IL PRESIDENTE:
Riccardo Illy

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2006, n. 035/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 27, commi 2 e 3. Aggiornamento tassa annuale di concessione regionale dovuta dalle aziende faunistico venatorie e zone cinofile e dalle aziende agri-turistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di ettaro.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare l'articolo 27, che, ai commi 2 e 3, dispone che deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro, per la costituzione e per il rinnovo, rispettivamente, di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile, pari a euro 5,165 e di aziende agri-turistico-venatorie, pari a euro 25,82;

ATTESO CHE il comma 4 del suddetto articolo prevede che il versamento delle tasse di concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATO il comma 5 del citato articolo 27 che stabilisce che gli importi della tassa di cui ai commi 2 e 3 vengono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2005, n. 045/Pres., con cui sono stati aggiornati, per l'annata venatoria 2005-2006, gli importi della tassa a euro 5,81 per le aziende faunistico-venatorie e zone cinofile e a euro 28,99 per le aziende agri-turistico-venatorie;

CONSIDERATO che la variazione percentuale degli indici ISTAT, nel periodo compreso tra dicembre 2004 e dicembre 2005, è stata dell'1,9;

RITENUTO di aggiornare gli importi della tassa che deve essere versata, per l'annata venatoria 2006-2007, dalle aziende faunistico-venatorie e zone cinofile nonché dalle aziende agri-turistico-venatorie;

DECRETA

Gli importi della tassa annuale di concessione regionale di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiornati, per l'annata venatoria 2006-2007, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a:

- euro 5,92 per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile;
- euro 29,54 per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 febbraio 2006

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2006, n. 036/Pres.

Legge 580/1993 - Decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501. Nomina dei membri del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472 «Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici»;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501 «Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

VISTA la circolare 24 dicembre 2001, n. 3536/C del Ministero delle attività produttive;

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 1997, n. 0418/Pres. con il quale sono stati fissati i punteggi massimi attribuiti singolarmente ai tre parametri di cui all'articolo 3 del D.M. 501/96;

CONSIDERATA l'intervenuta scadenza quinquennale del Consiglio camerale di Trieste, costituito con D.P.G.R. 31 ottobre 2000, n. 0394/Pres. e la conseguente necessità di provvedere al rinnovo dell'organo;

RICHIAMATI i DD.P.Reg. 28 ottobre 2005, n. 0383/Pres. e 27 gennaio 2006, n. 021/Pres. con i quali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, legge n. 273/2002, è stata disposta fino al 28 febbraio 2006 la continuazione delle funzioni del Consiglio camerale anzidetto;

RICHIAMATA la delibera consiliare della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste 21 marzo 2005, n. 3/CC con cui è stata approvata la modifica statutaria relativa alla composizione del Consiglio camerale stesso;

RICHIAMATO altresì il D.P.Reg. 13 luglio 2005, n. 0231/Pres. con il quale sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori -o loro raggruppamenti- designanti i membri componenti il Consiglio, nonché il numero di consiglieri che ciascuna organizzazione e associazione provvederà a designare;

VISTI i decreti dirigenziali del Ministero delle attività produttive di data 2 dicembre 2005, 22 dicembre 2005 e 18 gennaio 2006 con i quali sono stati respinti, in quanto ritenuti infondati, i ricorsi avverso il richiamato D.P.Reg. 0231/Pres./2005, proposti da alcune associazioni concorrenti, e loro apparentamenti, in ordine all'attribuzione dei seggi riservati ai settori del «commercio», dei «trasporti e spedizioni» e dei «servizi alle imprese»;

PRESO ATTO delle designazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.M. 501/96, dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori -o loro apparentamenti- interessate;

VERIFICATO il possesso, da parte dei rappresentanti designati, dei requisiti richiesti per la nomina, nonché l'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 53, legge 165/2001 ed all'articolo 13, legge 580/93 e successive modificazioni, fatte salve le verifiche di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000;

RITENUTO quindi di provvedere alla ricostituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 501/96;

RITENUTO altresì di assicurare ulteriormente, ai sensi del citato articolo 38, comma 1, legge 273/2002, la continuità del Consiglio camerale uscente fino al 5 marzo 2006, data ritenuta congrua in relazione ai tempi necessari per consentire l'effettivo insediamento del nuovo organo consiliare;

DECRETA

1. Nell'ambito dei settori sottoindicati, rappresentati nel Consiglio camerale di Trieste ed in base alla designazione pervenuta dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale, o dall'associazione dei consumatori, o loro apparentamento, di seguito a ciascun nominativo indicata, sono nominati membri componenti il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste i signori:

per il settore dell'Agricoltura:

– dott. Walter Stanissa

designato dall'apparentamento tra Federazione provinciale coldiretti di Trieste, Kmečka Zveza - Associazione agricoltori - Trieste, Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura Gorizia e Trieste e Federazione italiana acquacoltori - Trieste;

per il settore dell'Artigianato:

– cav. Fulvio Bronzi

designato dall'Associazione artigiani piccole e medie imprese di Trieste - Confartigianato

– sig. Stefano Zuban

designato dall'apparentamento tra CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Trieste e Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica Slovena - Trieste;

per il settore dell'Industria:

– rag. Carlo Emilio Sigliano

– rag. Mauro Azzarita

per le piccole imprese del settore Industria:

– dott. Donatello Cividin

designati dall'apparentamento tra: Associazione degli industriali della Provincia di Trieste e ANCE Trieste;

per il settore del Commercio:

– cav. Antonio Paoletti

– dott. Franco Sterpin Rigutti

– sig. Renato Guercio

per le piccole imprese del settore Commercio:

– sig. Guerrino Lanci

designati dall'apparentamento tra Unione del commercio, turismo, servizi e PMI della Provincia di Trieste - Confcommercio, Associazione artigiani piccole e medie imprese di Trieste - Confartigianato e C.I.D.E.C. Trieste;

per il settore delle Cooperative:

– sig. Franco Bosio

designato dall'apparentamento tra Confcooperative - Federazione cooperative e mutue di Trieste, Lega delle cooperative del Friuli Venezia Giulia e AGCI - Associazione generale cooperative Italiane - Federazione regionale Friuli Venezia Giulia;

per il settore del Turismo:

– sig. Francesco Deruvo

designato dall'apparentamento tra ACEPE - Associazione commercianti esercenti pubblici esercizi - Trieste e Unione del commercio, turismo, servizi e PMI della Provincia di Trieste - Confcommercio;

per il settore dei Trasporti e Spedizioni:

– rag. Roberto Prioglio

– sig. Enrico Eva

designati dall'apparentamento tra FEDESPEDI - Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali - Milano, A.N.A.M.A. - Associazione nazionale agenti merci aeree - Milano, FEDIT - Federazione italiana trasportatori - Milano, A.N.Te.P. - Associazione nazionale terminalisti Portuali - Milano, Associazione compagnia delle opere del Friuli Venezia Giulia - Trieste, ASPT-ASTRA - Associazione degli spedizionieri del porto di Trieste/alleanza della spedizione e del trasporto nel Friuli Venezia Giulia - Trieste, Associazione agenti marittimi del Friuli Venezia Giulia - Trieste, ARSPEDI Friuli Venezia Giulia - Associazione regionale delle case di spedizione del Friuli Venezia Giulia - Trieste, associazione artigiani piccole e medie imprese di Trieste - Confartigianato, Unione del commercio, turismo, servizi e PMI della Provincia di Trieste - Confcommercio e Coordinamento permanente autotrasportatori Trieste.

– cap. Maurizio Salce

designato dall'apparentamento tra Associazione degli industriali della Provincia di Trieste, CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione Provinciale di Trieste e Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena - Trieste;

per il settore del Credito:

– rag. Giovanni Battista Ravidà

designato da ABI - Associazione Bancaria Italiana - Roma;

per il settore delle Assicurazioni:

– dott. Aldo Minucci

designato da ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - Roma;

per il settore dei Servizi alle Imprese:

– dott. Manlio Romanelli

designato dall'apparentamento tra Unione del commercio, turismo, servizi e PMI della Provincia di Trieste - Confcommercio, Associazione Artigiani piccole e medie imprese di Trieste - Confartigianato e Associazione Compagnia delle opere del Friuli Venezia Giulia - Trieste;

– dott. Gianfranco Rados

– ing. Marko Stavar

designati dall'apparentamento tra Associazione degli industriali della Provincia di Trieste, CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione Provinciale di Trieste, Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena - Trieste e Confcooperative - Federazione cooperative e mutue di Trieste;

in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

– sig. Paolo Coppa

designato dalle organizzazioni sindacali della provincia di Trieste NCCdL/CGIL - Confederazione generale italiana lavoratori, UST-CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori e CCdL/UIL - Unione italiana del lavoro, apparentate tra loro;

in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti:

– sig.ra Luisa Bernardinello Nemez

designata dall'Associazione O.T.C. - Organizzazione tutela consumatori Friuli Venezia Giulia.

2. Il Consiglio, costituito nella composizione sopra rappresentata, dura in carica cinque anni a decorrere dal 6 marzo 2006.

3. Il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, costituito con D.P.G.R. 31 ottobre 2000, n. 0394/Pres., scaduto il 31 ottobre 2005, continua ad esercitare le funzioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, legge 12 dicembre 2002, n. 273, fino al 5 marzo 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 febbraio 2006

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 febbraio 2006, n. 040/Pres.

Legge regionale 23/1997, articolo 2. Proroga della commissione per la formulazione del giudizio di idoneità inerente agli psicologi ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato da inquadrare nell'ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 30 agosto 2005, n. 0280/Pres., con cui è stata costituita la commissione per la formulazione del giudizio di idoneità, inerente agli psicologi ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato, da inquadrare nell'ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che la predetta Commissione giunge a scadenza in data 28 febbraio 2006;

ATTESO che il rispetto dei tempi tecnici necessari per espletare la procedura concorsuale comporta la necessità di prolungare l'operatività della Commissione oltre l'anzidetta data di scadenza;

VISTO che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale del 4 luglio 1997, n. 23, è consentita la proroga delle commissioni per una sola volta e per non più di tre mesi;

RITENUTO, per quanto innanzi esposto, di prorogare il termine di scadenza del 28 febbraio 2006, della Commissione in argomento, per un periodo massimo di tre mesi, prevedendo, quindi, una durata fino alla data del 31 maggio 2006;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 197;

DECRETA

È prorogata la durata della Commissione per la formulazione del giudizio di idoneità, inerente agli psicologi ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato, da inquadrare nell'ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che verrà a scadere in data 28 febbraio 2006, per un periodo massimo di tre mesi, e, quindi, fino alla data del 31 maggio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 febbraio 2006

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 23 gennaio 2006, n. 29/COMM.

Nomina del sig. Rodolfo Musuruana e della sig.ra Nadia Mantovani quali componenti della Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Udine.

L'ASSESSORE

PREMESSO che con decreto dell'Assessore all'industria, al commercio, al turismo e al terziario n. 241 del 4 aprile 2003, è stata ricostituita la Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Udine;

VISTA la nota del 19 novembre 2004, con cui il signor Renzo Zabeo, rappresentante dei venditori ambulanti designato dall'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Udine, ha rassegnato le dimissioni;

VISTA la nota prot. 47 del 10 gennaio 2005, con cui la Confcommercio di Udine designa il signor Rodolfo Musuruana in sostituzione del signor Renzo Zabeo;

VISTA altresì la nota del 3 giugno 2005, con cui il signor Renato Marcigot, rappresentante dei venditori ambulanti designato dall'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Udine, ha rassegnato le dimissioni;

VISTA la nota prot. 819 del 25 luglio 2005 con cui la Confcommercio di Udine designa la sig.ra Nadia Mantoani in sostituzione del signor Renato Marcigot;

VISTE le leggi 25 marzo 1959, n. 125 e 11 febbraio 1963, n. 154;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0219/Pres. del 24 giugno 2003;

DECRETA

il signor Rodolfo Musuruana e la sig.ra Nadia Mantovani sono nominati componenti della Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Udine, in qualità di rappresentante dei venditori ambulanti e in sostituzione dei signori Renzo Zabeo e Renato Marcigot, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 gennaio 2006

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 23 gennaio 2006, n. 30/COMM.

Nomina del sig. Sergio Makuz quale componente della Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Trieste.

L'ASSESSORE

PREMESSO che con decreto dell'Assessore alle attività produttive n. 16 del 16 dicembre 2003 è stata ricostituita la Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Trieste;

VISTA la nota prot. n. 106/PC/am del 27 settembre 2004 con cui la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha comunicate le dimissione del proprio rappresentante, signor Giovanni Chelleri, dalla Commissione sopra citata;

VISTA la nota della Confederazione italiana sindacati lavoratori del 14 ottobre 2004, che designa il signor Sergio Makuz;

VISTE le leggi 25 marzo 1959, n. 125 e 11 febbraio 1963, n. 154;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0219/Pres. del 24 giugno 2003;

DECRETA

il signor Sergio Makuz è nominato componente della Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Trieste, in qualità di rappresentante dei consumatori e in sostituzione del signor Giovanni Chelleri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 gennaio 2006

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 13 febbraio 2006, n. RAF/5/271.

Divieto dei trattamenti delle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le principali colture necessitano di insetti pronubi per l'impollinazione onde produrre frutti e semi;

RILEVATO che con la specializzazione delle colture gli insetti pronubi selvatici hanno subito notevoli rarefazioni e le api sono diventate indispensabili nel periodo dell'impollinazione;

VISTO che nelle colture da seme e da frutto, condotte secondo razionali norme fitoiatriche, non sono indispensabili trattamenti con fitofarmaci durante il periodo della fioritura, eccezion fatta per alcune colture che possono richiedere l'impiego di anticrittogamici;

CONSIDERATO che, qualora tali trattamenti vengano erroneamente eseguiti, risulta gravissimo il danno alle api ed agli alveari, grave il danno agli stessi coltivatori per la mancata allegagione dei fiori con conseguente minore e scadente produzione di frutti e semi, dannosa la ripercussione sulla fauna selvatica che vive nell'ambiente delle colture trattate;

DATA l'esigenza di instaurare e mantenere rapporti di reciproca e proficua collaborazione tra frutticoltori

e produttori di semi ed apicoltori, incrementando la presenza di alveari nelle colture al momento della fioritura per facilitare l'impollinazione e per aumentare e migliorare quindi le produzioni;

VISTI gli articoli 17, ed in particolare il secondo comma dello stesso, 25 e 26 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16;

RITENUTO di dover provvedere in conformità;

DECRETA

Art. 1

Durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti alle colture sia legnose che erbacee con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, erbicidi ed anticrittogamici. Trattamenti anticrittogamici specifici contro micosi della vite e di colture erbacee, contro le ticchiolature delle piante da frutto nonché trattamenti insetticidi contro la dorifora della patata possono essere effettuati anche durante la fioritura, solo nei casi di necessità accertate dal Servizio fitosanitario regionale.

Art. 2

Le piante in fiore, visitate dalle api e dagli altri insetti pronubi, presenti in mezzo alle colture da trattare nei periodi precedenti e successivi alla loro fioritura, devono essere falciate prima di ogni trattamento.

Art. 3

È fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto ordinato col presente decreto.

Art. 4

Il controllo sull'osservanza del presente decreto, in conformità del 1º comma dell'articolo 26 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è affidato all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, sentito eventualmente il Servizio fitosanitario regionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decreto.

I trasgressori saranno puniti conforme il primo comma dell'articolo 25 della già richiamata legge regionale 29 marzo 1988, n. 16. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 13 febbraio 2006

MARSILIO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 14 febbraio 2006, n. 351/DR.

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente ispettore.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto del Direttore centrale all'organizzazione, personale e sistemi informativi n. 3124/DR del 16 dicembre 2005, con il quale è stato approvato il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente ispettore;

ATTESO che con proprio decreto n. 284/DR di data 7 febbraio 2006 sono state, tra l'altro, fissate data, ora e sede di svolgimento delle prove scritte relative al concorso di cui trattasi;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopraccitato, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del relativo bando;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO che il prof. Raffaele Cavalli, Preside della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova, sia, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA l'autorizzazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi rilasciata dall'Università degli studi di Padova in data 19 gennaio 2006 per il prof. Cavalli;

VISTA la dichiarazione del prof. Raffaele Cavalli, resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. È nominata, come sottospecificato, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente ispettore:

- dott. Augusto Viola, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con funzioni di Presidente;
- dott. Paolo Gogliani, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore dell'Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con funzioni di componente;
- prof. Raffaele Cavalli, Preside della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott.ssa Giulia Fracella, dipendente regionale appartenente alla categoria C, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario in caso di assenza o impedimento del titolare la dott.ssa Maria Francesca Argirò, dipendente regionale appartenente alla categoria D.

2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando di concorso in euro 103,29.

3. Al medesimo compete inoltre il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.

5. La relativa spesa graverà sul capitolo 597 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2006-2008 e, per l'anno 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.280.1.1640, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e bilanci per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 febbraio 2006

CONTE

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 13 febbraio 2006, n. 189/PATR.

Sdemanializzazione e passaggio al patrimonio disponibile regionale di bene immobile in Comune di Forni di Sopra.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 «acque esenti da estimo» sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 di data 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;

PRESO ATTO che il Comune di Forni di Sopra, con istanze di data 22 ottobre 2003 e di data 15 settembre 2004, ha richiesto la cessione a titolo gratuito di un bene del demanio idrico regionale catastalmente identificato in Comune di Forni di Sopra f.m. 35 mappale 260 intestato a «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico»;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, espresso con nota prot. ALP-7/44604/UD/INO/3822 di data 13 dicembre 2005, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica;

CONSTATATO che l'immobile in argomento deriva dalla sistemazione idraulica affidata in delegazione amministrativa al Comune di Forni di Sopra con decreto dell'allora Direttore del Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili della Direzione Regionale dell'Ambiente n. AMB/1442/UD/ILS/141 di data 18 dicembre 1998 pertinente la progettazione e la realizzazione dei lavori di completamento delle opere di difesa spondale sul fiume Tagliamento in località Vico e Cella;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16;

VISTA la deliberazione giuntale n. 165 di data 3 febbraio 2006 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Forni di Sopra f.m. 35 mappale 260;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 16/2002;

DECRETA

- è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Forni di Sopra f.m. 35 mappale 260.

Trieste, 13 febbraio 2006

BAUCERO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 13 febbraio 2006, n. 190 PATR.

Sdemanializzazione e passaggio al patrimonio disponibile regionale di beni immobili in Comune di Codroipo.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 «acque esenti da estimo» sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 di data 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;

PRESO ATTO che la Linco S.a.s., Driutti Pietro, Frappa Maria, Driutti Gino e Mion Luigina con istanza di data 20 settembre 2004, hanno richiesto la concessione e/o acquisto di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del beni stessi catastalmente identificati in Comune di Codroipo f.m. 82 mappali incensiti e in Comune di Bertiolo f.m. 13 e f.m. 17 mappali incensiti;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, espresso con nota prot. ALP-7/28395/UD/INO/3536 di data 26 luglio 2005, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica;

CONSTATATO che con il piano di frazionamento Tipo n. 261045/05, Tipo n. 261114/05 e Tipo n. 261094/05 si è provveduto al censimento dei beni aventi perso funzionalità idraulica catastalmente identificati in Comune di Codroipo f.m. 82 mappali 102, 103, 104 e in Comune di Bertiolo f.m. 13 mappale 330 e f.m. 17 mappali 369, 370, 371;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16;

VISTA la deliberazione giuntale n. 165 di data 3 febbraio 2006 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione dei beni immobili catastalmente identificati in Comune di Codroipo f.m. 82 mappali 102, 103, 104 e in Comune di Bertiolo f.m. 13 mappale 330 e f.m. 17 mappali 369, 370, 371;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 16/2002;

DECRETA

sono sdemanializzati e passano al patrimonio disponibile regionale i beni immobili catastalmente identificati in Comune di Codroipo f.m. 82 mappali 102, 103, 104 e in Comune di Bertiolo f.m. 13 mappale 330 e f.m. 17 mappali 369, 370, 371.

Trieste, 13 febbraio 2006

BAUCERO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 15 febbraio 2006, n. 49/IE.

Approvazione delle candidature degli esperti senior in materia comunitaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 1602 di data 1 luglio 2005, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 28 di data 13 marzo 2005, è stato approvato l'avviso per la costituzione di un elenco di esperti senior in materia comunitaria presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

EVIDENZIATO CHE la costituzione di tale elenco, in cui inserire professionalità dotate della necessaria esperienza qualificata e pluriennale nella materia comunitaria, risponde all'esigenza dell'Amministrazione regionale di utilizzare e ottimizzare le risorse derivanti dai Fondi strutturali e da altre fonti di finanziamento dell'Unione europea;

E CHE l'iscrizione all'elenco è obbligatoria per ottenere il conferimento di incarichi da parte dei Servizi della Direzione ma che non esiste, per l'Amministrazione, alcun obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti né di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti all'elenco medesimo;

RICORDATO CHE l'avviso sopramenzionato ha fissato quale primo termine entro il quale presentare la propria domanda, ai fini dell'inserimento nella lista di esperti, il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso medesimo, stabilendo altresì che successivamente possono essere presentate ulteriori candidature entro l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;

E CHE il medesimo avviso ha previsto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione dell'elenco di esperti per ogni sessione di valutazione;

DATO ATTO CHE con decreto n. 740 del Direttore centrale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali di data 7 novembre 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 23 novembre 2005, è stato approvato l'elenco di esperti senior in materia comunitaria, così come risultante dalla conclusione della prima sessione di valutazione delle domande pervenute;

RITENUTO pertanto di procedere alla valutazione delle candidature pervenute successivamente al primo termine di scadenza e di convocare a tal fine apposita Commissione giudicatrice;

VISTO il decreto n. 37 del Direttore centrale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali di data 9 febbraio 2006 che nomina la Commissione di valutazione delle candidature presentate, ai fini dell'iscrizione nella lista di esperti senior sopraccitata, successivamente al primo termine fissato dall'avviso ed entro le ulteriori scadenze previste;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 13 febbraio 2006 al fine di valutare le candidature pervenute nel numero di due entro i termini previsti e concludere l' esame di una terza candidatura che era stata esclusa dalla prima sessione di valutazione in quanto la documentazione integrativa richiesta era pervenuta oltre il termine stabilito;

RILEVATO CHE la Commissione ha giudicato non idoneo un candidato, mentre nel caso delle rimanenti domande ha ritenuto di approvarne una a valere sulla sezione B dell'elenco di esperti e di considerare l'altra non idonea all'iscrizione nella sezione B ma in possesso dei requisiti necessari per l'inserimento nella sezione A dell'elenco medesimo;

VISTA la nota del candidato che, non giudicato idoneo all'iscrizione alla sezione B, per la quale è richiesta un'esperienza professionale minima nell'ambito di interesse di 8 anni, ha espresso in data 15 febbraio 2006 il proprio interesse ad essere inserito nell'elenco degli esperti nella sezione A, per la quale è invece prevista un'esperienza professionale minima pari a 5 anni;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione dell'elenco di esperti senior in materia comunitaria come risultante dalla seconda sessione di valutazione delle candidature pervenute entro i termini previsti;

DECRETA

1. Sono approvate le candidature degli esperti senior in materia comunitaria presentate secondo quanto previsto dall'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1602 di data 1 luglio 2005, citato in premessa, come precisato nell'Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto;

2. Tali nominativi sono inseriti nell'elenco degli esperti senior in materia comunitaria istituito presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali e approvato con decreto n. 740 del Direttore centrale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali di data 7 novembre 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 23 novembre 2005;

3. È disposta la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 febbraio 2006

TESSAROLO

Allegato 1

Esperti *senior* in materia comunitaria inseriti nell'elenco di cui alla D.G.R. n. 1602 dd. 01.07.2005 e approvato con decreto n. 740 del Direttore centrale alle Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali dd. 07.11.2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 dd. 23.11.2005

SEZIONE A (esperienza richiesta: da 5 a 7 anni)
Stefano Sgobba
SEZIONE B (esperienza richiesta: da 8 a 14 anni)
Luca Penna

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE 14 febbraio 2006, n. 330/RU.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente ispettore. Elenco dei candidati ammessi a sostenete le prove scritte.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 3124/DR di data 16 dicembre 2005, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente ispettore, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTE le domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

VISTO in particolare l'articolo 2 del relativo bando;

RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

I candidati di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso di cui trattasi. L'eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del bando di concorso comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 febbraio 2006

DE MENECH

"Allegato A"

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1 unità nella categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente ispettore, con rapporto di lavoro a tempo

Elenco dei candidati ammessi alla partecipazione alle prove scritte in ordine alfabetico

N.	COGNOME	NOME	Luogo di nascita	Data di nascita
1	BOCCALI	VALMI	TRIESTE	05/10/1957
2	BOSCARO	MARINA	GORIZIA	24/04/1959
3	CAPOVILLA	ANTONIO	AVIANO	26/01/1963
4	CAPPELLOZZA	LUISA	PADOVA	18/10/1952
5	CARLETTI	ERCOLE	UDINE	26/01/1948
6	COMINO	RINALDO	VIENNA	08/09/1967
7	COSSA	DANIELE	UDINE	25/06/1954
8	CUSULIN	TULLIO	GORIZIA	12/08/1954
9	CUZZI	ROBERTO	GEMONA DEL FRIULI	01/01/1953
10	CUZZIT	ROMEO	GORIZIA	21/02/1960
11	D'ATRI	LUCIO	TRIESTE	10/05/1961
12	DE CECCO	MATTEO	PALUZZA	01/08/1949
13	DI GALLO	MARIO	GEMONA DEL FRIULI	21/11/1958
14	FILOCAMO	CARLO	MESSINA	11/12/1968
15	GIURICEO	ANDREA	UDINE	06/11/1967
16	LUISE	ROBERTO	AGORDO	24/03/1967
17	MAROE'	ANDREA	UDINE	14/10/1966
18	MINIUSSI	FRANCESCO	MONFALCONE	13/08/1959
19	MORO	EMANUELE MARIA	FIUME VENETO	04/06/1959
20	MOSCA	MASSIMO	TRIESTE	30/08/1964
21	PITACCO	SILVIO	TRIESTE	06/02/1958
22	PIUTTI	ELENA	CONEGLIANO (TV)	29/11/1967
23	PUICHER	VALERIO	TOLMEZZO	30/08/1954
24	QUARIN	LUCA	UDINE	10/07/1965
25	ROSSI	OSCAR	GEMONA DEL FRIULI	08/06/1949
26	SCARSINI	SIMONA	UDINE	28/10/1958
27	SILVERIO	LIVIO	TREPPO CARNICO	06/12/1958
28	SIMONETTI	ALESSANDRO	GEMONA DEL FRIULI	03/04/1958
29	STROPPA	MASSIMO	VERONA	17/05/1961
30	SULLI	LUCIANO	VERZEGNIS	28/07/1957
31	TOMASELLO	FRANCESCO	MELITO DI PORTO SALVO (RC)	23/07/1963
32	ZAMARO	ANTONELLA	CIVIDALE DEL FRIULI	18/03/1966
33	ZAMPATTI	ALFONSO	BRESCIA	26/09/1958
34	ZENI	FLAVIO	SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN)	09/08/1954

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: DE MENECH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 196.

Legge regionale 41/1996, articolo 14 bis, comma 4: progetto Obiettivo modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici all'integrazione lavorativa e per l'inserimento socio-lavorativo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro» e in particolare il Titolo III, Capo II, «Inserimento lavorativo delle persone disabili»;

VISTO l'articolo 43 della citata legge che integra la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104» ed in particolare inserisce all'articolo 14 bis i «Servizi di integrazione lavorativa» quali servizi con il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 bis, comma 4, della legge 41/1996, che dispone la definizione da parte della Giunta regionale, con apposito progetto obiettivo, delle modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa e dei progetti di cui all'articolo 14 ter;

VISTO inoltre l'articolo 14 ter, comma 2, che dispone che con il medesimo progetto Obiettivo la Giunta regionale definisca anche le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti propedeutici all'integrazione lavorativa e per l'inserimento socio-lavorativo;

VISTO il documento recante: «Progetto obiettivo - Modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici all'integrazione lavorativa e per l'inserimento socio-lavorativo», predisposto in raccordo tra la Direzione centrale salute e protezione sociale e la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

PRESO ATTO che è stata sentita, ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/96, la Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

RITENUTO per quanto sopra di ottemperare al disposto di cui al citato articolo 14 bis, comma 4, della legge regionale 41/96, approvando il su menzionato documento, facente parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU proposta dell'Assessore alla salute e protezione sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, articolo 14 bis, comma 4, è approvato, il documento recante: «Progetto obiettivo - Modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici all'integrazione lavorativa e per l'inserimento socio-lavorativo» allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Art. 2

L'Assessore alla salute e protezione sociale è autorizzato a fornire agli Enti interessati ulteriori indicazioni sull'applicazione del Progetto obiettivo approvato con la presente deliberazione;

Art. 3

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

PROGETTO OBIETTIVO

Modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici all'integrazione lavorativa e per l'inserimento socio-lavorativo

INDICE

PREMESSA

La Regione Friuli Venezia Giulia ha storicamente riconosciuto ed assunto l'importanza di favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili, promuovendo, negli anni, politiche che hanno voluto affrontare, mediante una continua evoluzione legislativa le problematiche inerenti a tale complessa attività.

Il percorso di produzione normativa a livello regionale si è sviluppato in maniera sempre più specifica rispetto ai mutamenti del quadro sociale di riferimento e della normativa nazionale in materia, a partire dai primi anni 80.

La complessità del processo di inserimento lavorativo viene affrontata in modo organico con la legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17. Nella constatazione che l'integrazione nel mondo del lavoro - pur prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e sostenuta dalle previsioni delle normative regionali - era nei fatti realizzata in forma notevolmente ridotta, è stato ritenuto che un'attività più strutturata in relazione al raggiungimento dei risultati potesse permettere - attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di mediazione - la realizzazione dell'obiettivo finale, cioè l'assunzione della persona disabile, creando in tal modo un flusso di inserimenti lavorativi significativi sul piano della qualità, della quantità e della continuità.

La legge, infatti, ha previsto nel suo articolato quattro strumenti di mediazione che, seppur finalizzati all'inserimento lavorativo, hanno obiettivi specifici correlati alla tipologia e al grado di disabilità delle persone che ne fruiscono; obiettivi che vanno dallo sviluppo dell'autonomia, delle capacità relazionali e di assunzione del ruolo lavorativo, al potenziamento delle capacità produttive, all'inserimento vero e proprio. Viene poi evidenziato che tali strumenti possono essere propriamente usati solo da personale qualificato operante in appositi servizi: è stata pertanto prevista la costituzione dei Servizi per l'inserimento lavorativo (SIL).

L'applicazione della legge regionale 17/94 ha dimostrato l'importanza e l'efficacia di un metodo che si fondi sull'approccio globale alla persona disabile e sulla continuità d'intervento fra la fase propedeutico-formativa e la fase dell'inserimento lavorativo vero e proprio, continuità che deve essere garantita anche attraverso i servizi dedicati.

A distanza di più di un decennio dalla sua approvazione, ed a seguito dell'emanazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», si rende tuttavia indispensabile la riconfigurazione del sistema soprattutto per quanto attiene ai raccordi interistituzionali complessivi con il sistema del collocamento e delle politiche attive del lavoro.

In tale ottica si inserisce quindi la nuova normativa in materia (legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) che nell'abrogare la legge regionale 17/94 riconfigura il sistema dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili, colloca gli interventi per la loro occupazione all'interno delle politiche del lavoro rivolte alla generalità della popolazione e sostiene l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

Alla luce delle numerose modifiche e sollecitazioni culturali, contestuali, normative realizzatesi negli ultimi anni ed alla diversificazione della tipologia dei beneficiari finali degli interventi, si prevede la rivisitazione della metodologia, degli strumenti e dei percorsi attraverso cui è possibile promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili. In particolare la riforma normativa prevede l'utilizzo di percorsi personalizzati d'integrazione lavorativa (articolo 36 legge regionale 18/05), nonché percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e inserimenti socio-lavorativi (legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Integrazione dei servizi degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate», articolo 14 ter).

Il nuovo assetto che si prefigura vede dunque coprotagonisti due diversi sistemi - lavoro e protezione sociale - con approcci ed obiettivi unitari.

Al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi che la recente evoluzione normativa si prefigge è quindi necessario:

- rielaborare l'esperienza maturata nel campo dell'integrazione lavorativa delle persone disabili negli ultimi dieci anni alla luce delle modifiche contestuali e legislative derivate in modo particolare dall'approvazione della legge 68/99 e della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- ridefinire la metodologia d'intervento e gli strumenti in relazione alle modifiche legislative regionali in

materia di politiche attive del lavoro e socio-sanitarie (legge regionale 18/05, legge regionale 41/96 e relative modifiche, legge regionale 17 agosto 2004, n. 23);

- ricollocare i servizi di inserimento lavorativo (SIL) istituiti ai sensi della legge regionale 17/94 all'interno della rete dei servizi preposti da una parte alle attività di supporto socio-educativo e, dall'altra, all'attività di collocamento mirato in una logica di sistema integrato.

1. Il Contesto attuale

1.1 Il sistema valoriale

La lunga esperienza maturata nel territorio regionale in materia di inserimento lavorativo di persone disabili e in particolare la presenza di servizi dedicati (SIL) ha consentito l'emersione di un sistema di valori che, in questi anni, ha sorretto e orientato le azioni degli operatori impegnati nel settore.

Si può aggiungere che l'integrazione lavorativa di persone in condizione di disabilità, richiama anche la complessità che evocano i due protagonisti principali di questa azione: il mondo del lavoro e la persona disabile.

Entrambe queste «categorie» non sono neutre e normalmente suscitano alleanze, diffidenze, immagini e rappresentazioni che in ogni caso chiamano in causa il sistema valoriale di chi interagisce con esse.

In una visione psico sociale, riferita allo specifico dell'attività professionale, il termine «valore» rappresenta la sintesi di tutto ciò che «un individuo considera importante e giusto». I valori sono un movente primario rispetto alla percezione della realtà, ai giudizi, alle decisioni e ai comportamenti in ordine alle scelte professionali.

In questa logica il sistema valoriale influenza in modo determinante la rappresentazione che ciascuno si forma del proprio lavoro. Questa immagine influirà a cascata sugli atteggiamenti, cioè sul modo in cui ci si dispone verso l'attività professionale, e tutto ciò determinerà conseguenze sui comportamenti professionali, che sono poi la parte evidente di questo processo.

Questo sistema valoriale, oggi ampiamente condiviso si fonda su alcuni elementi che si richiamano brevemente.

1.1.1 Il valore dell'integrazione

L'integrazione della persona disabile nel contesto sociale attraverso l'inserimento al lavoro può essere considerato al tempo stesso l'obiettivo e il valore fondamentale che ha orientato e orienta le politiche regionali in materia. In questa logica perseguire il valore dell'integrazione significa innanzitutto consentire alla persona disabile di percepirsi come utile e valorizzata all'interno di un ruolo produttivo svolto in un normale contesto di lavoro.

Il valore dell'integrazione è quindi da intendersi sia come un «fine» da raggiungere ma anche come un «mezzo» poiché l'integrazione si raggiunge solo sperimentando percorsi di reale inserimento nei contesti lavorativi. Si tratta di contrastare una visione assistenzialistica centrata più su un teorico «benessere» della persona disabile, piuttosto che su un suo reale inserimento sociale.

Il valore dell'integrazione non fa riferimento solo alla persona disabile inserita al lavoro ma è da collegarsi in modo più ampio all'integrazione del suo percorso e all'integrazione dei servizi che questo percorso debbono sostenere.

Si può infine affermare che tale valore viene assunto anche come uno degli indicatori della qualità della vita delle persone disabili pur senza sottovalutare le numerose criticità che ogni percorso di integrazione inevitabilmente porta con sé.

1.1.2 Il valore della persona

È noto a tutti come l'organizzazione sociale abbia bisogno di creare categorie rassicuranti intorno a fenomeni che possono creare inquietudini, apprensioni e quindi incertezze nei comportamenti da adottare.

Intorno al tema della disabilità si sono create spesso categorie e immagini che, attraverso stereotipi e pregiudizi, hanno sortito l'effetto di una profonda svalorizzazione delle capacità di queste persone e della loro immagine sociale.

Le attività di inserimento al lavoro messe in atto in regione, hanno, per contro, fortemente contribuito all'affermazione di una visione antropologica della persona disabile consentendo di spostare l'attenzione dalle «parti malate» alle «parti sane» e da una riabilitazione spesso senza fine ad una abilitazione verso i ruoli sociali.

Il valore della «persona» acquista in questa logica il suo significato più originale cioè quello di «maschera» che ciascuno indossa per interpretare i diversi ruoli che la vita presenta.

In questa prospettiva, assumere il valore della «persona», ha significato contribuire a modificare la rappresentazione sociale del disabile consentendo di porre attenzione ai bisogni di normalità affettiva, educativa, esperienziale e di ruolo sociale che ciascuna persona presenta.

Il valore della persona trova la sua più completa qualificazione all'interno di un sistema che anche, e soprattutto, nell'area della disabilità non trascuri un approccio di genere. Ciò al fine di garantire le pari opportunità e superare le discriminazioni tra uomini e donne.

1.1.3 Il valore dell'economicità

Sempre più spesso il tema delle risorse economiche limitate attraversa la vita dei servizi. L'economicità intesa come risparmio delle risorse pubbliche può essere vista come un feticcio oppure come una sfida.

L'attuazione della legge regionale 17/94 ha dimostrato che progetti efficaci di inserimento lavorativo possono essere anche poco costosi e comunque significativamente meno onerosi di interventi attuati in una logica protettiva e assistenziale.

Peraltro, per quanto possibile, l'obiettivo finale dei percorsi di integrazione lavorativa è l'assunzione e quindi la completa autonomia, anche economica, delle persone disabili.

1.1.4 Il valore del lavoro di rete

Di fronte all'aumento della complessità e della trasversalità dei bisogni assumere il lavoro di rete come un valore consente di «fare sistema» abbandonando l'autoreferenzialità, la tentazione all'autosufficienza, l'eccessivo orgoglio per le proprie prerogative istituzionali.

Il valore del lavoro di rete facilita il lavoro per progetti e amplia la possibilità di accesso a conoscenze, esperienze ed opportunità aumentando così la competitività dei sistemi territoriali locali.

2. Il Sistema delle risorse e dei servizi per l'integrazione lavorativa

L'integrazione lavorativa delle persone disabili richiede un approccio integrato e di sistema che coinvolga e stimoli l'apporto dell'insieme dei servizi e delle istituzioni presenti sul territorio, afferenti all'area degli interventi e dei servizi sociali e sanitari, del lavoro e dei servizi educativi e formativi.

Il raggiungimento di un obiettivo così complesso, richiede impegno sinergico sia a livello politico-istituzionale sia a livello tecnico-operativo. Ciò al fine di prefigurare un sistema capace di individuare modalità di integrazione tra gli strumenti di programmazione, di coordinamento e di snodo funzionale - organizzativo, atti a realizzare percorsi di inserimento lavorativo capaci di garantire l'inclusione anche di persone con disabilità complessa.

All'interno del Titolo III, Capo II, della legge regionale n. 18/2005 è più volte richiamato il concetto di «raccordo» tra le diverse istituzioni ed i diversi servizi che intervengono nell'«attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili».

Il sistema così definito è connotato da elementi di forte complessità e da esigenze di interdipendenza operativa, in quanto fa riferimento ad una pluralità di risorse tecniche appartenenti a istituzioni e ad aree funzionali diversificate (di carattere programmatorio-gestionale, sanitario, sociale, economico-produttivo) connotate

da codici interpretativi, valutativi ed operativo-gestionali diversi, non automaticamente decodificabili nelle specifiche operatività dei vari attori coinvolti.

2.1 Risorse istituzionali, territoriali e tecniche

Si considerano risorse istituzionali:

- l'Amministrazione regionale, con funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro (articolo 2 legge regionale 18/05) e con funzioni di programmazione coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali;
- l'Amministrazione Provinciale, con funzioni in materia di politica attiva del lavoro, collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego, conciliazione delle controversie di lavoro, attuazione, per quanto di competenza, del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro locale (articolo 7 legge regionale 18/05);
- le Amministrazioni Comunali con funzioni di programmazione locale, coordinamento e attuazione degli interventi per sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa delle persone disabili.

Si considerano risorse tecniche:

- i Centri per l'Impiego e Comitato Tecnico (articolo 21 e articolo38 legge regionale 18/05.);
- i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) (articolo 14 bis legge regionale 41/96);
- il Servizio Sociale dei Comuni (legge regionale 10 maggio 1988, n. 33, legge regionale 19 novembre 1996, n. 49);
- gli Enti Gestori dei Servizi per l'handicap (legge regionale 41/96);
- i servizi socio/sanitari specialistici e loro organismi (Dipartimento salute mentale, Dipartimenti per le Dipendenze, Servizi dedicati dei distretti, Servizi ospedalieri);
- i servizi scolastici e formativi.

In questo contesto il SIL si colloca come «servizio-ponte» tra il sistema dei servizi socio-sanitari ed il sistema dei servizi per il collocamento, garantendo l'uscita da percorsi connotati più in termini assistenziali per quelle persone per le quali è possibile pronosticare prassi di integrazione lavorativa.

Si considerano risorse del territorio:

- i disabili e loro associazioni;
- il mondo produttivo, inteso come l'insieme di aziende pubbliche e private, profit e no profit, e relative associazioni di categoria;
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori, intese anche nel loro ruolo di promotori di un clima relazionale positivo a supporto di una reale integrazione del lavoratore disabile nel contesto lavorativo.

2.2 La rete per l'integrazione lavorativa

2.2.1 I livelli di responsabilità del sistema per l'integrazione lavorativa

La Regione, al fine di favorire l'integrazione fra le politiche attive del lavoro, quella della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali, provvede ad attuare il raccordo fra il sistema integrato degli interventi di protezione sociale e degli interventi di politica attiva del lavoro.

La Provincia, nell'esercizio del proprio ruolo di coordinamento e programmazione, svolge una funzione primaria di garanzia dell'unitarietà di governo del sistema a livello locale. Nella sua attività di programmazione si raccorda con gli altri strumenti di programmazione territoriale, quali i Piani di Zona ed i Programmi Attuativi Territoriali, concordando le modalità formali per definire le collaborazioni necessarie al governo del sistema tecnico istituzionale (accordi di programma /protocolli d'intesa/convenzioni).

Il sistema programmatorio trova i propri momenti di ricomposizione istituzionale nelle Sottocommissioni provinciali per il diritto al lavoro dei disabili costituite nell'ambito delle Commissioni provinciali (articolo 8 legge regionale 18/05), come organo tecnico/politico di concertazione e consultazione dei servizi tecnici e delle parti sociali e nell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale (articolo 40, legge regionale n. 49/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 23/04) come organo di governo delle politiche locali in materia di programmazione integrata di servizi e interventi sociali.

2.2.2 Gli organismi di integrazione lavorativa

Si considerano organismi di snodo tecnico-funzionale della rete dei soggetti coinvolti nel processo di integrazione lavorativa:

- l'equipe multidisciplinare (articolo 8 legge regionale 41/96) con funzioni di valutazione congiunta delle persone disabili e garante dell'elaborazione di un progetto di vita unitario;
- la Commissione di accertamento della disabilità (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4, come integrato dall'articolo 1, comma 4, legge 68/99) afferente alle Aziende per i Servizi Sanitari, la cui innovativa funzione è di accertare il diritto ad usufruire dei benefici previsti dal collocamento mirato, ed individuare in positivo le capacità/potenzialità della persona disabile indicando le fattispecie possibili del collocamento mirato o dei percorsi alternativi;
- il Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 38 legge regionale 18/05), il quale oltre a concorrere alla progettazione delle linee di intervento provinciali per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili, esamina la situazione dei soggetti certificati dalla Commissione di Accertamento della Disabilità, attivando le risorse territoriali per gli interventi ritenuti necessari e interagendo con la stessa.

2.3 Procedure di attivazione dei percorsi di integrazione lavorativa

L'attivazione dei percorsi di integrazione lavorativa avviene attraverso due canali preferenziali:

- il primo fa riferimento all'equipe multidisciplinare, ovvero all'UVD (Unità di valutazione distrettuale), integrata da una rappresentanza del SIL, dove si attua la valutazione congiunta sulla opportunità di attivare percorsi di formazione e di inclusione sociale previsti dall'articolo 14 bis della legge regionale 41/96;
- il secondo è riconducibile al Comitato Tecnico che, anche in base alla certificazione disposta dalla Commissione per l'accertamento della disabilità e dopo aver attuato la valutazione di competenza, qualora individui la necessità dell'intervento dei Servizi territoriali specialistici per la mediazione, attiva i canali necessari all'invio della persona interessata al Servizio stesso.

2.4 Coordinamento tecnico regionale

In considerazione della complessità delle azioni di sistema prefigurate, nonché della diversificazione delle caratteristiche dei sistemi locali, e al fine di garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, si ritiene opportuno prevedere un coordinamento tecnico di livello regionale con - in particolare - compiti di:

- monitoraggio e valutazione complessiva dei diversi strumenti volti a perseguire l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro (percorsi di inserimento lavorativo - articolo 36, comma 2, legge regionale 18/05), dei percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e progetti per l'inserimento (articolo 14 ter legge regionale 41/96,) e delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili (articolo 11 legge 68/99), con particolare riguardo alle modalità di raccordo tra gli stessi ad alla «ricaduta» sui beneficiari finali;
- monitoraggio e valutazione complessiva delle convenzioni finalizzate all'inserimento mirato (articolo 38, comma 1, lettera d, legge regionale 18/05);
- definizione e aggiornamento delle linee guida operative dei SIL;
- elaborazione delle tematiche inerenti all'integrazione lavorativa in linea con gli aggiornamenti normativi e le dinamiche del mercato del lavoro;
- promozione di attività di formazione comune per gli operatori impegnati nei diversi organismi di cui al punto 2.2.2. che interagiscono nel sistema.

Il coordinamento tecnico, composto da rappresentanti dei SIL, rappresentanti delle amministrazioni provinciali, rappresentanti della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e rappresentanti della Direzione centrale salute e protezione sociale, è istituito con decreto del Direttore Centrale salute e protezione sociale, d'intesa con il Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca. Con decreto istitutivo saranno definiti l'esatta composizione nonché le modalità di funzionamento del coordinamento tecnico e le modalità di raccordo con gli altri attori che interagiscono nel sistema (CFR. § 2.1).

2.5 Il modello regionale di attivazione dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa

Il quadro di riferimento sin qui evidenziato se da una parte mette in luce che gli strumenti attivati per promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili devono essere il frutto di un lavoro di rete che coinvolge, in modo particolare, i servizi del lavoro e i servizi della mediazione, nel contempo, delineando le necessarie demarcazioni tra i livelli di interventi, evidenzia la necessità di ricollocare tali strumenti negli ambiti più appropriati.

Il modello regionale che quindi si delinea, riconduce i percorsi che evidenziano la possibilità di attivare fasi che attengono all'integrazione lavorativa vera e propria nei canali operativi del collocamento mirato ponendo la persona disabile in un circuito «normale» di incontro domanda/offerta di lavoro (articolo 36, comma 2 legge regionale 18/05), e mantiene gli interventi propedeutici all'inserimento lavorativo nell'ambito del sistema della protezione sociale (articolo 14 ter, legge regionale 41/96).

Tenuto ben presente che il percorso che la persona disabile intraprende fa riferimento all'individuo nella sua globalità e si pone in un continuum di interventi con caratteristiche di estrema flessibilità, che non necessariamente seguono modalità di attivazione lineari e rigidamente consequenziali,bisogna prevedere una forte governabilità a livello istituzionale al fine di non creare frammentazione, ma garantire l'unitarietà dei due sistemi, quello del lavoro e quello della protezione sociale.

Pertanto, al fine di assicurare sintonia tra i due sistemi il modello delineato prevede l'attivazione del tavolo di coordinamento tecnico regionale.

Il documento che segue attiene esclusivamente ai percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e ai progetti per l'inserimento socio-lavorativo, nonché alle modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa.

3. Modalità organizzative dei servizi e dei progetti

Legge regionale 41/96 e successive modificazioni, articoli 14 bis e 14 ter: servizi e progetti per l'integrazione lavorativa delle persone disabili.

Dopo la delineazione generale del contesto è necessario definire puntualmente le modalità organizzative dei Servizi di Integrazione Lavorativa, nonché le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui all'articoli 14 ter, comma 1, della legge regionale 41/96 e s.m.i.

Va osservato, prioritariamente, che non si tratta di definire progetti e istituire servizi nuovi bensì di razionalizzare, adeguandoli alle nuove esigenze, i servizi e l'attività già in essere ai sensi della normativa regionale vigente.

3.1 Destinatari

Preliminarmente è utile individuare i destinatari degli interventi previsti dall'articolo 14 ter della legge regionale 41/96 e definiti al capitolo 4 del presente atto.

La totalità degli interventi è destinata alle persone disabili come definite dall'articolo 3 della legge104/92, in età lavorativa e in condizione di «disabilità complessa», riferibile prevalentemente a menomazioni fisiche, sensoriali e intellettive, tali da rendere necessario l'utilizzo di strumenti di mediazione e di supporto.

Agli interventi possono accedere le persone disabili, residenti ovvero presenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nel settore delle politiche sociali.

La definizione di «disabilità complessa» richiede la compresenza nella persona disabile di elementi di «debolezza» e di «distanza» dal ruolo lavorativo.

In questo contesto la «distanza» è da intendersi come il grado di competenza professionale che la persona possiede, ed è valutabile attraverso il volume di conoscenze teorico/pratiche effettivamente dominate. Il grado di «distanza» dal lavoro indica la necessità di eventuali percorsi addestrativi/formativi.

La «debolezza» fa invece riferimento alle caratteristiche cliniche e di personalità del soggetto disabile e, in particolare, al livello di maturità relazionale, alle capacità di introiezione del ruolo lavorativo alla rappresentazione e al significato attribuito al lavoro.

I destinatari devono essere comunque in possesso o in fase di acquisizione dei seguenti requisiti:

1. riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale superiore al 45%; lo stato di disabilità certificato attraverso l'invalidità civile deve comunque corrispondere ad una condizione di particolare difficoltà rispetto al mondo del lavoro, tale da presupporre l'attivazione di strumenti propedeutici all'integrazione lavorativa;

2. possesso della relazione conclusiva rilasciata dalla competente «Commissione di Accertamento della Disabilità» (articolo 4 legge 104/92 come integrato dall'articolo 1, comma 4, legge 68/99). Si specifica che possono beneficiare degli interventi solo le persone disabili per le quali la citata Commissione ha espresso una delle seguenti formule:

   - necessita di un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato;

   - necessita di inserimento lavorativo socio assistenziale.

   Si esclude l'attivazione di progetti a favore delle persone disabili per le quali è stato espresso uno dei seguenti giudizi:

   - può essere avviato con il solo collocamento mirato;

   - non collocabile.

3. *Iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'articolo 8, comma 2 legge 68/1999.*

Nel caso in cui vengano ravvisate delle incongruenze fra le competenze relazionali e lavorative della persona e la valutazione psicodiagnostica e sociale dell'agenzia d'invio, il SIL provvederà a raccordarsi con i servizi competenti per le azioni del caso. Il SIL può, comunque, effettuare ulteriori valutazioni in merito alle singole situazioni al fine di verificare l'opportunità dell'attivazione dei progetti richiesti.

3.2 Il servizio di integrazione lavorativa (SIL - articolo 14 bis legge regionale 41/96).

Il Servizio di Integrazione Lavorativa ha come mandato il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa e percorsi di inserimento socio assistenziale.

Gestisce gli strumenti tecnici per l'integrazione lavorativa dei disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento, predisponendo percorsi individualizzati compatibili con le caratteristiche di ogni singolo e con le esigenze del sistema produttivo, favorendo così un incontro fra l'universo della disabilità ed il mondo del lavoro.

In particolare il SIL utilizza una metodologia dell'inserimento propria dell'area della mediazione che si caratterizza nelle seguenti attività:

1) *definizione del progetto lavorativo nell'ambito del progetto di vita*
   È un insieme complesso di interventi che prevedono il coinvolgimento della persona interessata ed il contributo diretto o indiretto di più figure professionali. Tali interventi vengono raccolti in un progetto che si sviluppa in un arco temporale variabile; comprendono la valutazione, l'elaborazione del problema, la definizione e condivisione del progetto lavorativo;

2) *realizzazione e gestione del progetto lavorativo*
   È l'attivazione degli interventi progettati, l'eventuale correzione in itinere del percorso individuato, la gestione delle criticità, la verifica dei risultati e la cura degli aspetti amministrativi connessi con l'utilizzo di strumenti specifici;

3) *monitoraggio e «sorveglianza»*

È un intervento successivo al collocamento, di durata variabile, finalizzato alla stabilizzazione dell'inserimento lavorativo;

4) *ricerca delle risorse aziendali*

È un'attività finalizzata all'individuazione delle aziende disponibili a collaborare per la realizzazione dei progetti individualizzati;

5) *consulenze a singoli Enti e Aziende*

È l'attività di consulenza e informazione in materia di disabilità con particolare riferimento alle tematiche connesse con l'integrazione lavorativa.

Il SIL provvede, inoltre, alla predisposizione e all'aggiornamento dei dati dei beneficiari e delle aziende sedi di inserimento.

Il SIL si colloca all'interno del sistema integrato di interventi e servizi così come prefigurato dalla legge 328/00.

Opera in stretta collaborazione con i servizi sociali, sanitari, formativi ed educativi al fine di contribuire, per quanto di sua competenza, alla definizione del progetto di vita della persona disabile, nella prospettiva di una presa in carico congiunta e condivisa fra tutti i servizi coinvolti e in relazione alle istanze esplicitate dalla persona in condizione di debolezza e svantaggio.

Persegue il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa assicurando il raccordo con la Provincia ed i suoi servizi, nella prospettiva di continuità tra formazione e inserimento al lavoro.

3.2.1 Organizzazione del SIL

Il funzionamento del SIL richiede un'articolazione di responsabilità e di compiti al fine di realizzare l'attività di mediazione e supporto all'integrazione lavorativa delle persone disabili.

Le èquipes tecniche specificatamente dedicate sono composte da operatori per l'inserimento lavorativo (1 responsabile e tecnici per l'inserimento lavorativo) e da personale amministrativo.

Il numero dei tecnici per l'inserimento lavorativo è determinato con riferimento alla popolazione residente nel territorio servito.

Secondo recenti e consolidate esperienze nel settore, si può individuare il rapporto ottimale operatore/popolazione in 1 tecnico ogni 40.000 abitanti.

Peraltro, questo criterio, a fronte di un progressivo aumento dei casi seguiti dal Servizio, dovrà essere integrato dal rapporto operatore/utenti in carico pari a 1 a 20.

Il servizio dovrà essere dotato di idoneo supporto amministrativo dedicato, per compiti di segreteria e amministrativi.

3.2.2. Il Responsabile del SIL

- Attua gli indirizzi generali relativi all'attività di competenza secondo quanto definito negli atti programmatori di riferimento. Per tale finalità gestisce ed organizza in modo autonomo le risorse umane ed il budget assegnati, programmando e coordinando l'attività del servizio stesso;
- coordina e sovrintende ai progetti formativi e lavorativi degli utenti sostenendo l'azione dei Tecnici per l'inserimento lavorativo nell'analisi preliminare delle risorse disponibili e nella fase di elaborazione dei progetti lavorativi;
- assicura la coerenza e la qualità dei progetti tecnici e finanziari attivati in ogni fase del processo (progettazione, attuazione, valutazione e rendicontazione);
- cura lo sviluppo organizzativo del servizio garantendo l'implementazione della qualità degli interventi, anche tramite la formazione permanente del personale, e la promozione di progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento degli interventi;

- cura le relazioni esterne al servizio e pone in essere forme di cooperazione con le risorse istituzionali, tecniche e territoriali che costituiscono la rete dei servizi per l'integrazione lavorativa del territorio di competenza;
- cura i rapporti con la Commissione Accertamento della Disabilità (articolo 4 legge 104/92 come integrato dall'articolo 1, comma 4, legge 68/99).

3.2.3. I Tecnici per l'inserimento lavorativo

Il Tecnico per l'inserimento lavorativo è l'operatore di riferimento per i soggetti coinvolti nel processo finalizzato ad integrare il disabile nel sistema produttivo: promuove ed attua i percorsi personalizzati previsti dalla normativa, descritti al cap. 4.

Si fa garante dell'individuazione e dell'attuazione del progetto condiviso dalla persona disabile e, se necessario, dalla sua famiglia. Attiva e gestisce nel tempo i rapporti con l'azienda ospitante, i Centri per l'impiego e i servizi sociosanitari di riferimento.

Al Tecnico per l'inserimento lavorativo si richiede un profilo di conoscenze e di competenze interdisciplinari (legislative, psicosociali, comunicative...) al fine di realizzare obiettivi condivisi dall'utenza, dal sistema produttivo e da quello istituzionale.

Il Tecnico per l'inserimento lavorativo deve quindi possedere:

- capacità di gestire la responsabilità della presa in carico del disabile;
- capacità di impostare e gestire le relazioni con i soggetti disabili;
- capacità di gestire relazioni con responsabili di istituzioni pubbliche ed aziende private;
- capacità di osservazione e valutazione;
- capacità di contenimento, di rassicurazione e di accompagnamento;
- capacità di decisione in autonomia;
- capacità di lavorare per progetti;
- capacità di lavorare in equipe;
- capacità di lavorare in rete;
- capacità di reggere psicologicamente la indeterminatezza dei risultati e la possibilità di insuccesso.

In particolare il Tecnico per l'inserimento lavorativo:

- progetta ed attua percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa, di mediazione al lavoro e di inserimento socio-lavorativo attivando gli strumenti di mediazione e rapportandosi con gli Operatori degli altri servizi alla persona per la progettazione;
- ricerca adesioni aziendali e opportunità occupazionali offerte dal mercato del lavoro, anche promuovendo presso le Associazioni di Categoria le opportunità offerte dall'impiego delle persone disabili;
- partecipa ai processi di pianificazione territoriale (Piani di Zona).

Il mix di compiti e responsabilità richieste sono acquisibili con una laurea di primo livello e con una ulteriore formazione specifica. La regione, con successivo atto, provvederà a definire i percorsi formativi per la formazione specifica nonché i percorsi di qualificazione del personale in servizio nei SIL istituiti ai sensi della legge regionale 17/94.

3.2.4. Il personale amministrativo

Il Servizio di Integrazione Lavorativa alla luce delle articolate competenze ed attività tecniche svolte necessita di un supporto amministrativo che garantisca la gestione degli aspetti amministrativi e finanziari relativi al Servizio stesso.

In particolare si richiamano le seguenti attività:

- gestione delle procedure amministrative interne ed in riferimento agli enti ed istituzioni del territorio;
- gestione della contabilità mensile ed annuale delle borse lavoro erogate agli utenti;
- collaborazione nella predisposizione della previsione di bilancio e nella rendicontazione annuale;
- realizzazione delle procedure amministrative di progetti speciali che vengano eventualmente realizzati.

4. Percorsi e strumenti

Come esplicitato in premessa la legge regionale 18/05 ha ridisegnato il sistema dedicato all'integrazione lavorativa delle persone disabili. In questo contesto sono stati anche ridefiniti i percorsi e gli strumenti attraverso i quali si sviluppano gli interventi finalizzati all'integrazione lavorativa.

Nel dare concreta attuazione alle nuove previsioni normative è necessario considerare il percorso complessivo di ogni singola persona disabile come un continuum composto da più fasi: una struttura modulare in cui si intersecano l'area degli interventi di politica sociale e l'area delle azioni di politica del lavoro.

Il presente capitolo descrive i percorsi e gli strumenti attraverso i quali si sviluppano i progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa e i progetti per l'inserimento socio-lavorativo di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 41/96.

Si ritiene utile in fase preliminare puntualizzare alcuni aspetti di carattere generale:

- i diversi moduli e strumenti possono essere attivati a favore della persona disabile nella loro totalità e in modo continuativo o solo per alcune parti, in relazione alle sue esigenze e agli obiettivi formativi che si vogliono conseguire. E' prevista la possibilità di attivazione dei moduli e degli strumenti con modalità non necessariamente lineare e rigidamente consequenziale; diventa perciò fondamentale la funzione valutativa dell'operatore nel deciderne l'utilizzo e nel definire i relativi percorsi;
- le persone disabili, già assunte al termine di un percorso propedeutico all'integrazione ed in seguito espulse dal mondo produttivo, possono beneficiare nuovamente degli strumenti di mediazione, nel caso in cui siano presenti importanti difficoltà di reinserimento in nuove realtà aziendali e riconversione professionale;
- ogni singolo intervento attivato è formalizzato attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa stipulato tra l'ente gestore dell'esperienza e l'azienda ospitante e deve contenere i dati dei due soggetti contraenti, i dati anagrafici del tirocinante, i tempi e le modalità di realizzazione del progetto e gli obietti formativi finali, nonché il nominativo del tecnico per l'inserimento lavorativo referente ed il nominativo di un tutor/referente aziendale.

4.1 Individuazione degli strumenti:

Ai sensi delle previsioni dell'articolo 14 ter della legge regionale 41/96, si individuano i seguenti progetti:

Tirocinio di formazione in situazione/conoscenza

Tirocinio di formazione in situazione/costruzione compatibilità

Inserimento socio lavorativo.

All'interno del Tirocinio di formazione in situazione/costruzione compatibilità può essere previsto un sottomodulo denominato Soggiorno Lavoro.

Tirocinio di formazione in situazione/conoscenza- (TFS-conoscenza)

Questo progetto ha come obiettivo la definizione/contrattazione con la persona disabile ed eventualmente la sua famiglia, del percorso propedeutico che meglio risponde alle sue esigenze e caratteristiche e che consentirà la valutazione della prognosi lavorativa vera e propria.

In concreto si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- conoscenza della persona e del suo nucleo familiare;
- sviluppo delle autonomie, acquisizione di regole del mondo produttivo e di nuove capacità di socializzazione, apprendimento progressivo di competenze operative, assunzione di ruolo lavorativo;
- valutazione delle capacità relazionali, produttive e di assunzione del ruolo lavorativo.

Si realizza attraverso una o più esperienze in normali ambienti di lavoro, ed ha una durata complessiva di 12 mesi eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi.

Per la persona disabile è previsto un premio di incentivazione oraria, calcolato in base all'effettiva frequenza, nonché la copertura assicurativa INAIL ed RCT e la copertura delle spese connesse (articolo 14 ter, commi 3, 5, 6 legge regionale 41/96).

I progetti individualizzati possono articolarsi e possono essere sviluppati in una logica di gradualità dell'impegno da un minimo di 15 ore ad un massimo di 35 ore settimanali.

Al termine di questa esperienza -in base alla prognosi lavorativa, collegata anche alla particolare condizione clinica- la persona disabile può proseguire nel percorso individualizzato accedendo ad un TFS/costruzione compatibilità ovvero ai percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale 18/05.

Tirocinio di formazione in situazione-costruzione compatibilità (TFS-costruzione compatibilità).

Questo strumento è destinato a disabili con necessità di tempi più lunghi per la maturazione personale, che al termine del TFS-conoscenza non sono ancora in grado di accedere agli strumenti afferenti alll'area delle politiche del lavoro.

Ha come esito la valutazione del raggiungimento della compatibilità della persona disabile con le regole del ruolo lavorativo e la definizione delle caratteristiche socio tecniche dell'area di possibile inserimento.

Si pone i seguenti obiettivi:

- implementazione delle abilità relazionali e di socializzazione utili alla permanenza in un contesto produttivo;
- consolidamento delle abilità operative e produttive e progressiva assunzione del ruolo lavorativo

Si attua attraverso la realizzazione di uno o più tirocini, diversificati nel tempo, in normali ambienti di lavoro, con una durata massima pari a 36 mesi complessivi.

I progetti individualizzati possono articolarsi e possono essere sviluppati in una logica di gradualità dell'impegno da un minimo di 15 ore ad un massimo di 35 ore settimanali.

Per la persona disabile è previsto un premio di incentivazione oraria, calcolato in base all'effettiva frequenza, nonché la copertura assicurativa INAIL ed RCT e la copertura delle spese connesse (art.14 ter, commi 3, 5 e 6 legge regionale 41/96).

- Tirocinio di formazione in situazione/costruzione compatibilità-sottomodulo soggiorno lavoro (TFS-soggiorno lavoro).

Questo modulo si attua per i giovani disabili per i quali si ravvisa l'esigenza di un'esperienza di lavoro e di vita comunitaria al di fuori dell'ambiente familiare.

Gli obiettivi del soggiorno lavoro, che si attua con la permanenza a tempo pieno presso le aziende e centri individuati idonei allo scopo, sono:

- la socializzazione attraverso un'esperienza di vita comunitaria extrafamiliare;
- l'apprendimento di capacità operative specifiche;
- lo sviluppo dell'autonomia personale in generale.

I progetti individualizzati possono articolarsi e possono essere sviluppati in una logica di gradualità dell'impegno da un minimo di 15 ore ad un massimo di 35 ore settimanali.

Per la persona disabile è previsto un premio di incentivazione oraria, calcolato in base all'effettiva frequenza, nonché la copertura assicurativa INAIL ed RCT e la copertura delle spese connesse (art.14 ter, commi 3,5 e 6 legge regionale 41/96).

Il soggiorno lavoro ha una durata massima di 4 mesi per anno, anche non consecutivi, e si svolge sulla base di uno specifico programma addestrativo.

Al termine di questa esperienza la persona disabile può proseguire nel percorso individualizzato, accedendo di norma all'area delle azioni di politica del lavoro ovvero ai progetti di inserimento socio-lavorativo.

Inserimento socio lavorativo (ISL)

Questo progetto è destinato a persone disabili con particolare condizione clinica, per le quali si valuta non ci siano le condizioni per un inserimento a pieno titolo come lavoratore assunto e che però non necessitano di inserimento in strutture protette. Di norma i destinatari sono invalidi civili in percentuale superiore al 75% e quindi titolari di assegno o pensione di invalidità.

Obiettivo di questo strumento è quello di offrire alla persona disabile una opportunità lavorativa e di socializzazione senza il perseguimento dell'assunzione. L'ISL ha dunque valenza preventiva di contrasto al rischio di isolamento ovvero di istituzionalizzazione.

È particolarmente utile per quella fascia di disabili che si collocano in una situazione intermedia fra i progetti con sbocco occupazionale e quelli a valenza assistenziale.

Attraverso l'acquisizione di un ruolo lavorativo, ancorché parziale, la persona disabile potrà raggiungere un assetto identitario più accettabile e divenire capace di comportamenti relazionali più maturi.

Il progetto ISL deve essere attivato a seguito di un percorso di «Tirocinio di formazione in situazione -TFS/conoscenza e TFS/costruzione compatibilità-.

Le caratteristiche del progetto oltre che richiedere una attenta valutazione dei soggetti destinatari necessitano di una forte azione professionale di supporto alle famiglie e agli ambienti di lavoro chiamati a collaborare.

L'inserimento socio-lavorativo viene attivato a tempo indeterminato e realizzato in normali contesti lavorativi le cui caratteristiche evidenziano un clima aziendale accogliente e tutelante.

I progetti individualizzati possono articolarsi da un minimo di 15 ore ad un massimo di 25 ore settimanali.

Per la persona disabile è previsto il premio di incentivazione mensile, nonché la copertura assicurativa INAIL ed RCT e la copertura delle spese connesse (articolo 14 ter, commi 4, 5 e 6 legge regionale 41/96).

Le eventuali assenze non giustificate vengono sottratte in 30esimi in riferimento all'importo mensile forfettario.

5. Altre forme di collaborazione

Oltre agli attuali destinatari, descritti nei paragrafi precedenti, è possibile ipotizzare la sperimentazione da parte dei SIL di pratiche di inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati afferenti all'area dei Servizi Sociali dei Comuni ovvero dei Servizi Sociali delle altre Istituzioni pubbliche (Ministero Giustizia -centri per minori e centri per adulti) non in possesso del riconoscimento di invalidità civile.

Queste sperimentazioni dovranno essere attivate solo a seguito della sottoscrizione di opportune e specifiche convenzioni tra il SIL e gli altri servizi della rete territoriale socio-assistenziale o a seguito dell'attivazione di specifici progetti inseriti nei Piani di Zona.

Tali progetti dovranno prevedere l'istituzione di appositi strumenti di mediazione e dovranno contenere le modalità di raccordo e finanziamento aggiuntivi del servizio erogato, nonché le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle nuove borse lavoro a vantaggio dei destinatari finali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 199.

Approvazione «Atto di indirizzo per la regolamentazione dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 recante: «Norme in materia di tutela della salute e promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 - comma 1 - lettera c) - della succitata legge, ove si prevede che la Regione adotti appositi provvedimenti comprendenti, fra l'altro (punto 4), le «modalità di erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonché dei presidi e degli ausili sanitari in favore degli utenti ospiti di residenze protette»;

ATTESO che i bisogni delle persone anziane non autosufficienti, rilevati nelle strutture residenziali regionali, sono in continuo aumento e richiedono interventi specifici finalizzati al miglioramento della qualità della vita;

EVIDENZIATA una forte disomogeneità nei criteri di fornitura alle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti da parte delle Aziende per i servizi sanitari, sia per quanto riguarda la tipologia di farmaci forniti che dei dispositivi medici e degli ausili;

VISTE inoltre:

- le Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2005 che, in merito alla qualificazione dell'assistenza farmaceutica, individuano come intervento necessario la definizione di un prontuario farmaceutico per le residenze protette per anziani;
- le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2006 che, tra le priorità di intervento regionale, prevedono di monitorare e assicurare l'assistenza sanitaria nelle strutture residenziali per anziani;

RAVVISATA, per quanto fin qui evidenziato, la necessità di dare indicazioni in materia di modalità di erogazione dell'assistenza farmaceutica alle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti, al fine di avere un'uniformità di comportamento sul territorio regionale;

VISTO il documento «Atto di indirizzo per la regolamentazione dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti» - Allegato A alla presente deliberazione -, predisposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale con il supporto di un gruppo di lavoro comprendente professionalità sanitarie e operatori delle strutture residenziali per anziani;

VISTO altresì, l'articolo 8 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001, «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», che stabilisce, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa farmaceutica, che le Regioni «anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»;

ATTESO che le disposizioni di cui al punto precedente rappresentano un sistema di razionalizzazione della spesa farmaceutica, in quanto i farmaci forniti in regime di distribuzione diretta, da parte delle Aziende per i servizi sanitari regionali, sono acquistati dalle stesse ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al prezzo al pubblico;

RITENUTO necessario, in conformità alle finalità di cui al richiamato D.L. 347/2001, e pertanto, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica regionale, ribadire che le Aziende per i servizi sanitari attivino in modo capillare la fornitura diretta dei farmaci per i soggetti anziani accolti nelle strutture residenziali;

TUTTO ciò premesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute e alla protezione sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. é approvato il documento «Atto di indirizzo per la regolamentazione dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti», allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

2. le disposizioni del suddetto allegato si applicano limitatamente alle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti;

3. decorsi sei mesi dall'applicazione del presente provvedimento sarà valutato l'impatto organizzativo e le eventuali criticità che dovessero emergere dall'applicazione delle nuove disposizioni; sulla base di tali valutazioni potranno essere proposte eventuali modiche a quanto previsto dal presente provvedimento;

4. al fine del contenimento della spesa farmaceutica regionale, le Aziende per i servizi sanitari provvedono a fornire direttamente e in modo capillare i farmaci per soggetti anziani accolti nelle strutture residenziali;

5. la Direzione centrale salute e protezione sociale è incaricata di fornire alle Aziende per i servizi sanitari le necessarie disposizioni per l'applicazione del presente provvedimento, con particolare riguardo alla fornitura diretta dei farmaci di cui al punto 4);

6. la presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato A

"Atto di indirizzo per la regolamentazione dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti"

La fornitura diretta di medicinali da parte delle Aziende per i Servizi Sanitari a favore di assistiti ospiti di strutture residenziali per anziani, in alternativa al tradizionale canale delle farmacie aperte al pubblico, rappresenta una delle misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica adottate negli ultimi anni. In questo caso, a parte esigenze specifiche, i medici che seguono gli assistiti presso tali strutture, prescrivono i medicinali inclusi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO) dell'Azienda per i Servizi Sanitari di riferimento.

E' emerso così che il PTO, rispondente prioritariamente ad esigenze orientate all'*acuto,* non sempre è sufficiente per rispondere alle necessità terapeutiche, a carattere prevalentemente cronico, della popolazione anziana che è ospitata presso le strutture residenziali e semiresidenziali.

Al fine di dare un'adeguata risposta alle necessità di questi assistiti e, allo stesso tempo, favorire un comportamento omogeneo sul territorio regionale è stato predisposto un atto di indirizzo per la regolamentazione dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti.

In particolare:

- è opportuno che nelle Commissioni Terapeutiche Aziendali siano rappresentati anche i medici che operano presso le suddette strutture, al fine di promuovere il confronto con la commissione stessa su eventuali medicinali non presenti in PTO, ma per i quali comunque il PTO assicura un'alternativa terapeutica equivalente ovvero, per garantire che nel PTO siano inclusi medicinali orientati principalmente alla categoria di pazienti in questione, favorendo in questo modo una condivisione dei percorsi di cura. Ovviamente anche in questo caso dovranno essere seguite le valutazioni basate sulle evidenze scientifiche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Commissioni stesse;

- i medicinali dovranno essere erogati tramite procedure e modalità verificabili, individuate dalle singole Aziende sanitarie, soprattutto tenuto conto dell'aumentato rischio di insorgenza di effetti collaterali dovuti alla concomitanza di più patologie e quindi alla presenza di politerapie, molto frequenti negli anziani;

- sono erogabili tutti i medicinali di <u>fascia A</u>, purché presenti nel PTO. Ovviamente nella prescrizione di tali farmaci devono essere rispettate le indicazioni terapeutiche approvate nonché, quando previste, le note AIFA, che devono essere riportate sulla prescrizione. Nei casi in cui la prescrizione sia soggetta a Piano terapeutico

specialistico, quest'ultimo deve essere allegato alla prescrizione stessa e deve essere redatto dagli specialisti operanti presso i centri individuati dalla Regione;

- sono erogabili anche alcuni medicinali di fascia C, compresi tra quelli indicati nelle categorie terapeutiche di seguito riportate (uno o più principi attivi per ogni categoria terapeutica, a seconda delle valutazioni della Commissione Terapeutica Aziendale, in considerazione delle evidenze scientifiche e del profilo costo/efficacia):

- **Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico (D06).**
- **Antimicrobici per uso oftalmologico (S01A).**
- **Antimicotici per uso topico (D01A).**
- **Antimicrobici oro-gastro-intestinali (A07A)**: sono erogabili specialità a base di amfotericina B e nistatina.
- **Corticosteroidi, non associati in preparati dermatologici (D07A).**
- **Derivati benzodiazepinici**:
    1. per terapie a breve termine dell'insonnia grave e dell'ansia grave (allegato 1) la prescrizione dei derivati benzodiazepinici dovrà essere nominale e su apposita scheda predisposta *ad hoc*;
    2. per pazienti affetti da patologie psichiatriche croniche, seguiti da strutture psichiatriche o di salute mentale delle Aziende per i Servizi Sanitari, le modalità prescrittive/organizzative saranno stabilite dalle singole Aziende.
- **Lassativi (A06A)**: sono erogabili tutti i medicinali appartenenti a questa categoria ad esclusione della paraffina (A06AA01), per la quale vi sono evidenze di effetti collaterali (reazioni granulomatose, polmonite lipoidea, interferenza con l'assorbimento di vitamine liposolubili). Al fine di promuovere l'appropriatezza prescrittiva di questa categoria di medicinali è stato effettuato un approfondimento dal quale emergono alcuni principi di trattamento della stipsi (allegato 2).
- **Paracetamolo (N02BE01)**: il paracetamolo analogamente ai FANS non selettivi è erogabile per le indicazioni previste dalle nota 66 (artropatie su base connettivitica; osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; dolore neoplastico; attacco acuto di gotta).
- **Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico (B05BB).**

Per quanto riguarda i **prodotti per l'assistenza farmaceutica integrativa,** sono erogabili i prodotti presenti nel tariffario AFIR, che rientrano nelle seguenti categorie:

1. lesioni da decubito;
2. incontinenza;
3. gestione stomie;
4. ausili e diagnostici per diabetici;
5. nutrizionali (secondo organizzazione Aziendale, es. avvalendosi dei protocolli definiti dal team nutrizionale)

Inoltre, per i pazienti in dimissione ospedaliera (o es. da RSA), per i quali è già in atto uno specifico protocollo aziendale di cura (es. pazienti con lesioni da decubito, pazienti stomizzati, ecc), questo deve essere riconosciuto anche nell'ambito delle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti, per garantire la continuità delle cure fino a completamento della terapia, secondo le modalità già stabilite in ambito aziendale ovvero da definirsi in sede aziendale con apposito percorso.

I protocolli di cui sopra trovano applicazione anche nel caso di pazienti le cui condizioni, per complessità e gravità, risultino comparabili con quelle di pazienti in ADI/ricoverati e si siano sviluppate successivamente all'istituzionalizzazione. In questo caso il medico curante dovrà compilare una richiesta motivata, circostanziata e nominativa, al fine di consentire opportuna valutazione da parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari (allegato 3), secondo le modalità in essere ovvero da definirsi in sede aziendale con apposito percorso.

Sono erogabili, inoltre, i set per infusione endovenosa (siringhe, deflussori, aghi cannula, ecc.).

Allegato 1

Benzodiazepine

La prescrizione a carico del SSR è limitata ai pazienti:

1. con insonnia grave, disabilitante o che è causa di grave angoscia;
2. con ansia grave, disabilitante o che sottopone l'individuo a un'afflizione inaccettabile. L'ansia può essere o non essere associata a insonnia o a malattie psicosomatiche, organiche o psichiatriche di breve durata.

La terapia con benzodiazepine è limitata esclusivamente ai trattamenti a breve termine (2-4 settimane), previa compilazione dello specifico modulo di richiesta.
Le singole ASS, anche secondo le indicazioni della Commissione Terapeutica Aziendale, possono autorizzare il prolungamento della terapia qualora questo si renda necessario.

È importante che le cause potenziali dell'insonnia siano riconosciute e trattate. Tra queste si ricordano l'ansia e/o la depressione, l'eccessivo utilizzo di alcolici, le cause fisiche (ad esempio il dolore) o quelle psicologiche (ad esempio una grave afflizione)[1]. È in genere utile fornire ai pazienti o agli operatori sanitari, che li assistono, le regole fondamentali per promuovere il sonno (evitare i "riposini pomeridiani", le cene troppo abbondanti, gli alcolici o il caffé prima di coricarsi; cercare di coricarsi sempre alla stessa ora, in un ambiente confortevole, silenzioso e privo di luci)[2]. Le terapie comportamentali, compresi i sistemi di rilassamento e le terapie cognitive, possono dare un notevole e duraturo contributo al miglioramento della qualità del sonno[3]. Le benzodiaziepine sono certamente efficaci nel combattere l'insonnia, ma possono causare intontimento e sedazione diurna[4]. Negli anziani il rallentamento psicomotorio può condurre ad una diminuzione della capacità intellettiva, della memoria ed a un aumentato rischio di cadute[5-7]. Tali effetti sono potenziati dal concomitante utilizzo di sostanze ad azione deprimente sul SNC (alcol incluso).

L'ansia è un fenomeno comune, spesso cronico, che causa angoscia e disabilità. Nella terapia dell'ansia, le benzodiazepine devono essere utilizzate esclusivamente per la gestione di situazioni acute. Le situazioni croniche richiedono approcci diversi [ad esempio la terapia psicologica, altre specifiche terapie farmacologiche e i sistemi di self-help (auto-aiuto)]. Le benzodiazepine non sono raccomandate per la terapia degli attacchi di panico[8].

I pazienti che assumono benzodiazepine cronicamente sono a rischio di sviluppare tolleranza agli effetti sedativi e ansiolitici e possono diventare dipendenti. Negli utilizzatori cronici la sospensione della terapia è caratterizzata da una sindrome da privazione in circa il 30% dei pazienti [9-10]. I sintomi si sviluppano con tempistica variabile (da poche ore a tre settimane) a seconda dell'emivita del farmaco. I sintomi scompaiono dopo una o due settimane per quanto persistano più a lungo dopo un uso molto prolungato. La difficoltà a sospendere la terapia può rinforzare la dipendenza sia fisica sia psicologica. Gli anziani sono soggetti particolarmente a rischio. In ogni caso la terapia deve essere sospesa con gradualità [10].

L'utilizzo delle benzodiazepine può anche portare ad effetti paradossi di aumento dell'aggressività e dell'ostilità che richiedono l'aggiustamento della dose somministrata.

Bibliografia

1. Kupfer DJ, Reynolds CF. Management of insomnia. N Eng J Med 1997; 336: 341-346.
2. Lavie P. Sleep disturbances in the wake of traumatic events. N Engl J Med 2001; 345:1825-1832.
3. Morin CM et al. Nonpharmacological interventions for insomnia: a meta-analysis of treatment efficacy. Am J Psychiatry 1994; 151: 1172-1180.
4. Holbrook AM et al. Meta-analysis of benzodiazepine use in the treatment of insomnia. CMAJ 2000; 162: 225-233
5. Ried LD et al. Benzodiazepine exposure and functional status in older people. J Am Geriatr Soc 1998; 46: 71-76.
6. Hanlon JT et al. Benzodiazepine use and cognitive function among community-dwelling elderly. Clin Pharmacol Ther 1998; 64: 684-692.
7. Leipzig RM et al. Drugs and falls in older people: a systematic review and meta-analysis: I. Psychotropic drugs. J Am Geriatr Soc 1999; 47: 30-39.
8. National Institute for Clinical Excellence: Clinical Guideline 22 Anxiety: management of anxiety (panic disorder, with or without agoraphobia, and generalised anxiety disorder) in adults in primary, secondary and community care 2004; www.nice.org.uk
9. Wright N et al. Community survey of long term daytime use of benzodiazepines. BMJ 1994; 309: 27-28.
10. Ashton H. Protracted withdrawal syndromes from benzodiazepines. J Substance Abuse Treatment 1991; 8: 19-28.

Modulo per la prescrizione di benzodiazepine ad anziani non autosufficienti accolti in strutture residenziali
(da inviare al Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASS di competenza)

Generalità dell'Assistito

Nome e Cognome (ovvero le iniziali, secondo le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali)______________
____

Data di nascita____________ M ▯ F ▯ CF ____

Indirizzo____

ASS di residenza ______________________Regione____

Medico curante:____

Diagnosi *(conforme alle disposizioni regionali per la prescrizione a carico del SSR)*

1. Insonnia grave, disabilitante o che è causa di grave angoscia ▯
2. Ansia grave, disabilitante o che sottopone l'individuo ad afflizione inaccettabile ▯

La diagnosi è stata formulata in data ____/____/_______ presso la struttura ________________________
____

Piano terapeutico

Farmaco prescritto:____

Posologia____

Durata prevista del trattamento (max 4 settimane) ____
____

Prima prescrizione ▯ Cambio posologia/trattamento ▯

Data__________________

Timbro e Firma
del Medico Prescrittore*

____

* convenzionato/dipendente.

Allegato 2

Lassativi – terapia della stipsi cronica

La prescrizione dei lassativi a carico del SSR è limitata ai pazienti con stipsi cronica e tale prescrizione deve essere contestuale alla promozione di uno stile di vita e di un'alimentazione corretti.
La stipsi (ridotta frequenza delle evacuazioni) è un'alterazione dell'alvo spesso associata a maggior difficoltà nella defecazione.
Il colon è caratterizzato da due tipi di motilità:

- movimento alternativo (continuo);
- peristalsi di massa (stimolata dal riflesso gastrocolico e dall'attività fisica).

Il tempo di transito risulta essere più lungo negli individui delle società industrializzate a causa dello stile di vita e del tipo di alimentazione. Quindi, in età avanzata, la stipsi si accompagna frequentemente ad una riduzione dell'attività fisica e ad un allungamento del tempo di transito.
Inoltre, i soggetti che effettuano scarso movimento o gli immobilizzati (condizione frequente nell'anziano) hanno una peristalsi di massa scarsa o nulla e, di conseguenza, lo stimolo alla defecazione risulta di per sé raro.

Per poter intraprendere una corretta terapia è necessario innanzitutto indagare le cause che hanno indotto la stipsi. Si dovranno individuare ad es. ragioni di interesse medico come la disidratazione, l'ipotiroidismo, l'uremia, l'ipercalcemia, l'ipocaliemia, la malattia di Parkinson, la neuropatia autonomica, la depressione o di pertinenza chirurgica come i carcinomi del colon-retto, tumori pelvici, emorroidi, ragadi anali ecc. Peraltro non è da sottovalutare la stipsi quale effetto collaterale di alcuni farmaci come l'amiodarone, gli antidepressivi triciclici, gli antiparkinsoniani, i calcio-antagonisti, i diuretici, il litio, i FANS, ecc.

Il primo passo nel trattamento della stipsi dovrebbe essere, quindi, una dieta appropriata e un corretto stile di vita; si riportano di seguito alcuni suggerimenti:

- evitare una vita troppo sedentaria, quindi svolgere attività fisica regolarmente;
- migliorare i ritmi di vita: non saltare i pasti, coricarsi alla stessa ora, evitare situazioni di stress;
- evitare l'abuso di farmaci compresi i lassativi, irritanti, salini, lubrificanti, osmotici-zuccherini e utilizzarli solo se strettamente necessario;
- aumentare il consumo di fibre solubili (25 g/die) e di acqua nell'alimentazione quotidiana (aumentare il consumo di frutta e verdura, legumi, cereali integrali, zuppe e minestre di verdura, ridurre al minimo il consumo di grassi di origine animale, frittura, carni grasse e salumi, evitare sughi elaborati); le fibre non sono raccomandate nei soggetti con megacolon o colon-retto ipotonico;
- bere molta acqua lontano dai pasti (1,5-2 litri/die).

In alcuni casi tuttavia l'impiego dei lassativi può essere necessario ad esempio quando:

- non c'è risposta a un corretto stile di vita e dieta (dopo 1 mese);
- c'è occlusione da feci;
- la costipazione o il dolore nella defecazione è associato a malattia e/o successivo a un intervento chirurgico;
- il paziente è anziano e ha una dieta ristretta;

- la costipazione è indotta da farmaci;
- il paziente è in una condizione medica in cui la tensione intestinale è indesiderata (es. coronary heart disease);
- c'è in previsione un'indagine clinica o un intervento chirurgico.

In generale dovrebbe essere utilizzata la minima dose efficace di lassativo e questa dovrebbe essere ridotta una volta che si è avuta la remissione dei sintomi. Un uso a lungo termine non è normalmente necessario, tuttavia potrebbe essere richiesto in situazioni in cui la stipsi e l'occlusione si ripresentino dopo la sospensione del trattamento con lassativi (es. durante il trattamento con oppioidi, immobilità nell'anziano, malattie neurologiche degenerative, ecc.).

Di seguito sono riportate alcune informazioni di carattere generale sulle varie tipologie di lassativi.

Emollienti: usati per ammorbidire le feci e facilitare l'evacuazione. La paraffina liquida non è raccomandata in quanto può dare reazioni granulomatose a seguito dell'assorbimento di piccole quantità di paraffina liquida, polmonite lipoidea e interferenze con l'assorbimento di vitamine liposolubili.

Lassativi di contatto: aumentano la motilità intestinale e spesso sono causa di crampi addominali; vanno evitati in caso di occlusione intestinale. L'utilizzo prolungato può causare diarrea ed effetti correlati come l'ipopotassemia.

Lassativi di volume: risolvono la stitichezza aumentando la massa fecale, che stimola la peristalsi; l'effetto completo può richiedere alcuni giorni. I lassativi di volume sono in genere utili in pazienti con feci piccole e dure, ma dovrebbero essere utilizzati solo quando non sia possibile aumentare l'introito giornaliero di fibre con l'alimentazione. I lassativi di volume sono utili nella gestione dei pazienti con colostomia, ileostomia, emorroidi, fistole anali, diarrea cronica associata a malattia diverticolare, sindrome dell'intestino irritabile, e come terapia aggiuntiva nella colite ulcerosa.

Lassativi ad azione osmotica: questi farmaci agiscono trattenendo i liquidi nell'intestino con un meccanismo osmotico o modificando la distribuzione dell'acqua nel materiale fecale. I sali di sodio vanno usati con attenzione in quanto, in alcuni soggetti, possono dare ritenzione di sodio e di acqua.

Altri lassativi: glicerolo

Bibliografia:

1. The management of constipation. MeReC Bulletin Volume 14, Number 6 – July 2004.
2. British National Formulary, 49 – March 2005.
3. Prevention of Constipation in the Older Adult Population. Nursing Best Practice Guideline – March 2005.
4. PRODIGY Guidance – Constipation. www.prodigy.nhs.uk/guidance.asp?gt=Constipation (ultimo accesso 27/09/2005).

Allegato 3

Richiesta di prodotti per l'assistenza farmaceutica integrativa per anziani non autosufficienti accolti in strutture residenziali
(da inviare al Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASS di competenza)

Generalità dell'Assistito

Nome e Cognome (ovvero le iniziali, secondo le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali)_____________
____
____

Data di nascita___________ M ☐ F ☐ CF
____

Indirizzo____
____

ASS di residenza
______________________Regione____

Medico curante:____

Diagnosi *(*conforme alle disposizioni regionali per la prescrizione a carico del SSR*):*
____
____
____

formulata in data ____/____/_______ presso la struttura
____

Note*:____
____
____
____
____

Tipologia prodotto	**Quantità**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 203.

Articolo 2545 septiesdecies c.c. - Scioglimento per atto dell'autorità di una società Cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 7 novembre 2005 alla cooperativa «Egosfera.It Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita nè persegue lo scopo mutualistico;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novebre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 26 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa «Egosfera.It Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 18 ottobre 2000 per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1º comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 204.

Articolo 2545, septiesdecies c.c. - Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 26 novembre 2005 alla cooperativa «Las Piccola

soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, dal quale si rileva che la cooperativa stessa risulta inattiva dal mese di ottobre 2000, non perseguendo quindi lo scopo mutualistico nè avendo curato il deposito del bilancio d'esercizio per due anni consecutivi;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 26 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa «Las Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, costituita addì 15 febbraio 2000 per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Monfalcone, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 205.

Legge regionale 26/2001 - Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006, azione 2.1.2. - Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale - settore turismo. Approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 e modificato successivamente con decisione n. C (2004) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3611 del 30 dicembre 2004 di approvazione definitiva del «Documento unico di programmazione Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. Presa d'atto della decisione della Commissione europea CE 4591/2004»;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del

DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000 -2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 ed adottato con propria deliberazione, n. 846 di data 22 marzo 2002, da ultimo modificato ed integrato dal Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 nella seduta del 30 maggio 2005 ed adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1724 del 15 luglio 2005;

RICORDATO che in attuazione del predetto Complemento di Programmazione, con propria deliberazione n. 436 del 4 marzo 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 6 aprile 2005, sono stati approvati i nuovi Bandi per i Settori del Turismo e del Commercio nell'ambito dell'Azione 2.1.2., destinando la quota del 60% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili ai progetti ammissibili nel Settore Turismo pari ad euro 6.053.595,27 per le iniziative localizzate nelle aree Obiettivo 2 ed euro 1.392.206,67 per quelle localizzate nelle zone a Sostegno Transitorio;

VISTA la propria deliberazione n. 2347 del 23 settembre 2005 con la quale sono stati prorogati al 30 novembre 2005 i termini per la conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che i nuovi Bandi dianzi citati hanno fissato al 6 giugno 2005 il termine ultimo per la presentazione delle domande per accedere ai relativi finanziamenti;

VERIFICATE le domande di contributo presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto bando;

RILEVATO che a seguito del procedimento istruttorio, concluso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2347/2005, in conformità ai criteri ed ai punteggi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006, del Complemento di Programmazione e del bando, sono state formulate le graduatorie delle domande di contributo ritenute ammissibili così come definite nell'allegato n. 1 relativo ai progetti ricadenti nelle aree Obiettivo 2 e nell'allegato n. 2 relativo ai progetti che si sviluppano nelle aree in Sostegno Transitorio, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che a seguito del procedimento istruttorio medesimo, espletate le procedure di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, sono state escluse le domande di contributo indicate nell'allegato n. 3, per le motivazioni riportate nello stesso, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'articolo 3, comma 3, della citata legge regionale n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 si provvede tramite il «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

CONSIDERATO che la presente deliberazione., ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26/2001, determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale medesima;

RICHIAMATI i Regolamenti (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001 per la quantificazione del contributo in «de minimis» e rispettivamente in «regime d'aiuto»;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta regionale. n. 3992 di data 25 novembre 2002, - cumulabilità dei contributi concessi a titolo « de minimis »nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 che stabilisce il limite massimo d'aiuto a fronte del medesimo investimento;

RITENUTO, pertanto, necessario che la Direzione centrale attività produttive verifichi il rispetto dei limiti contributivi derivanti sia dall'applicazione del citato Regolamento (CE) 69/2001 per la singola impresa, sia di quanto stabilito nella sopraccitata deliberazione della Giunta regionale 3992/2002 nei casi di cumulo con altre agevolazioni per il medesimo intervento - da applicarsi, ai sensi del punto 1.6 ultimo comma del Bando settore turismo, esclusivamente alle agevolazioni concesse sotto forma di garanzie - successivamente all'approvazione della graduatoria, rettificando conseguentemente i relativi contributi concedibili;

CONSTATATO dai dati contabili esposti nelle suddette Graduatorie (allegati 1 e 2) che la maggior parte delle iniziative ammissibili in area Obiettivo 2 non risultano finanziate, mentre risultano tutte finanziate quelle ricadenti in area Sostegno transitorio con una minore spesa di euro 239.240,98 rispetto alle disponibilità stanziate con la citata deliberazione n. 436/2005;

ATTESO che, ai sensi del punto 4 della citata deliberazione della Giunta regionale 436/2005, le risorse risultate disponibili a seguito dell'accoglimento delle domande del bando settore turismo come sopra quantificate in euro 239.240,98, devono essere trasferite a favore del bando settore commercio, per il quale la dotazione finanziaria è risultata insufficiente, non essendo state finanziate tutte le domande ammissibili in base alla graduatoria approvata con propria deliberazione n. 3229 del 12 dicembre 2005;

ATTESO che, nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse a favore del bando in oggetto a seguito di rinunce, revoche e/o economie delle iniziative già finanziate ovvero nell'eventualità di un rifinanziamento con risorse aggiuntive, è necessario prevedere che la Direzione centrale attività produttive operi direttamente la concessione di contributi alle imprese utilmente collocate nella graduatoria, ma non finanziate nell'ambito della presente deliberazione seguendo l'ordine della graduatoria medesima, ivi compresa l'integrazione dell'ultima iniziativa collocata al n. 39 della graduatoria dei progetti ammessi in area Obiettivo 2 (allegato 1) finanziata parzialmente;

PRESO ATTO che, ai sensi del punto 6.1 del citato bando relativo al settore turismo, il mancato rispetto di uno degli elementi che hanno dato luogo alla priorità nella relativa graduatoria, comporta, a prescindere dalle cause, la ricollocazione nella graduatoria medesima in base al nuovo punteggio con riduzione del 20% del contributo spettante, nonché la revoca del contributo nel caso in cui il mancato rispetto delle priorità comporti una riduzione del punteggio tale che questo risulti inferiore a quello dell'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o al punteggio minimo;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

1. sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi e l'elenco dei progetti non ammessi presentati a valere sul Bando dell'azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale» - settore turismo, approvato con deliberazione della Giunta regionale 436/2005, così come rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 2347/2005, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 6 aprile 2005 e contenuti rispettivamente nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- allegato n. 1 - graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nelle aree obiettivo 2,
- allegato n. 2 - graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nelle aree in sostegno transitorio,
- allegato n. 3 - elenco dei progetti non ammessi a finanziamento in forza delle disposizioni poste dal bando;

2. sono finanziate le iniziative indicate rispettivamente nelle graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento riportate agli allegati n. 1 (progetti ammessi nelle aree Obiettivo 2) e n. 2 (progetti ammessi nelle aree in Sostegno Transitorio) sotto la voce A) «Progetti ammessi finanziati»;

3. la relativa spesa - che ammonta a euro 6.053.595,27 per le aree Obiettivo 2 ed euro 1.152.965,69 per le aree in Sostegno Transitorio - costituisce l'impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001 e fa carico al «Fondo Speciale per l'Obiettivo 2» di cui all'articolo n. 1 della legge regionale 26/2001 ed è suddivisa fra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1444 del 17 giugno 2005;

4. di autorizzare la Direzione centrale attività produttive a concedere i contributi alle imprese utilmente collocate nelle graduatorie di cui agli allegati n. 1 e n. 2, ma non finanziate nell'ambito della presente deliberazione della Giunta regionale, seguendo l'ordine della graduatoria medesima, ivi compresa l'integrazione dell'ultima

iniziativa parzialmente finanziata collocata al n. 39 della graduatoria dei progetti ammessi in area Obiettivo 2 (allegato 1), nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse a favore del bando in oggetto a seguito di rinunce, revoche e/o economie delle iniziative già finanziate ovvero nell'eventualità di un rifinanziamento con risorse aggiuntive;

5. di autorizzare la Direzione centrale attività produttive ad impiegare l'economia finanziaria di euro 239.240,98 accertata rispetto alle disponibilità stanziate con deliberazione della Giunta regionale 436/2005 per le aree in Sostegno transitorio, a favore degli interventi del DOCUP 2000/2006 della medesima azione e ricadenti nelle medesime aree del settore del Commercio ammessi e non finanziati con deliberazione della Giunta regionale n. 3229 del 12 dicembre 2005.

6. il mancato rispetto di uno degli elementi che hanno dato luogo alla priorità nella relativa graduatoria, comporta, a prescindere dalle cause, la ricollocazione nella graduatoria medesima in base al nuovo punteggio con riduzione del 20% del contributo spettante, nonché la revoca nel caso di insufficienza di fondi;

7. il contributo ammissibile per iniziativa indicato negli allegati n. 1 e 2 potrà essere rettificato successivamente sulla base della verifica, da parte della Direzione centrale attività produttive, del cumulo con altre agevolazioni ottenute dalla stessa impresa ed eventualmente a fronte del medesimo intervento in applicazione del Regolamento CE) 69/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n.3992 di data 25 novembre 2002 come indicato in premessa;

8. la presente deliberazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato 1

DOCUP OBIETTIVO 2 2000/2006 - AZIONE 2.1.2. SETTORE TURISMO. AREA OBIETTIVO 2

A) Graduatoria progetti ammessi e finanziati

Prot regione	Data prot	Impresa richiedente	Zona	Località investimento	Contributo	tipo di contributo	Spesa ammessa	Punteggio	N.Grad.
17385	31/5	SRAIDI KARIMA – AMPEZZO (UD)	OB 2	AMPEZZO (UD)	100.000,00	de minimis	202.383,35	22	1
14894	5/5	V.T.E. VILLAGGIO TURISTICO EUROPA SPA - GORIZIA	OB 2 87 3 C	GRADO (GO)	2.060.572,07	REGIME DI AIUTO	9.158.098,12	21	2
17384	31/5	FRAMALICCO MARIA CECILIA – AMPEZZO (UD)	OB 2	AMPEZZO (UD)	89.375,51	de minimis	178.751,02	21	3
17386	31/5	DE LUCA MAURIZIO – AMPEZZO (UD)	OB 2	AMPEZZO (UD)	100.000,00	de minimis	202.882,67	21	4
17706	6/6	TIESSE SAS DI TORTORA SILVA &C – SEQUALS (PN)	OB 2	SEQUALS (PN)	100.000,00	de minimis	250.779,20	20	5
17722	6/6	CORTE MOREA DI TORTORA SALVO FELICE &C SAS -SEQUALS (PN)	OB 2	SEQUALS (PN)	100.000,00	de minimis	256.853,00	20	6
17725	6/6	TONELLO NICOLA – AMPEZZO (UD)	OB 2	AMPEZZO (UD)	100.000,00	de minimis	250.239,66	20	7
17803	6/6	TRES SRL –TOLMEZZO (UD)	OB 2	SEQUALS (PN)	100.000,00	de minimis	289.033,90	20	8
15848	17/5	JUPA SAS DI GARIUP ALESSANDRA &C. - S. LEONARDO (UD)	OB 2	S. LEONARDO (UD)	100.000,00	de minimis	233.208,16	19	9
17383	31/5	ALBERGO DAL CORTESAN SAS - AMPEZZO (UD)	OB 2	AMPEZZO (UD)	100.000,00	de minimis	221.929,25	19	10
17366	3/6	ALBERGO RISTORANTE AI SETTENANI DI REIA ANTONIO DUINO AURISINA (TS)	OB 2	DUINO AURISINA (TS)	158.086,73	REGIME DI AIUTO	702.607,72	19	11

17528	6/6	TRATTORIA TURRI SNC - GORIZIA	OB 2 87 3C	GORIZIA	100.000,00	de minimis	376.996,00	19	**12**
17363	3/6	EUROCAVA SRL - VENTIMIGLIA (IM)	OB 2	TARVISIO (UD)	375.000,00	REGIME DI AIUTO	2.500.000,00	18	**13**
17372	3/6	GELINDO SRL – VIVARO (PN)	OB 2	VIVARO (PN)	100.000,00	de minimis	212.233,88	18	**14**
18190	9/6	STAR SRL UDINE	OB 2	OVARO (UD)	100.000,00	de minimis	259.521,09	18	**15**
17452	6/6	CRUCIL GIOVANNI –SAN PIETRO AL NATISONE (UD)	OB 2	S. LEONARDO (UD)	100.000,00	de minimis	219.961,44	16	**16**
17400	3/6	CROZZOLI MICHELE – TRAMONTI DI SOPRA (PN)	OB 2	TRAMONTI DI SOPRA (PN)	100.000,00	de minimis	244.400,00	15	**17**
18406	9/6	DA-TI SAS DI FABI DAVID & C. - TRIESTE	OB 2 87 3 C	TRIESTE	189.841,05	REGIME DI AIUTO	843.738,00	15	**18**
16986	30/5	CA.PI. SRL - MANIAGO (PN)	OB 2	FRISANCO (PN)	100.000,00	de minimis	417.297,60	14	**19**
17261	1/6	ALBERGO RISTORANTE GARDEL &C SAS - ARTA TERME (UD)	OB2	ARTA TERME (UD)	122.996,03	REGIME DI AIUTO	819.973,54	14	**20**
17596	6/6	S.I. GE.A. SRL - TOLMEZZO (UD)	OB 2	AMARO (UD)	100.000,00	de minimis	205.700,00	14	**21**
18173	9/6	LIUSSI RENZO -TARCENTO (UD)	OB 2	TARCENTO (UD)	100.000,00	de minimis	356.863,79	14	**22**
18402	9/6	SIMONETTI LUIGINA - ZUGLIO (UD)	OB 2	ZUGLIO (UD)	100.000,00	de minimis	295.440,51	14	**23**
18708	13/6	ANTICA CORTE SAS – TRAMONTI DI SOTTO (PN)	OB 2	TRAMONTI DI SOTTO (PN)	100.000,00	de minimis	242.138,40	14	**24**
15817	17/5	PARADISO SRL – NIMIS (UD)	OB 2	NIMIS (UD)	100.000,00	de minimis	291.493,96	13	**25**

16102	19/5	VALLEVERDE SAS DI DE CILLIA GIOVANNI BATTISTA &C– TARVISIO (UD)	OB 2	TARVISIO (UD)	62.844,85	de minimis	125.689,71	13	**26**
17103	26/5	NODALE MICHELA - SUTRIO (UD)	OB 2	SUTRIO (UD)	100.000,00	de minimis	207.126,54	13	**27**
17367	3/6	TRATTORIA DEVETAK A. &C. SNC – SAVOGNA D'ISONZO (GO)	OB 2 87 3 C	SAVOGNA D'ISONZO (GO)	97.556,74	de minimis	414.000,00	13	**28**
17549	6/6	FRATELLI BANDIERA DI CINZIA PIELI &C SNC – FORNI DI SOPRA (UD)	OB 2	FORNI DI SOPRA (UD)	12.975,72	de minimis	25.951,44	13	**29**
17594	6/6	CESCUTTI GABRIELLA - PAULARO (UD)	OB 2	PAULARO (UD)	100.000,00	de minimis	203.953,37	13	**30**
17723	6/6	TERRE ALTE SAS – CHIONS (PN)	OB 2	VITO D'ASIO (PN)	100.000,00	de minimis	247.200,00	13	**31**
17806	8/6	MOLFETTA FEDERICA –PALUZZA (UD)	OB 2	SUTRIO (UD)	100.000,00	de minimis	248.218,53	13	**32**
18186	8/6	SPANGARO NICOLA – AMPEZZO (UD)	OB 2	AMPEZZO (UD)	83.674,71	de minimis	167.349,42	13	**33**
18183	9/6	SPANGARO MAURIZIO – AMPEZZO (UD)	OB 2	AMPEZZO (UD)	70.937,12	de minimis	141.874,24	13	**34**
18399	9/6	DIELLE SRL - GEMONA DEL FRIULI (UD)	OB 2	GEMONA DEL FRIULI (UD)	100.000,00	de minimis	399.850,00	13	**35**
18200	10/6	LOCANDA VAL ARZINO SAS DI KATLANE LISA &C - VITO D'ASIO (PN)	OB 2	VITO D'ASIO (PN)	100.000,00	de minimis	276.958,81	13	**36**
16358	23/5	ALBERGO BELVEDERE DI DELLE CASE SILVA &C SAS - SEQUALS (PN)	OB 2	SEQUALS (PN)	100.000,00	de minimis	205.242,00	12	**37**
17131	30/5	STRAULINO JODI - SUTRIO (UD)	OB 2	SUTRIO (UD)	100.000,00	de minimis	331.009,54	12	**38**
17253	1/6	ALBERGO RISTORANTE SALON SAS - ARTA TERME (UD)	OB 2	ARTA TERME (UD)	29.734,74	de minimis ***	87.000,00	12	**39**
		TOTALE			**6.053.595,27**		**22.313.947,86**		

*** = progetto parzialmente finanziato rispetto al contributo spettante di euro 43.500,00

DOCUP OBIETTIVO 2 2000/2006 - SETTORE TURISMO AZIONE 2.1.2. AREA OBIETTIVO 2

B) Graduatoria progetti ammessi e non finanziati per carenza di risorse

Prot regione	Data prot	Impresa richiedente	Zona	Località investimento	Contributo	tipo di contributo	Spesa ammessa	Punteggio	N.Grad.
17501	6/6	BUZZI CECILIA - MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)	OB 2	MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)	98.466,00	de minimis	451.717,19	12	40
17537	6/6	CAR. FIL. SRL -FORNI DI SOPRA (UD)	OB 2	FORNI DI SOPRA (UD)	100.000,00	de minimis	236.721,20	12	41
17688	6/6	EUROPA DI PADOVAN ENZO SNC AQUILEIA (UD)	OB 2 87 3 C	GRADO (GO)	97.470,00	REGIME DI AIUTO	433.200,00	12	42
17689	6/6	ALBERGO RISTORANTE LA SIRENETTA DI ORLANDO NIVES &C SNC – MONFALCONE (GO)	OB 2	MONFALCONE (GO)	100.000,00	de minimis	294.356,70	12	43
17716	6/6	QUAGLIA LORIS - SUTRIO (UD)	OB 2	SUTRIO (UD)	100.000,00	de minimis	224.747,46	12	44
17717	6/6	QUAGLIA ROBERTO – SUTRIO (UD)	OB 2	SUTRIO (UD)	100.000,00	de minimis	224.747,46	12	45
17733	6/6	ROSY HOUSE DI STUCCHI MARIA ROSARIA LAUCO (UD)	OB 2	LAUCO (UD)	100.000,00	de minimis	239.321,00	12	46
17731	7/6	LEGHISSA IN LAURITANO LUCIANA - DUINO AURISINA 8TS)	OB 2 87 3C	DUINO AURISINA (TS)	144.689,32	REGIME DI AIUTO	643.063,68	12	47
18388	9/6	MARGHERITA SAS - SAURIS (UD)	OB 2	SAURIS (UD)	40.000,00	de minimis	80.000,00	12	48
18202	10/6	CASSUTTI PAOLA - UDINE	OB 2	LAUCO (UD)	43.000,00	de minimis	86.000,00	12	49
18207	10/6	BEAUTY STAR SRL -UDINE	OB 2	OVARO (UD)	45.291,15	de minimis	90.582,31	12	50

18281	13/6	MATIZ MARIO – TARVISIO (UD)	OB 2	TARVISIO (UD)	100.000,00	de minimis	203.109,83	12	**51**
17264	1/6	HOTEL POSTA SAS - FORNI DI SOPRA (UD)	OB 2	FORNI DI SOPRA (UD)	100.000,00	de minimis	249.633,80	11	**52**
17396	3/6	DI RONCO ROSARIO – SUTRIO (UD)	OB 2	SUTRIO (UD)	100.000,00	de minimis	236.823,94	11	**53**
17397	3/6	DI RONCO BASILIO - MIRANO (VE)	OB 2	SUTRIO (UD)	100.000,00	de minimis	220.528,40	11	**54**
17398	3/6	DI RONCO ANTON GIULIO – SUTRIO (UD)	OB 2	SUTRIO (UD)	100.000,00	de minimis	226.501,91	11	**55**
17399	3/6	TINOR MARIO – BARCIS (PN)	OB 2	BARCIS (PN)	100.000,00	de minimis	205.000,00	11	**56**
17548	6/6	ALBERGO BELLAVISTA DI P.G. DE INFANTI &C SAS – RAVASCLETTO (UD)	OB 2	RAVASCLETTO (UD)	100.000,00	de minimis	246.716,16	11	**57**
17597	6/6	PITTIS FABRIZIO - S. GIORGIO DI NOGARO (UD)	OB 2 87 3C	S. GIORGIO DI NOGARO (UD)	96.129,78	REGIME DI AIUTO	427.243,51	11	**58**
18198	8/6	LUCIANO FANTINEL SRL – UDINE	OB 2 87 3C	GRADO (GO)	18.805,82	de minimis	37.611,64	11	**59**
18176	9/6	ALLE TROTE SAS DI FABRIS ANNA &C. SUTRIO (UD)	OB 2	SUTRIO (UD)	57.128,74	de minimis	114.257,49	11	**60**
16775	24/5	PIO LAURA - TARVISIO (UD)	OB 2	TARVISIO (UD)	23.327,37	de minimis	46.654,74	10	**61**
17552	6/6	ALBERGO AL BENVENUTO DI TONDO RENZO & C SAS - TOLMEZZO (UD)	OB 2	TOLMEZZO (UD)	100.000,00	de minimis	215.136,78	10	**62**
17809	6/6	ALBERGO OLIVO DI COPETTI GABRIELLA – CAVAZZO CARNICO (UD)	OB 2	CAVAZZO CARNICO (UD)	12.411,10	de minimis	24.822,20	10	**63**

18178	7/6	FINMARE SRL- REANA DEL ROJALE (UD)	OB 2 87 3C	MUGGIA (TS)	41.519,36	de minimis	83.038,72	10	**64**
18401	9/6	RIFUGIO AL COCUL DI NODALE PASQUALINO &C SNC SUTRIO (UD)	OB2	SUTRIO (UD)	100.000,00	de minimis	241.852,57	10	**65**
18565	10/6	SOLE & MARE SRL – GRADO (GO)	OB 2 87 3C	GRADO (GO)	100.000,00	de minimis	213.466,00	10	**66**
18713	13/6	ALBERGO MIRAMONTI DI MERLO FERNANDA - ARTA TERME (UD)	OB 2	ARTA TERME (UD)	97.666,40	de minimis	195.332,80	10	**67**
17390	3/6	ALBERGO ALLA TROTA DI SPECOGNA CARLO PULFERO (UD)	OB 2	PULFERO (UD)	43.503,42	de minimis	87.006,85	9	**68**
17562	6/6	ALBERGO WULFENIA DI BOLZAN ELIA & FEDRIGO LIVIO SNC PONTEBBA (UD)	OB 2	PONTEBBA (UD)	32.085,88	de minimis	64.171,76	9	**69**
17584	6/6	IMMOBILIARE SAISERA SRL - MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)	OB 2	MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)	49.973,97	de minimis	99.947,94	9	**70**
17677	6/6	KOPAC SAS DI KOPAC SONIA &C SAS TARVISIO (UD)	OB2	TARVISIO (UD)	70.089,82	de minimis	140.179,65	9	**71**
17728	6/6	HOTEL NEVADA SNC DI NEVADA SRL TARVISIO (UD)	OB 2	TARVISIO (UD)	80.400,00	de minimis	277.353,64	9	**72**
18112	9/6	ZUCCHIATTI ANNA – COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD)	OB 2	LAUCO (UD)	100.000,00	de minimis	256.133,25	9	**73**
18168	9/6	GIARLE MICHELA - ARTA TERME (UD)	OB 2	ARTA TERME (UD)	100.000,00	de minimis	213.728,29	9	**74**
18710	13/6	AMBRIABELLA DI LUIGI SCANDOLO &C SAS – UDINE	OB 2 87 3C	GRADO	607.041,22	REGIME DI AIUTO	2.697.961,00	9	**75**
17491	6/6	PIAZZA ADRIANA – BORDANO (UD)	OB 2	BORDANO (UD)	99.838,00	de minimis	274.800,00	8	**76**

17494	6/6	LUCA HOUSE DI NODALE LUCA - LAUCO	OB 2	LAUCO (UD)	58.912,41	de minimis	117.824,82	8	**77**
17498	6/6	SANREMO SRL –GRADO (GO)	OB 2 87 3C	GRADO (GO)	85.000,00	de minimis	170.000,00	8	**78**
17500	6/6	ALMACOLLE STEFANIA &C. SNC - CAVASSO NUOVO (PN)	OB 2	CAVASSO NUOVO (PN)	89.500,00	de minimis	179.000,00	8	**79**
17551	6/6	AL FOGOLAR SAS DI BOSCARDIN MANUELA &C - VERZEGNIS (UD)	OB 2	VERZEGNIS (UD)	100.000,00	de minimis	250.000,00	8	**80**
17802	6/6	MUSER DENNYS - PALUZZA (UD)	OB 2	PALUZZA (UD)	100.000,00	de minimis	202.450,00	8	**81**
17810	6/6	TENUTA PRIMERO SRL - BOLZANO	OB 2 87 3C	GRADO (GO)	100.000,00	de minimis	659.028,22	8	**82**
17726	7/6	PITTIN MARCO - UDINE	OB 2	OVARO (UD)	92.229,51	de minimis	184.459,03	8	**83**
18189	9/6	GRANDI ALBERGHI DELL'ADRIATICO SRL GRADO (GO)	OB 2 87 3C	GRADO (GO)	406.075,00	REGIME DI AIUTO	2.195.000,00	8	**84**
18296	9/6	HOTEL PARK OASI –ARTA TERME (UD)	OB 2	ARTA TERME (UD)	100.000,00	de minimis	230.000,00	8	**85**
18392	9/6	EUROHOTEL MANIAGO DI BALDI ANGELO SNC - MANIAGO	OB2	MANIAGO (PN)	100.000,00	de minimis	210.000,00	8	**86**
18398	9/6	SKUMAUTZ ERIKA –TARVISIO (UD)	OB 2	TARVISIO (UD)	57.516,21	de minimis	115.032,42	8	**87**
18703	13/6	CASANI LORETTA – GEMONA DEL FRIULI (UD)	OB2	ARTA TERME (UD)	75.902,85	de minimis	151.805,70	8	**88**
17441	6/6	LAGUNA BLU SERVIZI PER IL DIPORTO SAS - GRADO (GO)	OB 2 87 3C	GRADO (GO)	36.810,00	de minimis	73.620,00	7	**89**

17442	6/6	DEL REGNO ARMANDO - FORNI AVOLTRI (UD)	OB 2	FORNI AVOLTRI (UD)	47.072,62	de minimis	94.145,24	7	**90**
17490	6/6	GASPARINI PAOLO E GASPARINI FRANCO - BARCIS (PN)	OB 2	BARCIS (PN)	100.000,00	de minimis	200.000,00	7	**91**
17559	6/6	EDELHOF SRL - ROMA	OB 2	TARVISIO (UD)	100.000,00	de minimis	215.000,00	7	**92**
17801	6/6	VALBRUNESE DI STEFANI RENZO &C SAS – MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)	OB2	MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)	33.129,00	de minimis	66.258,00	7	**93**
17779	8/6	LA CARAVELLA SAS – STARANZANO (GO)	OB 2	STARANZANO (GO)	99.644,00	de minimis	399.460,00	7	**94**
18129	9/6	STRAULINO CATJA – SUTRIO - (UD)	OB 2	SUTRIO (UD)	64.339,78	de minimis	128.679,57	7	**95**
18405	9/6	GERUSSI RAFFAELLA &C SNC - ARTEGNA (UD)	OB 2	ARTEGNA (UD)	100.000,00	de minimis	417.128,00	7	**96**
17807	6/6	MESCHNIK MICHELE – TARVISIO	OB 2	TARVISIO (UD)	94.094,32	de minimis	361.228,33	6	**97**
		TOTALE ***			**5.539.063,05**		**16.923.589,20**		

*** = risorse necessarie a completamento di tutto il Programma pari ad euro 5.552.828,31
(euro 5.539.063,05 più euro 13.765,26 per l'intervento posizionato al n. 39)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato 2

OBIETTIVO 2 2000/2006 - AZIONE 2.1.2. SETTORE TURISMO. AREA SOSTEGNO TRANSITORIO

A) Graduatoria progetti ammessi e finanziati

Prot regione	Data prot	Impresa richiedente	Zona	Località investimento	Contributo	tipo di contributo	Spesa ammessa	punteggio	N.GRAD.
18161	9/6	VACANZE CRAGNOLINI DI CRAGNOLINI GIANNI - TOLMEZZO (UD)	S.T.	TOLMEZZO (UD)	100.000,00	de minimis	237.237,59	14	1
17534	6/6	MILADINOVIC BRANKA - DUINO AURISINA (TS)	S.T.	DUINO AURISINA (TS)	100.000,00	de minimis	223.450,00	13	2
18181	9/6	AZZURRA SRL - GEMONA DEL FRIULI (UD)	S.T.	MAGNANO IN RIVIERA (UD)	100.000,00	de minimis	207.490,37	12	3
18987	9/6	STEFY HOUSE DI CATTARINUSSI STEFANIA - FORNI AVOLTRI (UD)	S.T.	TOLMEZZO (UD)	100.000,00	de minimis	218.925,70	12	4
17268	1/6	OASI DI PETAZZO FRANCESCO SNC - POCENIA (UD)	S.T.	POCENIA (UD)	100.000,00	de minimis	229.683,62	11	5
17468	6/6	PROGETTO TURISMO DUINO SAS - DUINO AURISINA (TS)	S.T.	DUINO AURISINA (TS)	100.000,00	de minimis	241.000,00	10	6
17504	6/6	JULIENNE DI MIOTTO SILVANA – SAS	S.T.	ARBA (PN)	100.000,00	de minimis	294.400,00	10	7
17808	8/6	TARANTINI ELIANA – PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)	S.T.	PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)	86.002,00	de minimis	172.004,00	10	8
18116	9/6	CORRADO PEZZICARI - DUINO AURISINA (TS)	S.T.	DUINO AURISINA (TS)	100.000,00	de minimis	251.751,25	10	9
17530	6/6	KARIS SNC DI GIULIANO E MARY KARIS - S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)	S.T.	S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)	64.866,99	de minimis	275.480,96	9	10
18206	8/6	TRATTORIA LOCANDA AI TRE AMICI DI TIRELLI MANLIO &C SAS - MORTEGLIANO	S.T.	MORTEGLIANO (UD)	115.932,51	REGIME DI AIUTO	772.883,44	9	11
17365	3/6	LOCANDA DA MENIA DI ZUCCOLO DIEGO – TORREANO (UD)	S.T.	TORREANO (UD)	35.000,00	de minimis	70.000,00	8	12
18185	9/6	CETTUL LEDA & OTTOCENTO FABIO SNC - GEMONA DEL FRIULI (UD)	S.T.	GEMONA DEL FRIULI (UD)	51.164,19	de minimis	139.839,93	8	13
		TOTALE ***			1.152.965,69		3.334.146,86		

***=rispetto al totale delle risorse disponibili (euro 1.392.206,67 risulta un'economia di euro 239.240,98

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato 3

DOCUP OBIETTIVO 2 2000/2006 - AZIONE 2.1.2. SETTORE TURISMO

Elenco progetti non ammessi

Prot regione	data 2005	Impresa richiedente	Zona	Località investimento	Motivazione sintetica
16980	27/5	EXCELSIOR SRL – MONFALCONE (GO)	OB 2 87 3C	MONFALCONE (GO)	Non raggiunge il punteggio minimo previsto dal punto 2.2 del Bando
17527	6/6	LIPA SRL – TRIESTE	OB 2 87 3C	BASOVIZZA (TS)	Rinuncia
17532	6/6	S.TE.MA. SNC DI SAMEC MARTINA E STEFANO-MUGGIA (TS)	OB 2 87 3C	MUGGIA (TS)	Non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando
17579	6/6	FEDRIGO LIVIO - PONTEBBA (UD)	OB 2	PONTEBBA (UD)	Non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando e non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando
17587	6/6	HOTEL INTERNATIONAL DI MIGLIORE SALVATORE &C SAS - TARVISIO (UD)	OB 2	TARVISIO (UD)	Non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando e non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando
17729	6/6	DE CAL EMMA – ERTO E CASSO (PN)	OB 2	ERTO E CASSO (PN)	Iniziativa non conforme alla L.r. 2/2002 e non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando
17800	6/6	HOTEL SERVICE 2000 SRL TARVISIO (UD)	OB 2	TARVISIO	Non raggiunge il punteggio minimo previsto dal punto 2.2 del Bando
17804	6/6	FUTURA DI SCHNEIDER VINICIO &C SAS -SAURIS (UD)	OB 2	SAURIS (UD)	Non raggiunge il punteggio minimo previsto dal punto 2.2. del Bando
17805	6/6	CELIS SRL – BARCIS (UD)	OB 2	BARCIS (PN)	Non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando e non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando

18316	8/6	GIERRE SAS DI GRAVA RENZO & CLAUT (PN)	OB 2	CLAUT (PN)	Non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando e non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando
18119	9/6	RESTAURANT SILIADE DI GERCOLET SILVIO DOBERDO' DEL LAGO (GO)	OB 2 87 3C	DOBERDO' DEL LAGO (GO)	Non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando
18122	9/6	MISA SAS – SAURIS (UD)	OB 2	SAURIS (UD)	Non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando
18125	9/6	GOLLINO GIANCARLO - PONTEBBA (UD)	OB 2	PONTEBBA (UD)	Rinuncia
18139	9/6	FRESCHI PATRIZIA TARVISIO (UD)	OB 2	TARVISIO (UD)	Documentazione largamente incompleta
18141	9/6	EDELWEISS DI FERIGO MAURIZIO &C SNC - FORNI DI SOPRA (UD)	OB 2	FORNI DI SOPRA (UD)	Non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando e non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando
18188	9/6	FONTI SOLFOROSE ANDUINS SRL VITO D'ASIO (PN)	OB 2	VITO D'ASIO (PN)	Documentazione integrativa richiesta non pervenuta
18387	9/6	ALBERGO DURANNO DI GIACOMINI MARIA GRAZIA CIMOLAIS (PN)	OB2	CIMOLAIS (UD)	Documentazione integrativa richiesta non pervenuta
18390	9/6	MAGNUS SRL - GEMONA DEL FRIULI (UD)	OB 2	SAURIS (UD)	Non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando e non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando
18403	9/6	SG PEGASUS SRL - FORNI DI SOPRA (UD)	OB 2	FORNI DI SOPRA (UD)	Documentazione integrativa richiesta non pervenuta
18407	9/6	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC COOP UDINE	OB 2	COMEGLIANS (UD)	Non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando e non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando

18408	9/6	ALBERGO CENTRALE DI CORADAZZI WALLY &C SAS - FORNI DI SOPRA	OB 2	FORNI DI SOPRA (UD)	Rinuncia
18409	9/6	PORTOMARAN SOC. COOP MARANO LAGUNARE (UD)	OB 2	MARANO LAGUNARE (UD)	Manca la disponibilità dell'area
18412	9/6	ASSOCIAZIONE MURIALDO ONLUS -PADOVA	OB 2	PALUZZA (UD)	Non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.1. del Bando
18195	10/6	MUSER BARBACETTO GIORGINA MARIA PALUZZA (UD)	OB 2	PALUZZA (UD)	Documentazione largamente incompleta
18706	13/6	ZAMPIERI LUCA –GEMONA DEL FRIULI (UD)	OB 2	GEMONA DEL FRIULI	Manca la disponibilità dell'immobile
18719	13/6	ALBERGO ROMA DI STROILI ELIO &C. SAS TOLMEZZO (UD)	OB 2	TOLMEZZO	Non rientra nelle tipologie previste dal punto 1.3. del Bando e non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.5. del Bando
18942	17/6	KLANJSCEK KATJA –GORIZIA	OB 2 87 3C	GORIZIA (GO)	Non raggiunge il punteggio minimo previsto dal punto 2.2. del Bando

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 206.

Legge regionale 2/2002, articolo 116 - Promozione di un corso di formazione professionale per guide turistiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo» ed in particolare l'articolo 113, il quale prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sia subordinato al superamento di un esame di idoneità;

VISTO l'articolo 114 della sopra citata legge regionale, il quale prevede tra i requisiti di ammissione all'esame d'idoneità alla professione di guida turistica il possesso dell'attestato di frequenza a specifici corsi professionali la cui durata non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;

VISTO l'articolo 116, comma 1, della sopra citata legge regionale, il quale prevede che i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale o gli istituti professionali di stato per i servizi turistici riconosciuti;

VISTO l'articolo 116, comma 2, della sopra citata legge regionale, il quale prevede che le materie oggetto di insegnamento siano determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2;

VISTO inoltre l'articolo 135 della sopra citata legge regionale, il quale prevede che annualmente la Giunta regionale predisponga l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e disponga all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla medesima legge ;

TENUTO CONTO del fatto che una rilevante parte degli iscritti all'albo regionale delle guide turistiche non esercita effettivamente l'attività professionale, della carenza di guide turistiche operanti in regione e della necessità di potenziare e qualificare l'offerta turistica regionale;

CONSIDERATO il buon andamento del corso promosso con delibera della Giunta regionale n. 1573 del 6 luglio 2005 in corso di svolgimento presso la sede di Trieste dell'E.N.A.I.P. del Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che, conseguentemente alle norme indicate in precedenza, si è già provveduto ad invitare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a presentare un programma di formazione per guide turistiche con nota Prot. 27416/2004/TUR;

VISTI i programmi precedentemente proposti dall'Associazione Guide e Accompagnatori Turistici Autorizzati del FriuliVenezia Giulia - A.G.A.TA Prot. 29220/2004/TUR e dalla Nord-Est Guide Prot. 22997/2004/TUR;

VALUTATO infine il programma precedentemente proposto dall'E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia in partnership con le sopra citate associazioni di categoria Prot.15845/2005/TUR;

RITENUTO OPPORTUNO promuovere un ulteriore specifico corso di formazione professionale per guide turistiche;

CONSIDERATO che, sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti corsi, con lo stanziamento disponibile per l'anno 2006 e 2007 del bilancio di previsione di spesa del 2006 può essere organizzato - anche attraverso idonea tassa di iscrizione - il corso in argomento, al quale possono partecipare non più di venticinque aspiranti al fine di garantire la migliore efficacia formativa del corso stesso con il finanziamento regionale previsto in euro 70.000,00 (settantamila/00);

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire entro l'anno l'avvio del corso, individuare le materie dei corsi stessi, rinviando ad un'ulteriore successiva deliberazione la determinazione della composizione della Commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dell'esame;

SENTITE le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTO lo Statuto d'autonomia;

RICHIAMATA la legge regionale 2/2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di promuovere per l'anno accademico 2006-2007, un corso di formazione professionale per guide turistiche;

2. di stabilire il numero massimo di partecipanti in 25 unità;

3. di subordinare l'accesso al corso ad una prova di preselezione consistente in:

a) una prova scritta avente ad oggetto un test di cultura generale con particolare riguardo alla Regione Friuli Venezia Giulia e un test psicoattitudinale;

b) una prova orale avente ad oggetto l'ottima conoscenza di due lingue straniere, un colloquio di cultura generale e un colloquio psicoattitudinale;

c) una valutazione del curriculum vitae e studiorum;

4. di prevedere che il corso di formazione per guide turistiche abbia ad oggetto le seguenti materie:

a) Storia (con particolare riguardo al Friuli Venezia Giulia);

b) Geografia, topografia e geomorfologia del Friuli Venezia Giulia;

c) Storia dell'arte (con particolare riguardo al Friuli Venezia Giulia);

d) Letteratura del Friuli Venezia Giulia;

e) Economia del Friuli Venezia Giulia;

f) Prodotti tipici ed enogastronomia del Friuli Venezia Giulia;

g) Legislazione e organizzazione turistica del Friuli Venezia Giulia;

h) Psicologia del turismo;

i) Terminologia tecnica, terminologia turistica e terminologia relativa alla storia dell'arte nelle principali lingue dell'Unione europea;

j) Visite guidate ai siti naturalistici, artistici, storici e di interesse turistico del Friuli Venezia Giulia ;

5. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 207

Articolo 2545 septiesdecies c.c. - Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

ATTESO che dall'esame della visura camerale acquisita in atti si evince che la cooperativa «M.B. Piccola soc coop. a r.l.» con sede in Zoppola, ha curato solo il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2000;

VISTA altresì la nota prot. n. 37538/PROD/COOP di data 15 dicembre 2005 della Direzione centrale attività produttive, con cui, stante l'irreperibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la conseguente impossibilità di sottoporre a revisione l'ente, si notiziavano i soci della summenzionata cooperativa dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 2545-septiesdecies c.c., in osservanza anche del disposto di cui alla circolare di data 4 agosto 2005 del Ministero delle attività produttive;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 26 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa «M.B. Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Zoppola, costituita addì 6 ottobre 1999 per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 208.

Obiettivo 2 - misura 4.3.1. - Realizzazione e miglioramento infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico. Integrazione graduatoria di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2518/2005, con specificazione singoli beneficiati attuatori e conferma ammissione a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999 di data 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 che approva il Documento Unico di Programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo all'Obiettivo 2, periodo 2000-2006, modificato successivamente con decisione n. C (2004) 4591 di data 19 novembre 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3611 del 30 dicembre 2004 di approvazione definitiva

del «Documento Unico di Programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. Presa d'atto della decisione della Commissione europea CE 4591/2004»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta di data 26 febbraio 2002, e adottato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con propria deliberazione della Giunta regionale n. 846 di data 22 marzo 2002, da ultimo modificato ed integrato (versione n. 11 di data 30 maggio 2005) dal Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 nella seduta di data 30 maggio 2005 ed adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1724 di data 15 luglio 2005;

VISTO il nuovo piano finanziario analitico per misura/azione/sottoazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1444 di data 17 giugno 2005, in sostituzione del piano finanziario allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale 197/2005;

VISTO il Regolamento della Commissione delle Comunità Europee (CE) n. 448/2004 che disciplina l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea che disciplina le azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la legge regionale n. 26 di data 27 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della citata legge regionale n. 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

VISTA la convenzione stipulata in data 10 giugno 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A. per la gestione del «Fondo speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006»;

ATTESO che il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, nell'ambito dell'Asse 4 «Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato nella montagna marginale», prevede la Misura 4.3 «Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna», ed in particolare l'Azione 4.3.1. «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico»;

ATTESO che il Complemento di Programmazione individua quale struttura amministrativa responsabile dell'attuazione dell'azione 4.3.1 il Servizio Sostegno e promozione comparto turistico della Direzione centrale attività produttive;

RICHIAMATO il bando per l'accesso ai finanziamenti per l'Azione 4.3.1. «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico» del Documento unico di programmazione dell'Obiettivo 2 2000-2006 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato, con i relativi allegati, con la deliberazione della Giunta regionale n. 317 di data 18 febbraio 2005;

ATTESO che al bando di cui trattasi sono state assegnate risorse complessive per interventi in aree Obiettivo 2 pari a 4.465.131,94 euro al netto della quota di compartecipazione degli enti pubblici beneficiari, di cui 2.387.131,94 euro a valere sul piano finanziario del programma e 2.078.000,00 euro a valere sul P.A.R., piano aggiuntivo regionale, stanziato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3345 di data 6 dicembre 2004;

VISTO l'articolo 3 comma 3, della citata legge regionale n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure ed azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP e determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1 di cui alla citata legge regionale n. 26/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2518 di data 7 ottobre 2005 con cui è stata approvata, a seguito di istruttoria e verifica di ammissibilità formale nonché assegnazione dei punteggi ai sensi della lettera L) del bando di cui sopra, la graduatoria definitiva - secondo l'ordine decrescente di punteggio - a valere sul bando di cui trattasi per l'Azione 4.3.1., riportata quale parte integrante nell'allegato n. 1 alla deliberazione stessa;

ATTESO che la disponibilità di risorse finanziarie del bando - pari a complessivi 4.465.131,94 euro al netto della quota di compartecipazione degli enti pubblici beneficiari - è risultata sufficiente a coprire e ad

ammettere a finanziamento le prime quattro domande di contributo di cui alla graduatoria definitiva riportata, quale parte integrante, nell'allegato 1 alla delibera stessa, per un ammontare complessivo di 4.283.442,20 euro a titolo di contributo e di 6.983.399,84 euro a titolo di spesa ammissibile, come di seguito indicato:

- Posizione n. 1, punti 80: progetto integrato presentato dal capofila Comunità Montana della Carnia per la realizzazione di piste ciclabili.
  - Altri enti locali interessati dal progetto: Comuni di Arta Terme, Sutrio, Cercivento, Paluzza e Treppo Carnico.
  - Spesa ammissibile: 1.800.000,00 euro.
  - Finanziamento concesso: 1.250.000,00 euro.
  - Cofinanziamento del beneficiario: 550.000,00 euro.
- Posizione n. 2, punti 79,25: progetto integrato presentato dal capofila Comune di Verzegnis per la realizzazione di piste ciclabili e sentieristica.
  - Altri enti locali interessati dal progetto: Comuni di Clauzetto, Tramonti di Sopra, Tramonti Sotto, Preone, Socchieve e Vito d'Asio.
  - Spesa ammissibile: 1.390.433,17 euro.
  - Finanziamento concesso: 1.098,442,20 euro.
  - Cofinanziamento del beneficiario: 291.990,97 euro.
- Posizione n. 3, punti 77: progetto integrato presentato dal capofila Comune di Claut per la realizzazione di piste ciclabili e relative attrezzature.
  - Altri enti locali interessati dal progetto: Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais ed Erto e Casso.
  - Spesa ammissibile: 1.500.000,00 euro.
  - Finanziamento concesso: 1.185.000,00 euro.
  - Cofinanziamento del beneficiario: 315.000,00 euro.
- Posizione n. 4, punti 75: progetto integrato presentato dal capofila Provincia di Udine per la realizzazione della pista ciclabile Alpe Adria Tronco «C».
  - Altri enti locali interessati dal progetto: Comuni di Tarvisio, Malborghetto/Valbruna, e Pontebba.
  - Spesa ammissibile: 2.292.966,67 euro.
  - Finanziamento concesso: 750.000,00 euro.
  - Cofinanziamento del beneficiario: 1.542.966,67 euro.

CONSIDERATO che il bando di cui trattasi, per l'accesso ai finanziamenti per l'Azione 4.3.1. «Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico», prevede, al punto C) «Modalità degli aiuti», paragrafo n. 3, che «[...] beneficiario finale dei progetti finanziati nell'ambito del presente bando sono gli enti locali che realizzano gli interventi previsti dal progetto stesso. Nel caso di progetti integrati realizzati da più enti locali, ognuno di questi ultimi dovrà garantire, per la propria parte progettuale, il cofinanziamento del 21%» ed al paragrafo n. 7 del punto medesimo che «Per i progetti integrati in cui la realizzazione delle opere fa carico ai singoli comuni competenti per territorio, il finanziamento è concesso direttamente a questi ultimi»;

RITENUTO di integrare la graduatoria approvata con la citata deliberazione della Giunta regionale 2518/2005 relativamente alle prime quattro domande di contributo ammesse a finanziamento, confermando l'ammontare complessivo di 4.283.442,20 euro a titolo di finanziamento ed evidenziando, nell'ambito di ciascun progetto integrato, i singoli enti locali realizzatori diretti della propria parte progettuale nonché i relativi singoli finanziamenti e cofinanziamenti;

RITENUTO di approvare la graduatoria così integrata riportata nell'allegato 1, quale parte integrante della

presente deliberazione, relativa alle prime quattro domande di contributo ammesse a finanziamento, con la specificazione, nell'ambito di ciascun progetto integrato, dei singoli enti locali realizzatori diretti della propria parte progettuale nonché dei relativi singoli finanziamenti e cofinanziamenti, dando atto che, per i progetti integrati in cui la realizzazione delle opere fa carico ai singoli comuni competenti per territorio, il finanziamento è concesso direttamente a questi ultimi e che gli enti medesimi garantiscono, per la propria parte progettuale, il cofinanziamento di almeno il 21% della spesa ammissibile;

CONSIDERATO inoltre che la spesa di 4.283.442,20 euro a titolo di contributo, così definita e suddivisa nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 2518/2005:

- 2.348.442,20 euro per le aree Obiettivo 2, a valere sul piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, esclusa la quota di compartecipazione degli enti pubblici beneficiari ammontante a 841.990,97 euro;
- 1.935.000,00 euro per le aree Obiettivo 2, a valere sulle risorse del Fondo P.A.R., esclusa la quota di compartecipazione degli enti pubblici beneficiari ammontante a 1.857.966,67,

non subisce variazioni nel suo ammontare complessivo e viene pertanto confermata quale impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 26/2001 che fa carico al «Fondo Speciale per l'obiettivo 2» di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 26/2001 ed è inoltre suddivisa tra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, altri enti pubblici) ed i fondi P.A.R. stanziati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3345 di data 6 dicembre 2004, in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 1444/2005;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione del DOCUP;

SU PROPOSTA dell'assessore alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la graduatoria così integrata riportata nell'allegato 1, quale parte integrante della presente deliberazione, relativa alle prime quattro domande di contributo ammesse a finanziamento, con la specificazione, nell'ambito di ciascun progetto integrato, dei singoli enti locali realizzatori diretti della propria parte progettuale nonché dei relativi singoli finanziamenti e cofinanziamenti, dando atto che, per i progetti integrati in cui la realizzazione delle opere fa carico ai singoli comuni competenti per territorio, il finanziamento è concesso direttamente a questi ultimi e che gli enti medesimi garantiscono, per la propria parte progettuale, il cofinanziamento di almeno il 21% della spesa ammissibile;

2. di confermare l'ammissione a finanziamento - relativamente alle disponibilità previste dal bando in oggetto pari a complessivi 4.465.131,94 euro (di cui 2.387.131.94 euro a valere sul piano finanziario del programma e 2.078.000,00 euro a valere sul P.A.R., piano aggiuntivo regionale) al netto della quota di compartecipazione degli enti pubblici - delle prime quattro domande di contributo di cui alla graduatoria integrata riportata nel sopraccitato allegato 1, per un ammontare complessivo di 4.283.442,20 euro a titolo di finanziamento e di 6.983.399,84 euro a titolo di spesa ammissibile;

3. di dare atto che la spesa di 4.283.442,20 euro a titolo di finanziamento, così come definita e suddivisa nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 2518/2005, non subisce variazioni nel suo ammontare complessivo e viene pertanto confermata quale impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 26/2001 che fa carico al «Fondo Speciale per l'Obiettivo 2» di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 26/2001 ed è inoltre suddivisa tra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, altri enti pubblici) ed i fondi P.A.R. stanziati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3345 di data 6 dicembre 2004, in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 1444/2005;

4. di autorizzare il Direttore del Servizio sostegno e promozione comparto turistico della Direzione centrale attività produttive ad adottare, successivamente agli adempimenti amministrativi e tecnici previsti ed ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale n. 26/2001, i provvedimenti di concessione dei finan-

ziamenti, compresi quelli di rideterminazione o revoca, e ad adottare le relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A., relativamente ai progetti ammessi a finanziamento;

5. la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione del DOCUP.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

OBIETTIVO 2 - AZIONE 4.3.1 - PROGETTI INTEGRATI AMMESSI A FINANZIAMENTO - BENEFICIARI FINALI PROGETTI INTEGRATI

POS.	P.TI	ENTE PROPONENTE E TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO PROGETTO INTEGRATO E SPESA AMMISSIBILE COMPLESSIVA	BENEFICIARIO FINALE DELL'INTERVENTO	ENTI LOCALI INTERESSATI DALL'INTERVENTO	SPESA AMMISSIBILE EURO	FINANZIAM. DOCUP OB. 2 EURO	COFINANZIAM. A CARICO BENEFICIARIO FINALE EURO
1	80	Comunità Montana della Carnia [Piste ciclabili]	Viabilità ciclabile "Arta Terme-Treppo Carnico" nei comuni di Arta Terme, Sutrio, Cercivento, Paluzza e Treppo Carnico **[1.800.000,00 euro] [Finanziam. fondi Docup]**	Comunità Montana della Carnia	Comune di Arta Terme	1.800.000,00	1.250.000,00	550.000,00
					Comune di Sutrio			
					Comune di Cercivento			
					Comune di Paluzza			
					Comune di Treppo Carnico			
2	79,25	Comune di Verzegnis [Piste ciclabili e sentieristica]	"Gli itinerari ritrovati" **[1.390.433,17 euro] [Finanziam. fondi Docup]**	Comune di Verzegnis	Comune di Verzegnis	830.433,17	656.042,20	174.390,97
					Comune di Preone			
					Comune di Socchieve			
					Comune di Vito d'Asio			
				Comune di Tramonti di Sopra	Comune di Tramonti di Sopra	200.000,00	158.000,00	42.000,00
				Comune di Tramonti di Sotto	Comune di Tramonti di Sotto	200.000,00	158.000,00	42.000,00
				Comune di Clauzetto	Comune di Clauzetto	160.000,00	126.400,00	33.600,00
3	77	Comune di Claut [Piste ciclabili]	Potenziamento piste ciclabili e attrezzature collegate **[1.500.000,00 euro] [Finanziam. fondi P.A.R.]**	Comune di Claut	Comune di Claut	270.000,00	213.300,00	56.700,00
				Comune di Andreis	Comune di Andreis	100.000,00	79.000,00	21.000,00
				Comune di Barcis	Comune di Barcis	400.000,00	316.000,00	84.000,00
				Comune di Cimolais	Comune di Cimolais	330.000,00	260.700,00	69.300,00
				Comune di Erto e Casso	Casso	400.000,00	316.000,00	84.000,00
4	75	Provincia di Udine [Pista ciclabile]	Viabilità ciclabile del medio e alto Friuli "Alpe Adria" Tronco C **[2.292.966,67 euro] [Finanziam. fondi P.A.R.]**	Provincia di Udine	Tarvisio	2.292.966,67	750.000,00	1.542.966,67
					Pontebba			
					Malborghetto/ Valbruna			
					TOTALE:	**6.983.399,84**	**4.283.442,20**	**2.699.957,64**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 209.

Articolo 2545 septiesdecies c.c. - Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 2336 di data 23 settembre 2005, con cui la cooperativa «Nord Est Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. ed il dott. Sebastiano Cristaldi, con studio in Trieste, Via Giulia n. 29, ne veniva nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi;

VISTA vieppiù la relazione di data 12 dicembre 2005, sub prot. n. 37015/PROD7COOP di data 12 dicembre 2005, del predetto commissario governativo da cui si evince che la cooperativa stessa non persegue lo scopo mutualistico, né risulta in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, né ha curato il deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi, né ha compiuto atti di gestione;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dall'organo della procedura, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 26 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa «Nord Est Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 10 luglio 2001 per rogito notaio avv. Giovanni Pisapia di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 210.

Articolo 2545 septiesdecies c.c. - Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 26 settembre 2005 alla cooperativa «Obit Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Fiume Veneto, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non persegue lo scopo mutualistico, non ha curato il deposito del bilancio d'esercizio per due anni consecutivi né ha compiuto atti di gestione;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 26 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa «Obit Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Fiume Veneto, costituita addì 22 dicembre 2000 per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 211.

Articolo 2545 septiesdecies c.c. - Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 15 dicembre 2005 alla cooperativa «Seadays Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non persegue lo scopo mutualistico, non avendo inoltre né curato il deposito del bilancio d'esercizio per due anni consecutivi né compiuto atti di gestione;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 26 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

– di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa «Seadays Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 2 maggio 2000 per rogito notaio dott. Giuliano Chersi di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 212.

Articolo 2545 septiesdecies c.c. - Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 23 novembre 2005 alla cooperativa «Stirio Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non è in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita, non avendo inoltre né curato il deposito del bilancio d'esercizio per due anni consecutivi né compiuto atti di gestione;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a)

dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 26 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

– di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa «Stirio Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, costituita addì 26 settembre 2001 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 217

Legge regionale 18/2005, Titolo III, Capo II. Indirizzi in materia di definizione e modalità di attività delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 36, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in base al quale la Regione, al fine di favorire l'integrazione lavorativa delle persone disabili, sostiene l'utilizzo per i medesimi di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo;

VISTO l'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, in base al quale la Giunta regionale, al fine di garantire omogeneità e assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, definisce le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui all'articolo 36, comma 2, sopra richiamato, nonché le relative spese ammissibili a finanziamento;

RITENUTO di utilizzare, per l'attivazione dei percorsi di inserimento lavorativo per le persone disabili, le somme stanziate dalla Regione che alimentano i Fondi provinciali per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera d) della legge regionale 18/2005;

VISTI gli «Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che gli indirizzi di cui sopra sono stati elaborati all'esito della collaborazione fra gli uffici

della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e della Direzione centrale salute e protezione sociale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, gli «Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

INDICE

PREMESSA

La Regione Friuli Venezia Giulia ha storicamente riconosciuto ed assunto l'importanza di favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili, promuovendo, negli anni, politiche che hanno voluto affrontare, mediante una continua evoluzione legislativa, le problematiche inerenti a tale complessa attività.

Il percorso di produzione normativa a livello regionale si è sviluppato in maniera sempre più specifica rispetto ai mutamenti del quadro sociale di riferimento e della normativa nazionale in materia a partire dai primi anni 80.

La complessità del processo di inserimento lavorativo viene affrontata in modo organico con la legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17. Nella constatazione che l'integrazione nel mondo del lavoro - pur prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e sostenuta dalle previsioni delle normative regionali - era nei fatti realizzata in forma notevolmente ridotta, è stato ritenuto che un'attività più strutturata in relazione al raggiungimento dei risultati potesse permettere - attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di mediazione - la realizzazione dell'obiettivo finale, cioè l'assunzione della persona disabile, creando in tal modo un flusso di inserimenti lavorativi significativi sul piano della qualità, della quantità e della continuità.

La legge infatti ha previsto nel suo articolato quattro strumenti di mediazione che, seppur finalizzati all'inserimento lavorativo, hanno obiettivi specifici correlati alla tipologia e al grado di disabilità delle persone che ne fruiscono; obiettivi che vanno dallo sviluppo dell'autonomia, delle capacità relazionali e di assunzione del ruolo lavorativo, al potenziamento delle capacità produttive, all'inserimento vero e proprio. Viene poi evidenziato che tali strumenti possono essere propriamente usati solo da personale qualificato operante in appositi servizi: è stata pertanto prevista la costituzione dei Servizi per l'inserimento lavorativo (S.I.L.).

L'applicazione della legge regionale 17/1994 ha dimostrato l'importanza e l'efficacia di un metodo che si fondi sull'approccio globale alla persona disabile e sulla continuità d'intervento fra la fase propedeutico-formativa e la fase dell'inserimento lavorativo vero e proprio, continuità che deve essere garantita anche attraverso i servizi dedicati.

A distanza di più di un decennio dalla sua approvazione, ed a seguito dell'emanazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», si rende tuttavia indispensabile la riconfigurazione del sistema soprattutto per quanto attiene ai raccordi interistituzionali complessivi con il sistema del collocamento e delle politiche attive del lavoro.

In tale ottica si inserisce quindi la nuova normativa in materia (legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro») che nell'abrogare la legge regionale 17/1994 riconfigura il sistema dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili, colloca gli interventi per la loro occupazione all'interno delle politiche del lavoro rivolte alla generalità della popolazione e sostiene

l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

Alla luce delle numerose modifiche e sollecitazioni culturali, contestuali, normative realizzatesi negli ultimi anni ed alla diversificazione della tipologia dei beneficiari finali degli interventi, si prevede la rivisitazione della metodologia, degli strumenti e dei percorsi attraverso cui è possibile promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili. In particolare la riforma normativa prevede l'utilizzo di percorsi personalizzati d'integrazione lavorativa (articolo 36 legge regionale 18/2005), nonché percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e inserimenti socio-lavorativi (legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Integrazione dei servizi degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate», articolo 14 ter).

Il nuovo assetto che si prefigura vede dunque coprotagonisti due diversi sistemi - lavoro e protezione sociale - con approcci ed obiettivi unitari.

Al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi che la recente evoluzione normativa si prefigge è quindi necessario:

- rielaborare l'esperienza maturata nel campo dell'integrazione lavorativa delle persone disabili negli ultimi dieci anni alla luce delle modifiche contestuali e legislative derivate in modo particolare dall'approvazione della legge 68/1999 e della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- ridefinire la metodologia d'intervento e gli strumenti in relazione alle modifiche legislative regionali in materia di politiche attive del lavoro e socio-sanitarie (legge regionale 18/2005, legge regionale 41/1996 e successive modifiche, legge regionale 17 agosto 2004, n. 23);
- ricollocare i servizi di inserimento lavorativo (S.I.L.) istituiti ai sensi della legge regionale 17/1994 all'interno della rete dei servizi preposti da una parte alle attività di supporto socio-educativo e, dall'altra, all'attività di collocamento mirato in una logica di sistema integrato.

1. Il Contesto attuale

1.1 Il sistema valoriale

La lunga esperienza maturata nel territorio regionale in materia di inserimento lavorativo di persone disabili e, in particolare, la presenza di servizi dedicati (S.I.L.) ha consentito l'emersione di un sistema di valori che, in questi anni, hanno sorretto e orientato le azioni degli operatori impegnati nel settore.

Si può aggiungere che l'integrazione lavorativa di persone in condizione di disabilità richiama anche la complessità che evocano i due protagonisti principali di questa azione: il mondo del lavoro e la persona disabile.

Entrambe queste «categorie» non sono neutre e normalmente suscitano alleanze, diffidenze, immagini e rappresentazioni che in ogni caso chiamano in causa il sistema valoriale di chi interagisce con esse.

In una visione psicosociale, riferita allo specifico dell'attività professionale, il termine «valore» rappresenta la sintesi di tutto ciò «che un individuo considera importante e giusto». I valori sono un movente primario rispetto alla percezione della realtà, ai giudizi, alle decisioni e ai comportamenti in ordine alle scelte professionali.

In questa logica il sistema valoriale influenza in modo determinante la rappresentazione che ciascuno si forma del proprio lavoro. Questa immagine influirà a cascata sugli atteggiamenti, cioè sul modo in cui ci si dispone verso l'attività professionale, e tutto ciò determinerà conseguenze sui comportamenti professionali, che sono poi la parte evidente di questo processo.

Questo sistema valoriale, oggi ampiamente condiviso si fonda su alcuni elementi che si richiamano brevemente.

1.1.1 Il valore dell'integrazione

L'integrazione della persona disabile nel contesto sociale attraverso l'inserimento al lavoro può essere considerato al tempo stesso l'obiettivo e il valore fondamentale che ha orientato e orienta le politiche regiona-

li in materia. In questa logica perseguire il valore dell'integrazione significa innanzitutto consentire alla persona disabile di percepirsi come utile e valorizzata all'interno di un ruolo produttivo svolto in un normale contesto di lavoro.

Il valore dell'integrazione è quindi da intendersi sia come un «fine» da raggiungere ma anche come un «mezzo» poiché l'integrazione si raggiunge solo sperimentando percorsi di reale inserimento nei contesti lavorativi. Si tratta di contrastare una visione assistenzialistica centrata più su un teorico «benessere» della persona disabile, piuttosto che su un suo reale inserimento sociale.

Il valore dell'integrazione non fa riferimento solo alla persona disabile inserita al lavoro ma è da collegarsi in modo più ampio all'integrazione del suo percorso e all'integrazione dei servizi che questo percorso debbono sostenere.

Si può infine affermare che tale valore dell'integrazione viene assunto anche come uno degli indicatori della qualità della vita delle persone disabili pur senza sottovalutare le numerose criticità che ogni percorso di integrazione inevitabilmente porta con sé.

1.1.2 Il valore della persona

È noto a tutti come l'organizzazione sociale abbia bisogno di creare categorie rassicuranti intorno a fenomeni che possono creare inquietudini, apprensioni e quindi incertezze nei comportamenti da adottare.

Intorno al tema della disabilità si sono create spesso categorie e immagini che, attraverso stereotipi e pregiudizi, hanno sortito l'effetto di una profonda svalorizzazione delle capacità di queste persone e della loro immagine sociale.

Le attività di inserimento al lavoro messe in atto in Regione, hanno, per contro, fortemente contribuito all'affermazione di una visione antropologica della persona disabile consentendo di spostare l'attenzione dalle «parti malate» alle «parti sane» e da una riabilitazione spesso senza fine ad una abilitazione verso i ruoli sociali.

Il valore della «persona» acquista in questa logica il suo significato più originale cioè quello di «maschera» che ciascuno indossa per interpretare i diversi ruoli che la vita presenta.

In questa prospettiva, assumere il valore della «persona», ha significato contribuire a modificare la rappresentazione sociale del disabile consentendo di porre attenzione ai bisogni di normalità affettiva, educativa, esperienziale e di ruolo sociale che ciascuna persona presenta.

Il valore della persona trova la sua più completa qualificazione all'interno di un sistema che anche, e soprattutto, nell'area della disabilità non trascuri un approccio di genere. Ciò al fine di garantire le pari opportunità e superare le discriminazioni tra uomini e donne.

1.1.3 Il valore dell'economicità

Sempre più spesso il tema delle risorse economiche limitate attraversa la vita dei servizi. L'economicità intesa come risparmio delle risorse pubbliche può essere vista come un feticcio oppure come una sfida.

L'attuazione della legge regionale 17/1994 ha dimostrato che progetti efficaci di inserimento lavorativo possono essere anche poco costosi e comunque significativamente meno onerosi di interventi attuati in una logica protettiva e assistenziale.

Peraltro, per quanto possibile, l'obiettivo finale dei percorsi di integrazione lavorativa è l'assunzione e quindi la completa autonomia, anche economica, delle persone disabili.

1.1.4 Il valore del lavoro di rete

Di fronte all'aumento della complessità e della trasversalità dei bisogni assumere il lavoro di rete come un valore consente di «fare sistema» abbandonando l'autoreferenzialità, la tentazione all'autosufficienza, l'eccessivo orgoglio per le proprie prerogative istituzionali.

Il valore del lavoro di rete facilita il lavoro per progetti e amplia la possibilità di accesso a conoscenze,

esperienze ed opportunità aumentando così la competitività dei sistemi territoriali locali.

2. Il sistema delle risorse e dei servizi per l'integrazione lavorativa

L'integrazione lavorativa delle persone disabili richiede un approccio integrato e di sistema che coinvolga e stimoli l'apporto dell'insieme dei servizi e delle istituzioni presenti sul territorio, afferenti all'area degli interventi e dei servizi sociali e sanitari, del lavoro e dei servizi educativi e formativi.

Il raggiungimento di un obiettivo così complesso, richiede impegno sinergico sia a livello politico-istituzionale sia a livello tecnico-operativo. Ciò al fine di prefigurare un sistema capace di individuare modalità di integrazione tra gli strumenti di programmazione, di coordinamento e di snodo funzionale - organizzativo, atti a realizzare percorsi di inserimento lavorativo capaci di garantire l'inclusione anche di persone con disabilità complessa.

All'interno del Titolo III, Capo II, della legge regionale n. 18/2005 è più volte richiamato il concetto di «raccordo» tra le diverse istituzioni ed i diversi servizi che intervengono nell'«attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili».

Il sistema così definito è connotato da elementi di forte complessità e da esigenze di interdipendenza operativa, in quanto fa riferimento ad una pluralità di risorse tecniche appartenenti a istituzioni ed ad aree funzionali diversificate (di carattere programmatorio-gestionale, sanitario, sociale, economico-produttivo) connotate da codici interpretativi, valutativi ed operativo-gestionali diversi, non automaticamente decodificabili nelle specifiche operatività dei vari attori coinvolti.

2.1 Risorse istituzionali, territoriali e tecniche

Si considerano risorse istituzionali:

- l'Amministrazione Regionale, con funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro (articolo 2 legge regionale 18/2005) e con funzioni di programmazione coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali;
- l'Amministrazione Provinciale, con funzioni in materia di politica attiva del lavoro, collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego, conciliazione delle controversie di lavoro, attuazione, per quanto di competenza, del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro locale (articolo 7 legge regionale 18/2005);
- le Amministrazioni Comunali con funzioni di programmazione locale, coordinamento e attuazione degli interventi per sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa delle persone disabili.

Si considerano risorse tecniche:

- i Centri per l'Impiego e Comitato tecnico (articolo 21 e articolo 38 legge regionale 18/2005);
- i Servizi di Integrazione lavorativa (SIL) (articolo 14 bis legge regionale 41/1996);
- il Servizio Sociale dei Comuni; (legge regionale 10 maggio 1988, n. 33, legge regionale 19 novembre 1996, n. 49);
- gli Enti Gestori dei Servizi per l'handicap (legge regionale 41/1996);
- i servizi socio/sanitari specialistici e loro organismi (Dipartimento di salute mentale, Dipartimenti per le Dipendenze, Servizi dedicati dei distretti, Servizi ospedalieri);
- i servizi scolastici e formativi.

In questo contesto il S.I.L. si colloca come «servizio-ponte» tra il sistema dei servizi socio-sanitari ed il sistema dei servizi per il collocamento, garantendo l'uscita da percorsi connotati più in termini assistenziali per quelle persone per le quali è possibile pronosticare prassi di integrazione lavorativa.

Si considerano risorse del territorio:

- i disabili e loro associazioni;
- il mondo produttivo, inteso come l'insieme di aziende pubbliche e private, profit e no profit, e relative associazioni di categoria;
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori, intese anche nel loro ruolo di promotori di un clima relazionale positivo a supporto di una reale integrazione del lavoratore disabile nel contesto lavorativo.

2.2 La rete per l'integrazione lavorativa

2.2.1 I livelli di responsabilità del sistema per l'integrazione lavorativa

La Regione, al fine di favorire l'integrazione fra le politiche attive del lavoro, quella della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento e le politiche sociali, provvede ad attuare il raccordo fra il sistema integrato degli interventi di protezione sociale e degli interventi di politica attiva del lavoro.

La Provincia, nell'esercizio del proprio ruolo di coordinamento e programmazione, svolge una funzione primaria di garanzia dell'unitarietà di governo del sistema a livello locale. Nella sua attività di programmazione si raccorda con gli altri strumenti di programmazione territoriale, quali i Piani di Zona ed i Programmi attuativi territoriali, concordando le modalità formali per definire le collaborazioni necessarie al governo del sistema tecnico istituzionale (accordi di programma/protocolli d'intesa/convenzioni).

Il sistema programmatorio trova i propri momenti di ricomposizione istituzionale nelle Sottocommissioni provinciali per il diritto al lavoro dei disabili costituite nell'ambito delle Commissioni provinciali (articolo 8 legge regionale 18/2005), come organo tecnico/politico di concertazione e consultazione dei servizi tecnici e delle parti sociali e nell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale (articolo 40, legge regionale n. 49/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 23/2004.) come organo di governo delle politiche locali in materia di programmazione integrata di servizi e interventi sociali.

2.2.2 Gli organismi di integrazione lavorativa

Si considerano organismi di snodo tecnico-funzionale della rete dei soggetti coinvolti nel processo di integrazione lavorativa:

- l'equipe multidisciplinare (articolo 8 legge regionale 41/1996) con funzioni di valutazione congiunta delle persone disabili e garante dell'elaborazione di un progetto di vita unitario;
- la Commissione di Accertamento della Disabilità (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4, come integrato dall'articolo 1, comma 4, legge 68/1999) afferente alle Aziende per i Servizi Sanitari, la cui innovativa funzione è di accertare il diritto ad usufruire dei benefici previsti dal collocamento mirato, ed individuare in positivo le capacità/potenzialità della persona disabile indicando le fattispecie possibili del collocamento mirato o dei percorsi alternativi;
- il Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 38, legge regionale 18/2005) il quale, oltre a concorrere alla progettazione delle linee di intervento provinciali per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili, esamina la situazione dei soggetti certificati dalla Commissione di Accertamento della Disabilità, attivando le risorse territoriali per gli interventi ritenuti necessari e interagendo con la stessa.

2.3 Procedure di attivazione dei percorsi di integrazione lavorativa

L'attivazione dei percorsi di integrazione lavorativa avviene attraverso due canali preferenziali:

- il primo fa riferimento all'equipe multidisciplinare, ovvero all'U.V.D. (Unità di Valutazione Distrettuale), integrata da una rappresentanza del S.I.L., dove si attua la valutazione congiunta sulla opportunità di attivare percorsi di formazione e di inclusione sociale previsti dall'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996;
- il secondo è riconducibile al Comitato Tecnico che, anche in base alle certificazione disposta dalla Commissione per l'accertamento della disabilità e dopo aver attuato la valutazione di competenza, qualora individui la necessità dell'intervento del Servizi territoriali specialistici per la mediazione, attiva i canali necessari all'invio della persona interessata al Servizio stesso.

2.4 Coordinamento tecnico regionale

In considerazione della complessità delle azioni di sistema prefigurate, nonché della diversificazione delle caratteristiche dei sistemi locali, e al fine di garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, si ritiene opportuno prevedere un coordinamento tecnico di livello regionale. con - in particolare - compiti di:

- monitoraggio e valutazione complessiva dei diversi strumenti volti a perseguire l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro (percorsi di inserimento lavorativo - articolo 36, comma 2, legge regionale 18/2005), dei percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e progetti per l'inserimento (articolo 14, ter legge regionale 41/1996) e delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili (articolo 11, legge 68/1999), con particolare riguardo alle modalità di raccordo tra gli stessi ad alla «ricaduta» sui beneficiari finali;
- monitoraggio e valutazione complessiva delle convenzioni finalizzate all'inserimento mirato (articolo 38, comma 1, lettera d), legge regionale 18/2005);
- definizione e aggiornamento delle linee guida operative dei S.I.L.;
- elaborazione delle tematiche inerenti all'integrazione lavorativa in linea con gli aggiornamenti normativi e le dinamiche del mercato del lavoro;
- promozione di attività di formazione comune per gli operatori impegnati nei diversi organismi che interagiscono nel sistema: equipe multidisciplinare (articolo 8 legge regionale 41/1996), Commissione di accertamento della disabilità (articolo 4, legge 104/1992, come integrato dall'articolo 1, comma 4 legge 68/1999), Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili (articolo 38, legge regionale 18/2005).

Il coordinamento tecnico, composto da rappresentanti dei S.I.L., rappresentanti delle amministrazioni provinciali, rappresentanti della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e rappresentanti della Direzione Centrale Salute e Protezione sociale, è istituito con decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale, d'intesa con il Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca. Con decreto istitutivo saranno definiti l'esatta composizione nonché le modalità di funzionamento del coordinamento tecnico e le modalità di raccordo con gli altri attori che interagiscono nel sistema (cfr. § 2.1).

2.5 Il modello regionale di attivazione dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa

Il quadro di riferimento sin qui evidenziato se da una parte mette in luce che gli strumenti attivati per promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili devono essere il frutto di un lavoro di rete che coinvolge, in modo particolare i servizi del lavoro e i servizi della mediazione, nel contempo, delineando le necessarie demarcazioni tra i livelli di interventi, evidenzia la necessità di ricollocare tali strumenti negli ambiti più appropriati.

Il modello regionale che quindi si delinea, riconduce i percorsi che evidenziano la possibilità di attivare fasi che attengono all'integrazione lavorativa vera e propria nei canali operativi del collocamento mirato ponendo la persona disabile in un circuito «normale» di incontro domanda/offerta di lavoro (articolo 36, comma 2, legge 18/2005), e mantiene gli interventi propedeutici all'inserimento lavorativo nell'ambito del sistema della protezione sociale (articolo 14 ter, legge regionale 41/1996).

Tenuto ben presente che il percorso che la persona disabile intraprende fa riferimento all'individuo nella sua globalità e si pone in un continuum di interventi con caratteristiche di estrema flessibilità, che non necessariamente seguono modalità di attivazione lineari e rigidamente consequenziali, bisogna prevedere una forte governabilità a livello istituzionale al fine di non creare frammentazione, ma garantire l'unitarietà dei due sistemi, quello del lavoro e quello della protezione sociale.

Pertanto, al fine di assicurare sintonia tra i due sistemi, il modello delineato prevede l'attivazione del tavolo di coordinamento tecnico regionale.

Il documento che segue attiene esclusivamente alle tipologie dei percorsi personalizzati relativi all'integrazione lavorativa vera e propria (articolo 36, comma 2, legge regionale 18/2005).

3. Definizione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa

3.1 Finalità

Il presente atto definisce le tipologie dei percorsi e degli strumenti attraverso i quali si sviluppano i proget-

ti personalizzati di integrazione lavorativa realizzati in funzione dei bisogni delle persone disabili e definisce i criteri e le modalità di attivazione degli stessi.

I percorsi e gli strumenti vengono gestiti in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione, al lavoro e alla piena integrazione delle persone disabili, al fine di assicurare la coerenza necessaria per la realizzazione del progetto di vita della persona.

I percorsi descritti, così come precisato nella parte introduttiva, attengono esclusivamente alle fasi relative all'integrazione lavorativa vera e propria.

3.2 Percorsi e strumenti

3.2.1 Tirocinio di formazione in situazione/ Sviluppo competenze

Il Tirocinio di formazione in situazione/Sviluppo competenze è destinato alle persone disabili collocabili in contesti lavorativi normali e si pone quali obiettivi:

- acquisizione di competenze professionali idonee ad un successivo inserimento a pieno titolo nel mondo del lavoro;
- consolidamento delle abilità e delle capacità di socializzazione lavorativa necessarie per un inserimento definitivo nel sistema produttivo.

Il Tirocinio di formazione in situazione/Sviluppo competenze si attua attraverso la realizzazione di uno o più tirocini, diversificati nel tempo e di crescente complessità ed impegno, in normali ambienti di lavoro, con una durata massima pari a 36 mesi complessivi e può articolarsi ed essere sviluppato in una logica di gradualità dell'impegno da un minimo di 20 ore ad un massimo di 35 ore settimanali.

3.2.2 Tirocinio di formazione in situazione/Assunzione

Il Tirocinio di formazione in situazione/Assunzione è un percorso di tirocinio finalizzato all'assunzione e rappresenta la fase in cui si realizza il passaggio tra il momento prettamente formativo e propedeutico all'integrazione lavorativa ed il progetto personalizzato di integrazione lavorativa vera e propria.

Il Tirocinio di formazione in situazione/Assunzione persegue l'obiettivo del definitivo consolidamento di una adeguata capacità relazionale e lavorativa in riferimento allo svolgimento delle mansioni individuate.

Questo percorso è finalizzato all'assunzione della persona disabile, e permette al datore di lavoro presso cui si svolge il tirocinio di computare il tirocinante nella quota d'obbligo, prevista dalla legge 68/1999.

Il Tirocinio di formazione in situazione/Assunzione si svolge in normali ambienti di lavoro, ha una durata compresa tra i 3 ed i 6 mesi ed è rinnovabile una sola volta per comprovate esigenze, e può articolarsi in un impegno settimanale che farà riferimento al contratto di settore ed al contratto individuale di assunzione successivo.

3.3. Destinatari

I percorsi personalizzati di integrazione lavorativa sono destinati alle persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Attivazione dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa

4.1 Modalità attuative

L'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa compete alle Province. A tal fine, esse possono anche avvalersi dei Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge 41/1996.

Le Province che si avvalgono dei Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge 41/1996 sottoscrivono con i medesimi apposite convenzioni nelle quali vengono definite:

- le modalità attuative dei percorsi personalizzati;
- le modalità di approvazione dei percorsi personalizzati;
- le modalità di rendicontazione da parte dei Servizi di integrazione lavorativa:
- i criteri di erogazione delle risorse.

4.2 Spese ammissibili

Il Tirocinio di formazione in situazione/Sviluppo competenze, prevede un premio di incentivazione per la persona disabile pari a euro 2 orari, pagati sulla base della effettiva frequenza.

Il Tirocinio di formazione in situazione/Assunzione prevede un premio di incentivazione per la persona disabile pari ad euro 310 mensili e forfetari. Le eventuali assenze non giustificate vengono sottratte in 30esimi in riferimento all'importo mensile forfetario.

Per le persone disabili che sperimentano i percorsi di tirocinio sopra descritti è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto.

Vengono, inoltre, coperte le eventuali spese di mensa, previa certificazione delle stesse.

La copertura assicurativa I.N.A.I.L. e R.C.T. è a carico dei soggetti che attivano tali percorsi.

Gli importi degli strumenti descritti vengono aggiornati annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.

4.3 Rendicontazione

Le Province rendicontano alla Regione gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

5. Monitoraggio

Le Province, al 31 luglio ed al 31 gennaio di ogni anno, inviano alla Regione una relazione in ordine agli interventi finanziati ed ai risultati ottenuti, rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno, con particolare riferimento al numero dei progetti ammessi al finanziamento.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 228.

Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE «Habitat» e direttiva 79/409/CEE Uccelli individuazione sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale: IT3340006 Carso Triestino e Goriziano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) con la quale viene costituita la rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario.

VISTA la direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) che prevede la classificazione di zone di protezione speciale ai fini della conservazione delle specie di uccelli selvatici nel territorio europeo;

VISTO l'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE che stabilisce che la rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

VISTA la decisione 97/266 della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente l'adozione del formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con il quale l'Italia recepisce le citate direttive e gli obblighi da esse derivanti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 di data 25 febbraio 2000 che recepisce i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002, che stabilisce indirizzi applicativi in merito alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/2D/2004/18175 di data 24 giugno 2004, con la quale si comunica, in relazione all'imminente predisposizione dell'elenco dei SIC della regione biogeografica continentale, che la Commissione considera l'habitat 8310 «grotte non ancora sfruttate a livello turistico» insufficientemente rappresentato per l'Italia ed in particolare nel Carso triestino;

VISTA la decisione della Commissione del 7 dicembre 2004 che stabilisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che la decisione di cui al comma precedente prevede che l'elenco sia rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri, con riferimento ad alcuni tipi di habitat e specie precisati nell'allegato 2 alla decisione stessa;

VISTO l'allegato 2 alla decisione di cui ai commi precedenti, che riporta un elenco di specie ed habitat per i quali gli Stati membri non hanno proposto un numero sufficiente di siti a norma della direttiva 92/43/CEE;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 18 febbraio 2005 che individua tra l'altro, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE «Uccelli», la zona di protezione speciale IT3341001 «Carso»;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/6575 di data 16 marzo 2005, con la quale si invita la Regione Friuli Venezia Giulia a convertire la ZPS IT3341001 in sito di tipo «C», inserendo in un unico formulario i dati relativi agli habitat ed alle specie di entrambe le direttive comunitarie interessate («Habitat» ed «Uccelli») ed individuando inoltre come SIC le aree Palude delle Mucille ed Aurisina Cave-Gabrovizza al fine di risolvere le carenze riscontrate nella decisione di cui ai commi precedenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 18554 del 25 marzo 2005, che reca l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, che deve essere completato sulla base di ulteriori proposte da parte dell'Italia per gli habitat e le specie indicati negli allegati II e III;

VERIFICATO che l'allegato II al decreto di cui al comma precedente presenta l'habitat 8310 «grotte non ancora sfruttate a livello turistico» come habitat per il quale la Commissione non può concludere che la rete sia completa in Italia;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/18772 di data 21 luglio 2005, con la quale si informa, tra l'altro, che la Commissione europea ha stabilito che gli Stati membri possono procedere a modifiche della banca dati dei SIC e trasmetterle alla Commissione entro il 30 aprile 2006 e che entro la medesima data dovranno essere risolte le insufficienze nell'individuazione di SIC per determinate specie o habitat;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/19494 di data 28 luglio 2005, con la quale si ribadisce che entro aprile 2006 gli Stati membri dovranno colmare le lacune

per quegli habitat e specie per i quali la rete Natura 2000 non può ritenersi completa e si invita la Regione Friuli Venezia Giulia a dare riscontro a quanto rappresentato entro la fine di gennaio 2006, evidenziando che la mancata risoluzione delle insufficienze comporterà l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/33731 di data 29 dicembre 2005, con la quale si evidenzia che la mancata risoluzione delle insufficienze comporterà l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e si invita la Regione ad un sollecito riscontro;

PRESO ATTO che nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risulta insufficientemente rappresentato, nell'ambito dei siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, l'habitat 8310 «grotte non ancora sfruttate a livello turistico»;

CONSTATATO che con la designazione della ZPS IT3341001 «Carso», una parte dell'insufficienza relativa all'inclusione nella rete Natura 2000 dell'habitat 8310 «grotte non ancora sfruttate a livello turistico» può essere considerata risolta, ma che a tal fine si rende necessario la trasformazione in SIC delle aree comprese nella ZPS;

CONSTATATO che, anche a seguito dell'individuazione come SIC dell'area della ZPS IT3341001 «Carso», permangono delle insufficienze nella designazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia dell'habitat citato, che, se mantenute, comporterebbero l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, come rilevato dalle citate note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

RITENUTO pertanto di dare completa attuazione agli obblighi derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE individuando, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, un sito di importanza comunitaria denominato «Carso triestino e goriziano» comprendente le aree già classificate come ZPS IT3341001 «Carso», nonché le ulteriori aree segnalate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio come idonee alla risoluzione delle insufficienze segnalate dalla Commissione;

RITENUTO opportuno incorporare all'interno del sito di importanza comunitaria di cui al comma precedente gli esistenti SIC territorialmente interessati, ancorchè solo parzialmente, dall'attuale ZPS «Carso» al fine della costituzione di un'unica area di tutela, univocamente denominata, in sostituzione delle sette denominazioni precedenti;

VISTI gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e stampata in scala 1:25.000 e le schede tecniche redatte in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 dicembre 1996, relativi all'individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340006 «Carso triestino e goriziano», coincidente con zona di protezione speciale;

VERIFICATO che la perimetrazione di cui al comma precedente comprende tutte le aree segnalate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di risolvere le insufficienze nella designazione dell'habitat 8310 «grotte non ancora sfruttate a livello turistico», di cui alla decisione della Commissione del 7 dicembre 2004;

PRESO ATTO che l'individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340001 «Carso triestino e goriziano» comporta la contestuale eliminazione formale dei SIC IT3330003 Laghi di Doberdò e Pietrarossa, IT3330004 Foce del Timavo, IT3340001 Falesie di Duino, IT3340003 Monte Hermada, IT3340002 Monte Lanaro, IT3340005 Monte Orsario, IT3340004 Val Rosandra e Monte Cocusso, nonché della ZPS IT3341001 «Carso»;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e

dell'articolo 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE «Uccelli», il sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 «Carso triestino e goriziano», identificato dalla mappa del sito digitalizzata su CTRN (tavole 1 e 2 in scala 1:25.000) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 dicembre 1996;

2) di dare atto che l'area individuata al comma precedente entra a far parte delle rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e che pertanto è soggetta agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003;

3) di disporre conseguentemente l'applicazione nell'area così individuata, nelle more dell'emanazione di una più compiuta normativa regionale in materia, di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002;

4) di dare atto che l'individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340006 «Carso triestino e goriziano» comporta la contestuale eliminazione formale dei SIC IT3330003 Laghi di Doberdò e Pietrarossa, IT3330004 Foce del Timavo, IT3340001 Falesie di Duino, IT3340003 Monte Hermada, IT3340002 Monte Lanaro, IT3340005 Monte Orsario, IT3340004 Val Rosandra e Monte Cocusso, nonché della ZPS IT3341001 «Carso»;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Iscrizione di n. 7 società cooperative all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile di data 6 febbraio 2006, sono state iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali le sotto elencate società cooperative:

Sezione A (cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi):

1. «Centro Cooperativo di Attività Sociali Cooperativa Sociale Società Cooperativa - Zadruzni Center Socialno Dejavnost», con sede in Trieste;
2. «Prisma Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Trieste;
3. «Hattiva Lab Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Udine.

Sezione B (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate):

1. «Società Cooperativa Sociale Co Servi», con sede in Trieste;
2. «Service Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Udine;
3. «A.R.C.A. Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Pasiano di Pordenone;
4. «Metra Società Cooperativa Sociale», con sede in Ronchi dei Legionari.

Cancellazione di n. 25 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 31 gennaio 2006, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Piccola Società Cooperativa Editrice Dom a r.l.», con sede in Cividale del Friuli;
2. «A. Team Società Cooperativa», con sede in San Daniele del Friuli;
3. «Gustouno Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
4. «Centro Servizi One Piccola Società Cooperativa a r. l.», con sede in Trieste;
5. «B & W Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Remanzacco;
6. «Tarvisio Servizi Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tarvisio;
7. «Service Agency Soc. Coop. a r.l.», con sede in Mariano del Friuli;
8. «Union Cooperativa Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pravisdomini;
9. «Smeg Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
10. «Marea Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
11. «Centro Musica e Servizi Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
12. «Tigre Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
13. «M.D. Service Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Tricesimo.

Sezione agricoltura:

1. «Carniagricola Società Agricola a r.l.», con sede in Enemonzo;
2. «La San Giusto di Villacaccia Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Lestizza;
3. «Cooperativa Servizi Agricoli Al Molino Soc. Coop. a r.l.», con sede in Lestizza.

Sezione edilizia:

1. «Lignano Giovane Soc. Coop. a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro;
2. «Lignano Futuro Soc. Coop. a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro;
3. «Cooperativa Edilizia Azalea Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tricesimo.

Sezione miste:

1. «Scouting Soc. Coop. a r. l.», con sede in Udine;
2. «Teleo Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
3. «Educatio Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
4. «Cooperativa Servizi Turistici di Forni Avoltri Soc. Coop. a r.l.», con sede in Forni Avoltri;
5. «Aganis Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Moggio Udinese.

Cooperazione sociale:

1. «Aganis Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Moggio Udinese.

Iscrizione di n. 18 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile di data 30 gennaio 2006, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Alea Società Cooperativa», con sede in Maniago;
2. «DG Cooperativa Agricola Forestale», con sede in Paularo;
3. «Antonio Servizi Società Cooperativa», con sede in Udine;
4. «Caracol Società Cooperativa», con sede Trieste;
5. «Service Cooperativa Sociale Onlus» con sede in Udine;
6. «Società Cooperativa Sociale Co Servi», con sede in Trieste;
7. «Prisma Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Trieste;
8. «Cooperativa Sociale Onlus Quore», con sede in Trieste;
9. «Metra Società Cooperativa Sociale», con sede in Ronchi dei Legionari;
10. «Lagorai Service Società Cooperativa», con sede in Udine;
11. «Hattiva Lab Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Udine;
12. «Campo dei Girasoli Società cooperativa Sociale», con sede in Trieste;
13. «A.R.C.A. Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Pasiano di Pordenone.

Sezione miste:

1. «Le Anguane Società Cooperativa», con sede in Budoia;
2. «Cadorna Mercato Vecchio Società Cooperativa a r. l. in liquidazione», con sede in Trieste;
3. «Confidi fra le Piccole e Medie Imprese Industriali e Servizi di Udine Società Cooperativa per Azioni», con sede in Udine.

Sezione consumo:

1. «Mondo Vision Group Società Cooperativa», con sede in Rovereto in Piano.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Centro Cooperativo di Attività Sociali Cooperativa Sociale Società Cooperativa», con sede in Trieste;
2. «Service Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Udine;
3. «Società Cooperativa Sociale Co Servi», con sede in Trieste;
4. «Prisma Società Cooperativa Sociale Onlus », con sede in Trieste;
5. «Metra Società Cooperativa Sociale », con sede in Trieste;
6. «Hattiva Lab Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Udine;
7. «A.R.C.A Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Pasiano di Pordenone.

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub - regionale

Udine

Comune di Coseano. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 52 del 12 dicembre 2005, il comune di Coseano ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Erto e Casso. Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 5 del 12 marzo 2005 il comune di Erto e Casso ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 18 al Piano regolatore generale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Erto e Casso. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 6 del 12 marzo 2005 il comune di Erto e Casso ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 19 al Piano regolatore generale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 36 dell'8 settembre 2005 il comune di Gemona del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gradisca d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 68 del 14 dicembre 2005 il comune di Gradisca d'Isonzo ha preso atto, in

ordine alla variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del parere vincolante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Comune di Sacile. Avviso di adozione della variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 89 del 30 novembre 2005, il comune di Sacile ha adottato la variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sesto al Reghena. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 62 del 23 novembre 2005, il comune di Sesto al Reghena ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 148 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 124 del 28 novembre 2005 il comune di Udine ha preso atto, in ordine alla variante n. 148 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro Fondiario

Ufficio Tavolare di Trieste

Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Contovello.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alle p.c. n. 2443 prato di mq. 600, p.c. n. 2592 seminativo di mq. 410 e p.c. n. 2597 seminativo di mq. 2080, corrispondenti rispettivamente alle p.c. n. 1999, 2031 e 2025 del Comune Censuario di Contovello.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison, 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dal 1º marzo 2006.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni».

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
P. Zanier

Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. n. 2432/5 area di fabbrica di mq. 233, corrispondente alla frazione in giallo del cat. 1867, del Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison, 20 con orario 9.10-12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dal 1º marzo 2006.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni».

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
P. Zanier

Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Longera.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. n. 299/2 ente urbano di mq. 38, corrispondente alla frazione in verde del cat. 799, del Comune Censuario di Longera.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dal 1° marzo 2006.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
P. Zanier

Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Trieste.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. n. 5137/3 ente urbano di mq. 2, corrispondente alla frazione in verde di tq. 0,56 del cat. 384 del Comune Censuario di Trieste.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dal 1° marzo 2006.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
P. Zanier

Completamento del Libro Fondiario del C.C. di Rozzol.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alle p.c. n. 1121/2 strada di mq. 911 e p.c.n. 1121/4 strada di mq. 125, del Comune Censuario di Rozzol.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison, 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dal 1° marzo 2006.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
P. Zanier

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 21 febbraio 2006, n. 192. Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5. Inammissibilità della proposta di referendum abrogativo della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati» presentata il 20 gennaio 2006.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, concernente «Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 della legge regionale 5/2003 che disciplina la presentazione della proposta di referendum regionale abrogativo;

VISTA la proposta di referendum presentata in data 20 gennaio 2006 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 25 gennaio 2006 che recita:

«Volete che sia abrogata la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 dal titolo «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati»?

CONSIDERATO che ai fini della dichiarazione di ammissibilità della proposta stessa non ricorre la condizione prevista dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5/2003, in quanto su 750 firme presentate, per 661 di esse non risultano indicate le modalità di identificazione dei soggetti sottoscrittori e per 33 firme sono stati riscontrati altri vizi invalidanti;

ACCERTATO pertanto che il totale delle firme valide presentate a corredo della proposta di referendum ammonta a complessive 56 sottoscrizioni e che le stesse non raggiungono il limite delle 500 firme previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 5/2003;

DELIBERA

all'unanimità dei componenti,

di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, non ammissibile la proposta di referendum sopra descritta.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003

IL PRESIDENTE: TESINI

IL SEGRETARIO GENERALE: VIGINI

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 21 febbraio 2006, n. 193. Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5. Ammissibilità della proposta di referendum abrogativo della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati» presentata il 13 febbraio 2006.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante «Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali»;

VISTA la proposta di referendum presentata in data 13 febbraio 2006 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. del 15 febbraio 2006 il cui quesito è così formulato: «Volete che sia abrogata la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 dal titolo Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati?»;

Visti gli articoli 5 della citata legge regionale 5/2003, che disciplina la presentazione della proposta di referendum regionale abrogativo, e 7, in base al quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai parametri normativi e giurisprudenziali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7 della medesima legge regionale;

VISTO in particolare l'articolo 4, che stabilisce inoltre l'applicabilità dei principi e degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali e regionali e ritenuto che tali principi e orientamenti si debbano cogliere lungo tutto l'arco della giurisprudenza costituzionale referendaria a partire dalla fondamentale sentenza n. 16/1978;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati», oggetto della proposta di referendum abrogativo, che si compone di 36 articoli suddivisi in cinque capi (Finalità e destinatari; Assetto istituzionale e programmazione regionale; Discriminazione e protezione sociale; Interventi di settore; Norme finali e transitorie);

CONSIDERATO che la predetta legge regionale 5/2005 si muove nell'ambito delle competenze riconosciute alla Regione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che assegnano alla Regione un ruolo di stretto coordinamento con lo Stato in vista del raggiungimento dell'Obiettivo comune dell'integrazione sociale degli immigrati nel nostro Paese;

CONSIDERATO altresì che la medesima legge regionale detta una disciplina che non può ritenersi resa obbligatoria né dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali, né dallo Statuto, né dalla legge statale, poiché una simile ipotesi da un lato confliggerebbe con l'autonomia legislativa della Regione, che invece si esplica liberamente nell'ambito delle competenze ad essa riconosciute dallo Statuto e dalla Costituzione, dall'altro lato, non trova riscontro nella realtà concreta poiché molti sono gli articoli della legge regionale n. 5/2005 che non trovano alcun aggancio nella legge statale di riferimento;

CONSIDERATO ancora che la richiesta referendaria non coinvolge una normativa «costituzionalmente vincolata», secondo l'orientamento fissato dalla Corte costituzionale, perché non si presenta come equivalente ad una domanda di abrogazione di norme e principi costituzionali, ma di norme discrezionalmente poste dal legislatore regionale nell'ambito delle sue competenze legislative, norme dunque dallo stesso legislatore pienamente disponibili;

CONSIDERATO inoltre che nel giudizio di ammissibilità referendaria deve tenersi ragionevolmente conto anche della posizione del referendum nel sistema delle fonti, che lo colloca quale atto-fonte dello stesso rango della legge ordinaria, e del suo legame con il principio di sovranità popolare, di cui anzi costituisce un'espressione tra le più significative: il che comporta di considerare di regola ammissibile l'istituto del referendum, o meglio l'abrogabilità di ogni legge ordinaria per effetto di una consultazione popolare, con la conseguenza di dover assumere un canone interpretativo che imponga all'organo decidente la massima cautela ove intenda escludere l'ammissibilità di una richiesta referendaria;

CONSIDERATO, in relazione ai criteri di ammissibilità previsti dalla citata legge regionale 5/2003, che la proposta referendaria:

- soddisfa il criterio relativo ai requisiti di legittimità-regolarità di cui all'articolo 5 della legge regionale 5/2003, essendo stato raccolto un numero sufficiente di firme per attivare la procedura referendaria, firme autenticate nelle forme di legge, a sostegno di un quesito formulato in termini sintetici e chiari come richiesto dalla norma;

- non incorre nelle condizioni ostative relative alle tipologie legislative escluse dal referendum abrogativo, anche valutate estensivamente nella loro portata normativa secondo il criterio giurisprudenziale della Corte costituzionale, in quanto la legge regionale n. 5/2005, oggetto della proposta referendaria, è del tutto estranea alle categorie legislative non sottoponibili a referendum abrogativo;

– soddisfa il criterio relativo ai testi normativi sottoponibili a referendum in quanto tende all'abrogazione di un intero testo normativo dotato di autonomo significato precettivo;

– soddisfa il criterio relativo alle tipologie di atti legislativi escluse dal referendum per la loro particolare forza superiore a quella della legge ordinaria, poiché investe una normale legge ordinaria;

– soddisfa il criterio della chiarezza ed univocità del quesito, come anche interpretato dalla Corte costituzionale, in quanto investe un intero testo normativo, sostanzialmente omogeneo, senza intenti manipolativi condotti attraverso il ritaglio di singole disposizioni, con la conseguenza che l'elettore è pienamente in grado di valutare le conseguenze della scelta referendaria;

CONSIDERATO che ai fini della dichiarazione di ammissibilità della proposta stessa ricorrono tutte le condizioni previste dalla citata legge regionale 5/2003,

DELIBERA

All'unanimità dei componenti,

di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, ammissibile la proposta di referendum sopra descritta.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003

IL PRESIDENTE: TESINI

IL SEGRETARIO GENERALE: VIGINI

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI MEDUNO

(Pordenone)

Avviso di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il quinquennio 24 marzo 2006-25 marzo 2011.

Questo Comune indice un'asta pubblica a mezzo offerte segrete per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il quinquennio 24 marzo 2006-25 marzo 2011.

Le condizioni per la partecipazione alla gara e quelle relative alla concessione del servizio sono stabilite nel bando di gara e nel capitolato d'oneri allegati ed approvati con deliberazione giuntale n. 1 del 18 gennaio 2006 e possono essere visionati o richiesti all'ufficio Segreteria del Comune di Meduno, nei giorni feriali, sabato escluso dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono 0427/86130 - 86139) oppure all'indirizzo e-mail affari.generali@com.meduno.regione.fvg.it.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 30º giorno successivo a quello di pubblicazione sul prsente Bollettino Ufficiale della Regione purchè non festivo (nel qual caso slittano alle ore 12.00 del giorno successivo).

Meduno, lì 13 febbraio 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Maria De Paoli

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI

Servizio rapporti comunitari e integrazione europea

Capitolato d'oneri procedura aperta per la realizzazione del servizio di valutazione ex ante del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 dell'8 febbraio 2006. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 dell'8 febbraio 2006 è stato pubblicato, alla pagina 171, l'avviso di cui all'oggetto, che viene così rettificato:

1. Al punto 16. del capitolato d'oneri il secondo capoverso viene così modificato: «L'apertura delle buste avverrà il 27 aprile 2006 alle ore 10.30 presso la Sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in via Udine n. 9 – Trieste»;

2. Al punto 17. del capitolato d'oneri è stato riscontrato un errore nella formula per la determinazione del punteggio dell'offerta economica che viene così modificata:

$$punteggio = \sqrt{\frac{offerta.\min}{offerta.considerata}} \times 15$$

3. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 52° giorno successivo alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del presente avviso di rettifica;

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 64 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 di data 16 dicembre 2005 è stato adottato il progetto di variante n. 64 al P.R.G.C.

CHE la stessa resterà depositata presso il Servizio Urbanistica Comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cervignano del Friuli, 9 febbraio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Luca Marcatti

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 65 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 di data 16 dicembre 2005 è stato adottato il progetto di variante n. 65 al P.R.G.C.

CHE la stessa resterà depositata presso il Servizio Urbanistica Comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cervignano del Friuli, 9 febbraio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Luca Marcatti

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 66 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 di data 16 dicembre 2005 è stato adottato il progetto di variante n. 66 al P.R.G.C.

CHE la stessa resterà depositata presso il Servizio Urbanistica Comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cervignano del Friuli, 9 febbraio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Luca Marcatti

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al P. di R. ex Ambito 22.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 di data 16 dicembre 2005 è stato adottato il progetto di variante n. 4 al P. di R. ex Ambito 22;

CHE la stessa resterà depositata presso il Servizio Urbanistica Comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cervignano del Friuli, 9 febbraio 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Luca Marcatti

COMUNE DI DUINO AURISINA

(Trieste)

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata in C.C. Slivia, F.M. 5, PP.CC. 33/1, 40, 41/1, 46, 47, 50/14, 50/67 e 1199/3 in località Sistiana - ambito di progettazione unitaria A13 - Edilfiore S.r.l.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

Vista la legge regionale 14 luglio 1992, n. 19;

Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 articolo 6;

RENDE NOTO

1) che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 della legge regionale 52/1991 il piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in C.C. di Slivia, f.m. 5, p.c.n. 33/1, 40, 41/1, 46, 47, 50/14, 50/67 e 1199/3 - Ambito di progettazione unitaria A13, della Edilfiore S.r.l., adottato con deliberazione consiliare n. 8 di data 26 gennaio 2006, unitamente alla deliberazione stessa,

sarà depositato

presso la Segreteria comunale - in località Aurisina Cave civ. n. 25, Sala del Consiglio - a disposizione di chiunque desideri prenderne visione nei giorni feriali di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30, il lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi decorrenti dall'1 marzo 2006 all'11 aprile 2006 compreso;

2) che nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale;

3) che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni al Piano in questione;

4) che le osservazioni e le opposizioni dovranno essere indirizzate al Sindaco e pervenire alla Segreteria comunale (Ufficio Protocollo), per iscritto su carta legale, ai fini di un apporto collaborativo per il perfezionamento del P.R.P.C. stesso.

Duino Aurisina, 10 febbraio 2006

IL SINDACO:
cav. uff. Giorgio Ret

COMUNE DI GORIZIA

Gestione del territorio - Ufficio Espropri

Estratto del decreto d'esproprio n. 4/2006. Espropriazione dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del quartiere della Campagnuzza.

Per ogni effetto di legge si rende noto che con decreto d'esproprio del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Gorizia n. 4/2006 è stata pronunciata, a favore del Comune di Gorizia stesso, l'espropriazione dei seguenti terreni del C.C. di Contado destinati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere della Campagnuzza - I° Lotto;

p.c. 609 - strada iscritta nel 1° c.t. della P.T. 134 di proprietà del sig. Visintin Mario, nato a S. Andrea di Gorizia il 17 marzo 1927.

Gorizia, 8 febbraio 2006

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Ignazio Spanò

COMUNE DI MAJANO

Ufficio Tecnico Ricostruzione

(Udine)

Avviso di esecutività delle varianti n. 22 A e B al Piano particolareggiato di Susans.

IL SINDACO

RISCONTRATO CHE:

- con la delibera di Consiglio comunale del 25 luglio 2005 n. 77 venivano adottate le varianti n. 22 A e B al Piano Particolareggiato di Susans;
- con apposito avviso si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale venivano depositate le varianti in argomento a disposizione delle parti interessate;

ACCERTATO CHE con la delibera del Consiglio comunale del 10 febbraio 2005 n. 10, immediatamente eseguibile, si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alle varianti n. 22 A e B al Piano particolareggiato di Susans;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che le varianti n. 22 A e B al Piano Particolareggiato di Susans sono divenute esecutive a tutti gli effetti di legge.

Majano, 16 febbraio 2006

IL SINDACO:
Claudio Zonta

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 3 al Piano di recupero n. 14 di Largo San Giorgio: modifica puntuale all'unità minima di intervento (U.M.I.) n. 8.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 gennaio 2006, esecutiva il 14 febbraio 2006, è stata adottata la variante n. 3 al Piano di Recupero n. 14 di Largo San Giorgio avente ad oggetto la modifica puntuale all'Unità Minima di Intervento (U.M.I.) n. 8.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/91 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 20 febbraio 2006 al 31 marzo 2006 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, con inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto - edizione locale» e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 31 marzo 2006, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano di recupero possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, 16 febbraio 2006

IL DIRETTORE:
arch. Antonio Zofrea

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica al P.R.G.C. n. 85 avente ad oggetto «Individuazione di attrezzature per lo sport a livello comunale nell'ambito denominato ex Cerit in località Villanova».

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

VISTO l'articolo 32 bis della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 23 gennaio 2006, esecutiva il 14 febbraio 2006, è stata adottata la variante urbanistica al P.R.G.C. n. 85 avente al oggetto «Individuazione di attrezzature per lo sport a livello comunale nell'ambito denominato ex Cerit in località Villanova».

Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/91 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 20 febbraio 2006 al 31 marzo 2006 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, con inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto - edizione locale» e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 31 marzo 2006, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, 16 febbraio 2006

IL DIRETTORE:
Arch. Antonio Zofrea

COMUNE DI RONCHIS

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «Rivis di Miez».

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 23 gennaio 2006 (esecutiva a termini di legge) con la quale è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «Rivis di Miez» ai sensi dell'articolo 45 comma 1 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n.52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato «Rivis di Miez» ai sensi dell'articolo 45 co. 2 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è depositato presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico (tutti i giorni, domenica esclusa, dalle ore 10.30 alle ore 12.30) per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dall'1 marzo 2006.
- che entro il termine di deposito, scadente il 5 aprile 2006, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, redatte su carta legale; entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni anch'esse redatte su carta legale.

Ronchis, lì 14 febbraio 2006

IL SINDACO:
Vanni Biasutti

COMUNE DI SPILIMBERGO

(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione della variante Ambito n. 1 al P.R.P.C.

Il sottoscritto responsabile di area del Comune di Spilimbergo, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 gennaio 2006, il comune di Spilimbergo ha adottato la variante - Ambito n. 1 relativa alla necessità di apportare alcune modifiche alle Norme di attuazione al fine di conseguire una omogeneizzazione con le norme operanti nell'intero Centro Storico.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso l'Ufficio tecnico - area assetto del territorio - in tutti i suoi elementi, per la durata di trwnta giorni effettivi affinchè chiunque ne possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune di Spilimbergo osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

Spilimbergo, 7 febbraio 2006

IL RESPONSABILE:
arch. Flavio Bortuzzo

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 2 - ambito 5b al P.R.P.C.

Il sottoscritto responsabile di area del Comune di Spilimbergo, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30 gennaio 2006, il Comune di Spilimbergo ha adottato la variante n. 2 - ambito 5b - relativa alla necessità di apportare alcune modifiche alle Norme di attuazione al fine di conseguire una omogeneizzazione con le norme operanti nell'intero Centro Storico.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso l'Ufficio tecnico - Area assetto del territorio - in tutti i suoi elementi, per la durata di ternta giorni effettivi affinchè chiunque ne possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune di Spilimbergo osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolanti dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

Spilimbergo, 7 febbraio 2006

IL RESPONSABILE:
arch. Flavio Bortuzzo

COMUNE DI TRIESTE

Area Pianificazione Territoriale
Servizio concessione edilizie e
Servizio amministrativo dell'urbanistica

Avviso di deposito di strumenti urbansitici.

Come previsto dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 si informa che la deliberazione consiliari:

- n. 6 di data 16 gennaio 2006 di approvazione del progetto prelimare per la realizzazione in località Fernetti del canile assistenziale intercomunale, costituisce adozione dalla variante parziale n. 94 al vigente P.R.G.C.
- n. 8 di data 16 gennaio 2006 di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio multipiano e sistemazione esterne nel comprensorio ospedaliero di Cattinara, costituisce adozione della variante parziale n. 95 al vigente P.R.G.C.

la relazione documentazione viene depositata all'Albo pretorio di via Malcanton n. 2 per 30 (trenta) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal giorno 1 marzo 2006 e sino a tutto il 31 marzo 2006; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni mentri i proprietari di immobili vincolati dagli strumenti urbanistici possono presentare opposizioni.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Walter Cossutta

CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA

UDINE

Deliberazione 1 febbraio 2006, n. 24 - Progetto n. 347 di data 14 gennaio 2002 - «Arginatura sul fiume Stella a difesa del capoluogo, in Comune di Palazzolo dello Stella.» - D.R. AMB. n. 1426 di data 10 dicembre 1997 UD/ILS/104 - Rettifica della deliberazione presidenziale n. 164 di data 7 luglio 2005.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATA la deliberazione presidenziale n. 164 di data 7 luglio 2005 con la quale sono state approvate a titolo definitivo le indennità di liquidazione per espropri ed asservimenti da corrispondere alle Ditte aventi diritto, relative all'«Arginatura sul fiume Stella a difesa del capoluogo, in Comune di Palazzolo dello Stella»;

ACCERTATO che può provvedersi alla corresponsione diretta delle relative indennità alle ditte aventi diritto;

CONSIDERATO che nella delibera sopra menzionata è stata erroneamente indicata una ditta non avente titolo alla corresponsione della indennità e sono stati inseriti all'interno di alcune ditte soggetti non aventi diritto ad essere liquidati in quanto non proprietari;

ATTESO che la predetta deliberazione presidenziale n. 164 di data 7 luglio 2005 deve essere rettificata per quanto relativo alle variazioni sopra citate;

AVUTA PRESENTE la deliberazione deputatizia n. 37 di data 10 giugno 1999 con cui è stato approvato il progetto preliminare ed il Presidente è stato delegato a provvedere a quanto necessario e conseguente alla medesima;

RAVVISATA l'urgenza della presente deliberazione al fine di dare tempestivo seguito ai pagamenti delle indennità di esproprio;

VISTI gli articolo 10/ultimo comma e 13/lettera e), k) del vigente Statuto consorziale;

DELIBERA

a) di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;

b) di rettificare, per i motivi di cui in narrativa, la deliberazione presidenziale n. 164 di data 7 luglio 2005, per cui la situazione finale è quella di seguito indicata;

c) di approvare a titolo definitivo le indennità di liquidazione di esproprio ed asservimento ammontanti a complessivi € 40.320,05 (euro quarantamilatrecentoventi/05), da corrispondere alle seguenti ditte aventi diritto secondo gli importi di seguito indicati:

1) fg. 16 mapp.le 123 Superficie: mq 2.730
Indennità di esproprio = € 13.813,80
fg. 16 mapp.le 179 Superficie: mq 650
Indennità di esproprio = € 3.289,00
Indennità Totale di esproprio = € 17.102,80
ditta catastale/attuale: Bini Mario nt. il 28/11/1910 a Palazzolo dello Stella **€ 17.102,80**

2) fg. 16 mapp.le 178 Superficie: mq 750 superf. da asservire: mq 90
Indennità di asservimento = € 227,70
fg. 16 mapp.le 247 Superficie: mq 1.830 superf. da asservire: mq 40
Indennità di asservimento = € 101,20
Indennità Totale di asservimento = € 328,90
ditta catastale/attuale: Di Lazzaro Luigi nt. il 30/01/1945 a Ronchis **€ 328,90**

3) fg. 17 mapp.le 740 Superficie: mq 128
indennità: mq 128 x €/mq 2,80 = € 358,40
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 179,20
Indennità Totale di esproprio = € 537,60
fg. 17 mapp.le 739 Superficie: mq 1.662 superf. da asservire: mq 50
indennità: mq 50 x €/mq 1,40 = € 70,00
Indennità Totale = € 607,60
ditta catastale/attuale: Lazzarini Marisa nt. il 02/03/1948 a Palazzolo dello Stella **€ 607,60**

4) fg. 17 mapp.le 742 Superficie: mq 359
indennità: mq 359x €/mq 2,80 = € 1.005,20
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 502,60
fg. 17 mapp.le 763 Superficie: mq 38
indennità: mq 38x €/mq 2,80 = € 106,40
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 53,20
Indennità Totale di esproprio = € 1.667,40
fg. 17 mapp.le 741 Superficie: mq 1.453 superf. da asservire: mq 100
indennità: mq 100 x €/mq 1,40 = € 140,00
Indennità Totale = € 1.807,40
ditta catastale/attuale: Alberti Wolfram Helmut Alfred nt. il 28/09/1956 in Germania Rep. Federale **€ 1.807,40**

5) fg. 17 mapp.le 744 Superficie: mq 283
indennità: mq 283 x €/mq 1,10 = € 311,30
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 155,65
fg. 17 mapp.le 764 Superficie: mq 42
indennità: mq 42 x €/mq 1,10 = € 46,20
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 23,10
Indennità Totale di Esproprio = € 536,25
fg. 17 mapp.le 743 Superficie: mq 1.485 superf. da asservire: mq 105
indennità: mq 105 x €/mq 0,55 = € 57,75
Indennità Totale = € 594,00
ditta catastale/attuale: Borgobello Caterina nt. il 17/02/1946 a Ronchis, **€ 297,00**
Lazzarini Amelio nt. il 17/09/1940 a Palazzolo dello Stella **€ 297,00**

6) fg. 17 mapp.le 746 Superficie: mq 290
indennità: mq 290 x €/mq 2,60 = € 754,00
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 377,00
fg. 17 mapp.le 765 Superficie: mq 60
indennità: mq 60 x €/mq 2,60 = € 156,00
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 78,00
Indennità Totale di Esproprio = € 1.365,00
fg. 17 mapp.le 745 Superficie: mq 510 superf. da asservire: mq 110
indennità: mq 110 x €/mq 1,30 = € 143,00
Indennità Totale = € 1.508,00
ditta catastale/attuale: Lazzarini Giuseppe nt. il 17/09/1940 a Palazzolo dello Stella **€ 1.508,00**

7) fg. 17 mapp.le 748 Superficie: mq 49
indennità: mq 49 x €/mq 2,60 = € 127,40
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 63,70
fg. 17 mapp.le 766 Superficie: mq 16
indennità: mq 16 x €/mq 2,60 = € 41,60
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 20,80
Indennità Totale di Esproprio = € 253,50
fg. 17 mapp.le 747 Superficie: mq 725 superf. da asservire: mq 50
indennità: mq 50 x €/mq 1,30 = € 65,00
Indennità Totale = € 318,50
ditta catastale/attuale: Benedetti Pietro nt. il 18/03/1935 a Palazzolo dello Stella, **€ 159,25**
Lazzarini Anna Maria nt. il 21/09/1934 a Palazzolo dello Stella **€ 159,25**

8) fg. 17 mapp.le 752 Superficie: mq 59
indennità: mq 59x €/mq 1,10 = € 64,90
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 32,45
Indennità Totale di Esproprio = € 97,35
fg. 17 mapp.le 49 Superficie: mq 687 superf. da asservire: mq 65
indennità: mq 65 x €/mq 0,55 = € 35,75
Indennità Totale = € 133,10
ditta catastale/attuale: COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA **€ 133,10**

9) fg. 17 mapp.le 314 Superficie: mq 130 superf. da asservire: mq 8
indennità: mq 8 x €/mq 0,55 = € 4,40
ditta catastale/attuale: Sellitto Vincenzo nt. il 01/07/1946 a Latisana, **€ 2,20**
Tinta Delma nt. il 19/04/1949 in Yugoslavia **€ 2,20**

10) fg. 17 mapp.le 754 Superficie: mq 70
indennità: mq 70 x €/mq 2,80 = € 196,00
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 98,00
Indennità Totale di Esproprio = € 294,00
fg. 17 mapp.le 232 Superficie: mq 490 superf. da asservire: mq 55
indennità: mq 55 x €/mq 1,40 = € 77,00
Indennità Totale = € 371,00
ditta catastale/attuale: Borgobello Maurizio nt. il 24/01/1950 a Palazzolo dello Stella, **€ 185,50**
Borgobello Vittoria nt. il 19/04/1947 a Palazzolo dello Stella **€ 185,50**

11) fg. 17 mapp.le 756 Superficie: mq 356
indennità: mq 356 x €/mq 2,80 = € 996,80
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 498,40
fg. 17 mapp.le 768 Superficie: mq 27
indennità: mq 27 x €/mq 2,80 = € 75,60
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 37,80
fg. 17 mapp.le 758 Superficie: mq 245
indennità: mq 245 x €/mq 2,80 = € 686,00
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 343,00
fg. 17 mapp.le 769 Superficie: mq 19
indennità: mq 19 x €/mq 2,80 = € 53,20
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 26,60
Indennità Totale di Esproprio = € 2.717,40
fg. 17 mapp.le 755 Superficie: mq 607 superf. da asservire: mq 130
indennità: mq 130 x €/mq 1,40 = € 182,00
Indennità Totale = € 2.899,40
ditta catastale/attuale: Rassatti Adriana nt. il 18/04/1947 a Palazzolo dello Stella, **€ 1.449,70**
Temporin Giuseppe nt. il 13/03/1949 a Palazzolo dello Stella **€ 1.449,70**

12) fg. 17 mapp.le 760 Superficie: mq 1.278
indennità: mq 1.278 x €/mq 1,10 = € 1.405,80
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 702,90
fg. 17 mapp.le 770 Superficie: mq 329
indennità: mq 329 x €/mq 1,10 = € 361,90
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 180,95
fg. 17 mapp.le 762 Superficie: mq 1.818
indennità: mq 1.818 x €/mq 2,80 = € 5.090,40
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 2.545,20
fg. 17 mapp.le 771 Superficie: mq 507
indennità: mq 507 x €/mq 2,80 = € 1.419,60
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 709,80
Indennità Totale di Esproprio = € 12.416,55
fg. 17 mapp.le 761 Superficie: mq 6.563 superf. da asservire: mq 450
Indennità di asservimento = € 2.228,40
Indennità Totale = € 14.644,95
ditta catastale/attuale: Heuberger Hugo nt. il 12/11/1958 in Austria, **€ 7.322,48**
Wegscheider Maria nt. il 28/04/1956 in Austria **€ 7.322,47**

d) di imputare la spesa per la liquidazione delle indennità conseguenti alla presente operazione, pari a € 40.320,05 (euro quarantamilatrecentoventi/05), al Cap. 36 articolo 38 del bilancio del corrente esercizio in conto residui passivi 1999;

e) di dichiarare la presente deliberazione, accertatane l'urgenza, immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

IL SEGRETARIO:
Luca Gargiolit

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo consorziale per sette giorni consecutivi dal 2 febbraio 2006 senza dar luogo a reclami o denunce.

Udine, 9 febbraio 2006

L'IMPIEGATO RESPONSABILE:
Emanuela Peressutti

Deliberazione 1 febbraio 2006, n. 25 - Progetto n. 347 di data 14 gennaio 2002. - «Arginatura sul fiume Stella a difesa del capoluogo, in Comune di Palazzolo dello Stella.» - D.R. Amb. n. 1426 di data 10 dicembre 1997 UD/ILS/104. Definizione delle operazioni di esproprio con deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria non accettata.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

CHE il Consorzio esegue in regime di Delegazione Amministrativa di cui al D.R. n. Amb. 1426 di data 10 dicembre 1997, a firma del Direttore del Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili della Direzione Regionale dell'Ambiente, l'intervento di «Arginatura sul fiume Stella a difesa del capoluogo, in comune di Palazzolo dello Stella»;

CHE con D.R. n. ALP/946 di data 15 giugno 2004 a firma del Direttore del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori menzionati in oggetto i quali sono così implicitamente dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 14/2002 e dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

CHE con il citato D.R. n Amb.1426 di data 10 dicembre 1997, il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana è stato delegato nel provvedere alle eventuali espropriazioni, alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed agli asservimenti;

CHE con D.R. n. ALP/1547 di data 22 settembre 2004 a firma del Direttore del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per l'importo di euro 619.748,28;

CHE i terreni da occupare permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, devono essere intestati a «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico», secondo quanto stabilito dall'articolo 34 della legge regionale n. 16/2002;

VISTA la normativa adottata dal Consorzio per la determinazione delle relative indennità di esproprio dettata dal D.P.R. n. 327 di data 8 giugno 2001 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione n. 3/04 di data 15 dicembre 2004, redatto ai sensi dell'articolo 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, con cui veniva fissato, tra l'altro, l'ammontare delle indennità da corrispondere in via provvisoria agli aventi diritto;

PRESO ATTO che il Sig. Lazzarini Agostino, interessato all'esproprio, non ha formalmente dichiarato per iscritto l'accettazione dell'indennità provvisoria così come stabilita, non beneficiando pertanto delle maggiorazioni previste dall'articolo 40 comma 4, dall'articolo 42 comma 2 e dell'articolo 45 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e che la Ditta proprietaria Polis S.r.l. con sede in Pordenone non ha titolo al ricevimento dell'indennità, in quanto interessata da un procedimento fallimentare e quindi non dispone della libera proprietà sui beni in possesso;

ACQUISITO

Il piano di Frazionamento n. 74921 di data 30 marzo 2005 redatto dal geom. Enrico Plozzer, con il quale vengono definite le superfici effettivamente espropriate;

VISTI gli articoli 10/ultimo comma e 13/lettere e), k) del vigente Statuto consorziale;

DELIBERA

a) di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;

b) di approvare l'indennità provvisoria di espropriazione, come in premessa determinata a sensi di legge, ammontante a complessivi € 825,60 (euro ottocentoventicinque/60), ed il suo deposito presso la Cassa DD.PP. a nome della Ditta avente diritto, secondo gli importi di seguito indicati:

1) fg. 17 mapp.le 767 Superficie: mq 24
consistenza: Prato
superf. da espropriare: mq 24
indennità: mq 24 x €/mq 1,10 = € 26,40

fg. 17 mapp.le 750 Superficie: mq 36
consistenza: Prato
superf. da espropriare: mq 36
indennità: mq 36 x €/mq 1,10 = € 39,60

fg. 17 mapp.le 749 Superficie: mq 490
consistenza: Prato
superf. da asservire: mq 60
indennità: mq 60 x €/mq 1,10/2 = € 33,00
Indennità Totale da depositare = € 99,00

ditta catastale/attuale: Lazzarini Agostino nt.il 28/05/1901 a Cavarzere **€ 99,00**

2) fg. 17 mapp.le 751 Superficie: mq 90
indennità: mq 90x €/mq 2,80 = € 252,00
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 126,00
fg. 17 mapp.le 753 Superficie: mq 38
indennità: mq 38 x €/mq 2,80 = € 106,40
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria = € 53,20

Indennità Totale di Esproprio = € 537,60
fg. 17 mapp.le 227 Superficie: mq 175 superf. da asservire: mq 80
indennità: mq 80 x €/mq 1,40 = € 112,00
fg. 17 mapp.le 231 Superficie: mq 592 superf. da asservire: mq 55
indennità: mq 55 x €/mq 1,40 = € 77,00
Indennità Totale di asservimento = € 189,00
Indennità Totale da depositare = € 726,60

ditta catastale/attuale: POLIS S.R.L. con sede in Pordenone **€ 726,60**

c) di provvedere all'emissione del mandato di pagamento a favore dell'economo consorziale sig.ra Rosalba Covatta per l'importo di € 825,60 (euro ottocentoventicinque/60) corrispondente alle indennità sopra riportate, per provvedere al conseguente deposito presso la Cassa DD.PP.;

d) di imputare la spesa per la liquidazione delle indennità conseguenti alla presente operazione, pari a € 825,60 (euro ottocentoventicinque/60), al Cap. 36 articolo 38 del bilancio del corrente esercizio in conto residui passivi 1999.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

IL SEGRETARIO:
Luca Gargioli

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo consorziale per sette giorni consecutivi dal 2 febbraio 2006 senza dar luogo a reclami o denunce.

Udine, 9 febbraio 2006

L'IMPIEGATO RESPONSABILE:
Emanuela Peressutti

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Con decreto del Responsabile Delegato di P.O. n. LL.PP/1249/IPD/1032 emesso il 28 dicembre 2005 è stato concesso alla ditta Società Agricola Principi di Porcia e Brugnera società semplice il diritto di continuare a derivare mod. max 0,030 d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo ubicato in Comune di Porcia, per uso igienico, fino al 28 dicembre 2012.

Pordenone, 13 febbraio 2006

(Pubblicazione a pagamento dei richiedente)

IL RESPONSABILE
dott. Ferruccio Nilia

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta GI.MES S.n.c. di Rizzetto Giorgio & C. (IPD/1235) per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

La Ditta GI.MES. S.n.c. di Rizzetto Giorgio & C. con sede in Cordovado, via Canedi n. 4, ha presentato in data 15 settembre 1998 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per derivare mod. 0,01 di acqua da falda sotterranea in Comune di Cordovado, mediante un'opera di presa ubicata al foglio 1, mappale 308, per uso igienico ed assimilati.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubbli-

ci di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 1 marzo 2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dall'1 marzo 2006 e pertanto fino al 30 marzo 2006.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 15 febbraio 2006

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedente)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Ittica Trameacque di Battigelli G. & C. S.a.s. (IPD/954) per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

La Ditta Ittica Trameacque di Battigelli G. & C. S.a.s. con sede in Zoppola, fraz. Murlis - via Argine n. 6, ha presentato in data 3 marzo 1993 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per derivare mod. 0,025 di acqua da falda sotterranea in Comune di Zoppola, mediante un'opera di presa ubicata al foglio 29, mappale 3, per uso igienico ed assimilati.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dall'1 marzo 2006 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dall'1 marzo 2006 e pertanto fino al 30 marzo 2006.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 16 febbraio 2006

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedente)

DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA REGIONALE

TRIESTE

Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione controversie del lavoro del 15 novembre 2005, n. 593/05 contro Giuseppe Antona ed altri.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
Sezione Controversie del Lavoro

RICORSO IN APPELLO

per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Regione in carica Riccardo Illy, rappresentata e difesa - come da delibera della Giunta regionale di data 20 gennaio 2006 n. 53 e mandato a margine del presente atto - dall'Avv. Ettore Volpe e dall'Avv. Anna Serena Silvestri dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l'Avvocatura stessa, in Trieste, via Carducci 6;

- appellante -

contro

Giuseppe Antona, Tiziana Arena, Margherita Assirelli, Andrea Babini, Michela Bernetti, Paolo Bertolutti, Daniela Bessi, Ariella Bonetti, Luciano Boscolo, Luigi Carrara, Marisa Castellano, Monica Castellano, Viviana Catalano, Marina Ceccarelli, Mariella Centis, Marisa Cepach, Marina Colombis, Rossana Comparini, Adriana De Bernardi, Franca De Ponte, Raffaella De Santis, Gabriella De Vivo, Fulvia Delponte, Monica Demarchi, Werther Derin, Paola Ducci, Gianni Franzutti, Flavia Frisenna, Selene Furlan, Stefano Gelicrisio, Patrizia Giacca, Oriana Giorgi, Lauretta Ierman, Massimo Iurissevich, Sonia Krisanovsky, Vincenzo Lorenzon, Rosa Marra, Giancarlo Mauro, Sonia Maver, Tiziana Meula, Marina Ruzzier, Cristiana Nadrah, Marina Pascutto, Gabriella Pavone, Luciana Pecile, Fabiana Pozzetti, Rinaldo Pozzi, Beatriz Reperger, Gabriella Rigoni, Patrizia Rinaldi, Fulvio Rizzotti-Vlach, Daniela Roarzi, Manuela Romanò, Annalisa Senzani, Claudia Sergiani, Rita Sossi, Gianfranca Stradiotto, Cesare Beniamino Stumpo, Glauco Tomasin, Silvana Verdichizzi, Alessandro Vidonis, Aristide Visintin, Giovanna Volpe, Bruno Guido Zecchi, Massimo Zia, Antonella Zocconi Volpe, Roberto Zorzin, Renzo Svara, Giovanni Bergamo, Franco Bonu, Graziella Benobic, Mario Skerlj, Dario Cociani, Modesta Dubani, Nicoletta Fornasaro, Aldo Masè, Adriano Vinci, Dario Cini, Eddy Zacchigna, rappresentati e difesi dall'Avv. Vezio Boni e dall'Avv. Gabrio Abeatici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste, via Bellini 3;

- appellati -

avente ad oggetto

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione controversie del lavoro di data 15 novembre 2005 n. 593/05 notificata il 12 gennaio 2006 con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione.

(omissis)

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Il Presidente del Collegio di Lavoro

Visto l'articolo 435 C.P.C.

Nomina relatore il dott. Pellegrini.

Fissa per la discussione l'udienza dell'8 maggio 2008 ore 11.30. Autorizzata la notifica a tutte le contro-

parti presso il Procuratore costituito mediante consegna di unica copia e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE:
Sammartano

Tutto ciò premesso, si notifica per estratto il suddetto ricorso e il pedissequo decreto ai signori: Giuseppe Antona, Tiziana Arena, Margherita Assirelli, Andrea Babini, Michela Bernetti, Paolo Bertolutti, Daniela Bessi, Sabina Bidoli, Ariella Bonetti, Lidia Bonfadini, Luciano Boscolo, Luigi Carrara, Marisa Castellano, Monica Castellano, Viviana Catalano, Marina Ceccarelli, Mariella Centis, Marisa Cepach, Maria Vittoria Coletta, Marina Colombis, Rossana Comparini, Franco Cristofani, Massimiliano Crociani, Adriana De Bernardi, Franca De Ponte, Raffaella De Santis, Gabriella De Vivo, Fulvia Delponte, Monica Demarchi, Werther Derin, Paola Ducci, Gianni Franzutti, Flavia Frisenna, Selene Furlan, Stefano Gelicrisio, Patrizia Giacca, Oriana Giorgi, Lauretta Ierman, Massimo Iurissevich, Sonia Krisanovsky, Luigi Licari, Vincenzo Lorenzon, Emmanuela Lupi, Rosa Marra, Giancarlo Mauro, Sonia Maver, Tiziana Meula, Marina Ruzzier, Renzo Moro, Cristiana Nadrah, Marina Pascutto, Gabriella Pavone, Luciana Pecile, Fabiana Pozzetti, Rinaldo Pozzi, Beatriz Reperger, Gabriella Rigoni, Patrizia Rinaldi, Fulvio Rizzotti Vlach, Daniela Roarzi, Manuela Romanò, Annalisa Senzani, Claudia Sergiani, Rita Sossi, Gianfranca Stradiotto, Cesare Beniamino Stumpo, Glauco Tomasin, Silvana Verdichizzi, Alessandro Vidonis, Aristide Visintin, Giovanna Volpe, Bruno Guido Zecchi, Massimo Zia, Antonella Zocconi, Roberto Zorzin, Renzo Svara, Giovanni Bergamo, Franco Bonu, Graziella Bernobic, Mario Skerlj, Dario Cociani, Modesta Dubani, Nicoletta Fornasaro, Aldo Masè, Adriano Vinci, Dario Cini, Eddy Zacchigna, Roberta Grimaldi, rappresentati e difesi dall'Avv. Vezio Boni e dall'Avv. Gabrio Abeatici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste, via Bellini 3.

Istanza di sospensione dell'esecuzione ex articolo 431 c.p.c. della sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione controversie del lavoro, pronunciata nel ricorso promosso da Giuseppe Antona ed altri nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
Sezione controversie del lavoro

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
ex articolo 431 c.p.c.

Ill. mo Signor Presidente,

i sottoscritti avv. Ettore Volpe e avv. Anna Serena Silvestri, difensori dell'appellante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel ricorso in appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione controversie del lavoro - di data 15 novembre 2004 n. 593, nei confronti degli appellati Antona Giuseppe ed altri, giusta mandato a margine del ricorso in oggetto, depositato il 10 febbraio 2006,

(omissis)

Tutto ciò premesso, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come in atti rappresentata e domiciliata, fermo restando l'appello proposto avverso la citata sentenza del Tribunale di Trieste in funzione di giudice del lavoro,

chiede

(omissis)

la sospensione

dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del Lavoro di data 15 novembre 2004 n. 593 pronunciata nel ricorso promosso da Antona Giuseppe ed altri nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Con ogni più ampia riserva.

Trieste, 9 febbraio 2006

avv. Ettore Volpe
avv. Anna Serena Silvestri

(omissis)

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Collegio di lavoro

Il Presidente

Visto l'articolo 431 c.p.c.

Fissa per la discussione, previa relazione del Cons. Pellegrini l'udienza del 6 aprile 2006 ore 12.45.

Autorizzata la notifica a tutte le controparti presso il Procuratore costituito mediante consegna di unica copia e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Entro il 2 marzo 2006.

Trieste, 16 febbraio 2006

SAMMARTANO

Tutto ciò premesso, si notifica per estratto la suddetta istanza e il pedissequo decreto ai signori: Giuseppe Antona, Tiziana Arena, Margherita Assirelli, Andrea Babini, Michela Bernetti, Paolo Bertolutti, Daniela Bessi, Sabina Bidoli, Ariella Bonetti, Lidia Bonfadini, Luciano Boscolo, Luigi Carrara, Marisa Castellano, Monica Castellano, Viviana Catalano, Marina Ceccarelli, Mariella Centis, Marisa Cepach, Maria Vittoria Coletta, Marina Colombis, Rossana Comparini, Franco Cristofani, Massimiliano Crociani, Adriana De Bernardi, Franca De Ponte, Raffaella De Santis, Gabriella De Vivo, Fulvia Delponte, Monica Demarchi, Werther Derin, Paola Ducci, Gianni Franzutti, Flavia Frisenna, Selene Furlan, Stefano Gelicrisio, Patrizia Giacca, Oriana Giorgi, Lauretta Ierman, Massimo Iurissevich, Sonia Krisanovsky, Luigi Licari, Vincenzo Lorenzon, Emmanuela Lupi, Rosa Marra, Giancarlo Mauro, Sonia Maver, Tiziana Meula, Marina Ruzzier, Renzo Moro, Cristiana Nadrah, Marina Pascutto, Gabriella Pavone, Luciana Pecile, Fabiana Pozzetti, Rinaldo Pozzi, Beatriz Reperger, Gabriella Rigoni, Patrizia Rinaldi, Fulvio Rizzotti Vlach, Daniela Roarzi, Manuela Romanò, Annalisa Senzani, Claudia Sergiani, Rita Sossi, Gianfranca Stradiotto, Cesare Beniamino Stumpo, Glauco Tomasin, Silvana Verdichizzi, Alessandro Vidonis, Aristide Visintin, Giovanna Volpe, Bruno Guido Zecchi, Massimo Zia, Antonella Zocconi, Roberto Zorzin, Renzo Svara, Giovanni Bergamo, Franco Bonu, Graziella Bernobic, Mario Skerlj, Dario Cociani, Modesta Dubani, Nicoletta Fornasaro, Aldo Masè, Adriano Vinci, Dario Cini, Eddy Zacchigna, Roberta Grimaldi, rappresentati e difesi dall'Avv. Vezio Boni e dall'Avv. Gabrio Abeatici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste, via Bellini 3.

Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione controversia del lavoro del 15 novembre 2005, n. 599/05 contro Daniela Affatati ed altri.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Sezione Controversie del Lavoro

RICORSO IN APPELLO

per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Regione in carica Riccardo Illy, rappresentata e difesa - come da delibera della Giunta regionale di data 20 gennaio 2006 n. 55 e mandato a margine del presente atto - dall'Avv. Ettore Volpe e dall'Avv. Anna Serena Silvestri dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l'Avvocatura stessa, in Trieste, via Carducci 6;

- appellante -

contro

Daniela Affatati, Maria Antoni, Gianna Bacci, Lucia Balanzin, Marco Baldacci, Anna Ballaben, Daniela Barale, Susanna Baso, Valnea Baso, Silvana Battilomo, Mirella Benkovic, Paola Blanchini, Marina Bonazza, Guido Bonelli, Patrizia Bozzolan, Sergio Bussani, Sebastiano Cacciaguerra, Corrado Canazza, Elisabetta Candot, Vanna Cantarutti, Maria Castellano, Luigina Castellano, Marilena Cattunar, Maria Luisa Centi, Michela Ceppi, Paolo Cesen, Igor Ciak, Paola Coccolo, Silvana Cocolo, Alessandra Cogo, Stefano Colombo, Tommaso Conte, Marina Vitorelli, Antonella Forza, Luisa Contento Bassan, Serena Corona, Maurizio Coslovich, Sergio Cossara, Barbara Cotterle, Paola Cotterle, Consuelo Covassi, Giuseppe Cumin, Liliana Davi, Mauro De Monte, Rossella Degiorgi, Dalia Della Bianca, Isabella Di Bert, Mauro Primo Di Filippo, Donatella Di Maio, Adriano Di Quinzio, Daniela Dragonetti, Francesca Durin, Daniela Fanna, Flora Faraguna, Ornella Fobert, Fabio Fragiacomo, Fulvio Gabrielli, Rita Garbin, Marco Gentili, Linda Giurda, Mauro Giurgevich, Rossella Grando, Tiziana Gregori, Donatella Hrovatin, Rodolfo Kogovsek, Claudio Lini, Franco Liuzzi, Franca Lonza, Clara Lonzer, Nilva Lunghi, Paolo Maci, Alessandro Maraspin, Sergio Marchiol, Luisella Marcucci, Serenella Marincich, Massimiliano Mattiuzzi, Rossana Mauro, Elena Menic, Patrizia Michelon, Angela Mara Milillo, Fabio Millovich, Giovanni Minnucci, Ginetta Nazzi, Stefano Nedoh, Monica Nola, Fulvio Novel, Guido Novel, Daniele Ottaviani, Cristina Palumbo, Giuliano Pascazio, Michele Pattaro, Eleonora Pellizzon, Carlo Pietrogiacomo, Carmen Pizzi, Gabriella Porchia, Paola Pugliese, Marina Ribarich, Fabio Richetti, Silvana Righetti, Daniela Rossetti, Aura Rotter, Patrizia Ruggier, Michela Russo, Paola Saltini, Anna Santangelo, Gaetano Santangelo, Elena Sapienza, Marisa Sauro, Antonella Scarbolo, Livio Semeraro, Roberta Serafini, Maria Cristina Serani, Mauro Siega, Alessandra Slobez, Giuliana Sossi, Dario Sossi, Antonia Spiriticchio, Edda Stagno, Lucia Sterni, Alessandra Stoch, Roberta Stulle, Claudio Svik, Loredana Tamai, Susanna Terzari, Fulvia Tessaris, Franco Toraldi, Laura Torzullo, Alberto Troian, Mariano Turco, Luciano Vagelli, Marino Valentini, Mario Vallon, Patrizia Vidmar, Mauro Violin, Edda Vovk, M. Alessandra Vovk, Valentina Zerial, Tiziana Zonta, Daniela Zucca, Tiziana Zucca, Antonio Zugan, Pierina Zulian, Massimo Grillo, Dario Giurgevich, Ferruccio Luchi, Giuliano Lorenzi, Marina Moro, Maria Giulia Papagni, Liliana Perossa, Adriano Gigante, Flavia Richetti, Mara Cattarossi, Nada Gherlani, Nicoletta De Chiara, Albano Franca, Laura Petriglia, Valentina Comelli, Gianni Petrachi, Livio Sain, Walter Milani, Maria Nicoletta Spiezia, Patrizia Mosca, Claudio Monticelli, rappresentati e difesi dall'Avv. Vezio Boni e dall'Avv. Gabrio Abeatici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste, via Bellini 3;

- appellati -

nonchè contro

Patrizia Fabbro, Julia Catela, Fabio Clean, Marino Saule, Bruna Coretti, Dario Clean, Elena Berti, Silvana Favento, Iva Mantoan, Renata Tavars, Patrizia Versic, Maria Caterina Mariantoni, Antonella Cara, Arianna Zettin, Margherita Leccese, Gianfranco Solgari, Pier Paolo Dapretto, Maria Cristina Zacchigna, Maida Poloiaz, Graziano Maras, Gianni Cellottini, Claudia Comelli, Mira Buric, Giorgio Ursig, Giovanni Reppi, Cinzia Fragiacomo, Mario Calligaris, Pietro Schinaia, Viviana Moroni, Silvio Silich, Renzo Sorani, Paola Sabadin, Amadeo Elio Burelli, Massimo Avanzini, Linda De Biasio, Rodolfo Ziberna, Anna Vaselli, Paolo Bonetti,

Edith Renate Niegel, Claudio Majcen, Linda Ianniello, Giuliana Fabro, Daniela Tomasi, Ester Milocco, Eura Bernini, Erica Cleva, Wally Stojkovic, Luciana Davanzo, Adriano Grahor, Rita Micor, Silvana Bartolic, Mirella Degrassi, Micaela Roban, Gabriella Citta', Alessandro Sgambati, Ginevra Monteduro, rappresentati e difesi dall'Avv. Vezio Boni e dall'Avv. Gabrio Abeatici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste, via Bellini 3;

- intervenienti appellati -

avente ad oggetto

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione controversie del Lavoro di data 15 novembre 2005 n. 599/05 notificata il 12 gennaio 2006 con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione.

(omissis)

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Il Presidente del Collegio di Lavoro

Visto l'articolo 435 C.P.C.

Nomina relatore il dott. Pellegrini.

Fissa per la discussione l'udienza dell'8 maggio 2008 ore 11.30. Autorizzata la notifica a tutte le controparti presso il Procuratore costituito mediante consegna di unica copia e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE:
Sammartano

Tutto ciò premesso, si notifica per estratto il suddetto ricorso e il pedissequo decreto ai signori: Daniela Affatati, Maria Antoni, Gianna Bacci, Lucia Balanzin, Marco Baldacci, Anna Ballaben, Daniela Barale, Susanna Baso, Valnea Baso, Silvana Battilomo, Mirella Benkovic, Paola Blanchini, Marina Bonazza, Guido Bonelli, Patrizia Bozzolan, Sergio Bussani, Sebastiano Cacciaguerra, Corrado Canazza, Elisabetta Candot, Vanna Cantarutti, Maria Castellano, Luigina Castellano, Marilena Cattunar, Maria Luisa Centi, Michela Ceppi, Paolo Cesen, Igor Ciak, Paola Coccolo, Silvana Cocolo, Alessandra Cogo, Stefano Colombo, Tommaso Conte, Marina Vitorelli, Antonella Forza, Luisa Contento Bassan, Serena Corona, Maurizio Coslovich, Sergio Cossara, Barbara Cotterle, Paola Cotterle, Consuelo Covassi, Giuseppe Cumin, Liliana Davi, Mauro De Monte, Rossella Degiorgi, Dalia Della Bianca, Isabella Di Bert, Mauro Primo Di Filippo, Donatella Di Maio, Adriano Di Quinzio, Daniela Dragonetti, Francesca Durin, Daniela Fanna, Flora Faraguna, Ornella Fobert, Fabio Fragiacomo, Fulvio Gabrielli, Rita Garbin, Marco Gentili, Linda Giurda, Mauro Giurgevich, Rossella Grando, Tiziana Gregori, Donatella Hrovatin, Rodolfo Kogovsek, Claudio Lini, Franco Liuzzi, Franca Lonza, Ester Brattovich, Clara Lonzer, Nilva Lunghi, Loris Macassi, Paolo Maci, Alessandro Maraspin, Sergio Marchiol, Luisella Marcucci, Serenella Marincich, Massimiliano Mattiuzzi, Rossana Mauro, Maria Maver, Elena Menic, Patrizia Michelon, Angela Mara Milillo, Fabio Millovich, Giovanni Minnucci, Ginetta Nazzi, Stefano Nedoh, Monica Nola, Fulvio Novel, Guido Novel, Daniele Ottaviani, Cristina Palumbo, Giuliano Pascazio, Michele Pattaro, Eleonora Pellizzon, Carlo Pietrogiacomo, Carmen Pizzi, Gabriella Porchia, Paola Pugliese, Marina Ribarich, Fabio Richetti, Silvana Righetti, Daniela Rossetti, Aura Rotter, Patrizia Ruggier, Michela Russo, Paola Saltini, Anna Santangelo, Gaetano Santangelo, Elena Sapienza, Marisa Sauro, Antonella Scarbolo, Livio Semeraro, Roberta Serafini, Maria Cristina Serani, Mauro Siega, Alessandra Slobez, Giuliana Sossi, Dario Sossi, Antonia Spiriticchio, Edda Stagno, Lucia Sterni, Alessandra Stoch, Roberta Stulle, Claudio Svik, Loredana Tamai, Susanna Terzari, Fulvia Tessaris, Franco Toraldi, Laura Torzullo, Alberto Troian, Mariano Turco, Luciano Vagelli, Marino Valentini, Mario Vallon, Patrizia Vidmar, Mauro Violin, Edda Vovk, M. Alessandra Vovk, Valentina Zerial, Tiziana Zonta, Daniela Zucca, Tiziana Zucca, Antonio Zugan, Pierina Zulian, Massimo Grillo, Dario Giurgevich, Ferruccio Luchi, Giuliano Lorenzi, Marina Moro, Maria Giulia Papagni, Liliana Perossa, Adriano Gigante, Flavia Richetti, Mara Cattarossi, Nada Gherlani, Nicoletta De Chiara, Albano Franca, Laura Petriglia, Valentina Comelli, Gianni Petrachi, Livio Sain, Walter Milani, Maria Nico-

letta Spiezia, Patrizia Mosca, Claudio Monticelli (ricorrenti) rappresentati e difesi dall'Avv. Vezio Boni e dall'Avv. Gabrio Abeatici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste, via Bellini 3;

nonché ai signori: Patrizia Fabbro, Julia Catela, Fabio Clean, Marino Saule, Bruna Coretti, Dario Clean, Elena Berti, Silvana Favento, Iva Mantoan, Renata Tavars, Patrizia Versic, Maria Caterina Mariantoni, Antonella Cara, Arianna Zettin, Margherita Leccese, Gianfranco Solgari, Pier Paolo Dapretto, Maria Cristina Zacchigna, Maida Poloiaz, Graziano Maras, Gianni Cellottini, Claudia Comelli, Mira Buric, Giorgio Ursig, Giovanni Reppi, Cinzia Fragiacomo, Mario Calligaris, Pietro Schinaia, Viviana Moroni, Silvio Silich, Renzo Sorani, Paola Sabadin, Amadeo Elio Burelli, Massimo Avanzini, Linda De Biasio, Rodolfo Ziberna, Anna Vaselli, Paolo Bonetti, Edith Renate Niegel, Claudio Majcen, Linda Ianniello, Giuliana Fabro, Daniela Tomasi, Ester Milocco, Eura Bernini, Erica Cleva, Wally Stojkovic, Luciana Davanzo, Adriano Grahor, Rita Micor, Silvana Bartolic, Mirella Degrassi, Micaela Roban, Gabriella Città, Alessandro Sgambati, Ginevra Monteduro, (intervenienti) rappresentati e difesi dall'Avv. Vezio Boni e dall'Avv. Gabrio Abeatici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste, via Bellini 3.

Istanza di sospensione dell'esecuzione ex articolo 431 c.p.c. della sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione controversia del lavoro pronunciato nel ricorso promosso da Daniela Affatati ed altri nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Sezione controversie del lavoro

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
ex articolo 431 c.p.c.

Ill. mo Signor Presidente,

i sottoscritti avv. Ettore Volpe e avv. Anna Serena Silvestri, difensori dell'appellante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel ricorso in appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione controversie del lavoro - di data 15 novembre 2004 n. 599, nei confronti degli appellati Affatati Daniela ed altri, giusta mandato a margine del ricorso in oggetto, depositato il 10 febbraio 2006,

(omissis)

Tutto ciò premesso, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come in atti rappresentata e domiciliata, fermo restando l'appello proposto avverso la citata sentenza del Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del lavoro,

chiede

(omissis)

la sospensione

dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del lavoro di data 15 novembre 2004 n. 599 pronunciata nel ricorso promosso da Affatati Daniela ed altri nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Con ogni più ampia riserva.

Trieste, 9 febbraio 2006

avv. Ettore Volpe
avv. Anna Serena Silvestri

(omissis)

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Collegio di lavoro

Il Presidente

Visto l'articolo 431 c.p.c.

Fissa per la discussione, previa relazione del Cons. Pellegrini l'udienza del 6 aprile 2006 ore 12.45.

Autorizzata la notifica a tutte le controparti presso il procuratore costituito mediante consegna di unica copia e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 16 febbraio 2006

SAMMARTANO

Tutto ciò premesso, si notifica per estratto la suddetta istanza e il pedissequo decreto ai signori: Daniela Affatati, Maria Antoni, Gianna Bacci, Lucia Balanzin, Marco Baldacci, Anna Ballaben, Daniela Barale, Susanna Baso, Valnea Baso, Silvana Battilomo, Mirella Benkovic, Paola Blanchini, Marina Bonazza, Guido Bonelli, Patrizia Bozzolan, Sergio Bussani, Sebastiano Cacciaguerra, Corrado Canazza, Elisabetta Candot, Vanna Cantarutti, Maria Castellano, Luigina Castellano, Marilena Cattunar, Maria Luisa Centi, Michela Ceppi, Paolo Cesen, Igor Ciak, Paola Coccolo, Silvana Cocolo, Alessandra Cogo, Stefano Colombo, Tommaso Conte, Marina Vitorelli, Antonella Forza, Luisa Contento Bassan, Serena Corona, Maurizio Coslovich, Sergio Cossara, Barbara Cotterle, Paola Cotterle, Consuelo Covassi, Giuseppe Cumin, Liliana Davi, Mauro De Monte, Rossella Degiorgi, Dalia Della Bianca, Isabella Di Bert, Mauro Primo Di Filippo, Donatella Di Maio, Adriano Di Quinzio, Daniela Dragonetti, Francesca Durin, Daniela Fanna, Flora Faraguna, Ornella Fobert, Fabio Fragiacomo, Fulvio Gabrielli, Rita Garbin, Marco Gentili, Linda Giurda, Mauro Giurgevich, Rossella Grando, Tiziana Gregori, Donatella Hrovatin, Rodolfo Kogovsek, Claudio Lini, Franco Liuzzi, Franca Lonza, Ester Brattovich, Clara Lonzer, Nilva Lunghi, Loris Macassi, Paolo Maci, Alessandro Maraspin, Sergio Marchiol, Luisella Marcucci, Serenella Marincich, Massimiliano Mattiuzzi, Rossana Mauro, Maria Maver, Elena Menic, Patrizia Michelon, Angela Mara Milillo, Fabio Millovich, Giovanni Minnucci, Ginetta Nazzi, Stefano Nedoh, Monica Nola, Fulvio Novel, Guido Novel, Daniele Ottaviani, Cristina Palumbo, Giuliano Pascazio, Michele Pattaro, Eleonora Pellizzon, Carlo Pietrogiacomo, Carmen Pizzi, Gabriella Porchia, Paola Pugliese, Marina Ribarich, Fabio Richetti, Silvana Righetti, Daniela Rossetti, Aura Rotter, Patrizia Ruggier, Michela Russo, Paola Saltini, Anna Santangelo, Gaetano Santangelo, Elena Sapienza, Marisa Sauro, Antonella Scarbolo, Livio Semeraro, Roberta Serafini, Maria Cristina Serani, Mauro Siega, Alessandra Slobez, Giuliana Sossi, Dario Sossi, Antonia Spiriticchio, Edda Stagno, Lucia Sterni, Alessandra Stoch, Roberta Stulle, Claudio Svik, Loredana Tamai, Susanna Terzari, Fulvia Tessaris, Franco Toraldi, Laura Torzullo, Alberto Troian, Mariano Turco, Luciano Vagelli, Marino Valentini, Mario Vallon, Patrizia Vidmar, Mauro Violin, Edda Vovk, M. Alessandra Vovk, Valentina Zerial, Tiziana Zonta, Daniela Zucca, Tiziana Zucca, Antonio Zugan, Pierina Zulian, Massimo Grillo, Dario Giurgevich, Ferruccio Luchi, Giuliano Lorenzi, Marina Moro, Maria Giulia Papagni, Liliana Perossa, Adriano Gigante, Flavia Richetti, Mara Cattarossi, Nada Gherlani, Nicoletta De Chiara, Albano Franca, Laura Petriglia, Valentina Comelli, Gianni Petrachi, Livio Sain, Walter Milani, Maria Nicoletta Spiezia, Patrizia Mosca, Claudio Monticelli (ricorrenti) rappresentati e difesi dall'Avv. Vezio Boni e dall'Avv. Gabrio Abeatici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste, via Bellini 3;

nonché ai signori: Patrizia Fabbro, Julia Catela, Fabio Clean, Marino Saule, Bruna Coretti, Dario Clean, Elena Berti, Silvana Favento, Iva Mantoan, Renata Tavars, Patrizia Versic, Maria Caterina Mariantoni, Antonella Cara, Arianna Zettin, Margherita Leccese, Gianfranco Solgari, Pier Paolo Dapretto, Maria Cristina Zacchigna, Maida Poloiaz, Graziano Maras, Gianni Cellottini, Claudia Comelli, Mira Buric, Giorgio Ursig, Giovanni Reppi, Cinzia Fragiacomo, Mario Calligaris, Pietro Schinaia, Viviana Moroni, Silvio Silich, Renzo Sorani, Paola Sabadin, Amadeo Elio Burelli, Massimo Avanzini, Linda De Biasio, Rodolfo Ziberna, Anna Vaselli, Paolo Bonetti, Edith Renate Niegel, Claudio Majcen, Linda Ianniello, Giuliana Fabro, Daniela Tomasi, Ester Milocco, Eura Bernini, Erica Cleva, Wally Stojkovic, Luciana Davanzo, Adriano Grahor, Rita Micor, Silvana Bartolic, Mirella Degrassi, Micaela Roban, Gabriella Città, Alessandro Sgambati, Ginevra Monteduro, (intervenienti) rappresentati e difesi dall'Avv. Vezio Boni e dall'Avv. Gabrio Abeatici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste, via Bellini 3.

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

Servizio affari generali e amministrativi

Articolo 21, punto 10 dell'A.C.N. del 23 maggio 2005 - Graduatorie definitive dei medici specialisti ambulatoriali per la Provincia di Pordenone valevoli per l'anno 2006.

Si pubblicano di seguito le graduatorie in oggetto, inviate dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli occidentale» con nota del 31 gennaio 2006, prot n. 6964/D.S. e approvate con deliberazione 12 gennaio 2006, n. 15.

COMITATO CONSULTIVO ZONALE ex art.11 - D.P.R. n. 271/2000

GRADUATORIE MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI PER LA PROVINCIA DI PORDENONE VALEVOLI PER L'ANNO 2006

CARDIOLOGIA

1	dr.ssa CUZZATO Anna Linda	18,70
2	dr. AZZOLINI Roberto	4,80

CHIRURGIA GENERALE

1	dr. BRESIN Dino	32,70
2	dr. CICUTA Gianni	11,80
3	dr.ssa DELLA CORTE Silvia	11,50
4	dr.ssa VENTRONI Maria Giovanna	7,10

CHIRURGIA PLASTICA

1	dr. CEMPELLIN Yuri	7,00
2	dr. COSTANTINO Davide	3,70

DERMATOLOGIA

1	dr.ssa CATALANO Paola	37,00
2	dr.ssa MELCHIORRE Manola	35,00
3	dr.ssa SALVADOR Liliana	34,40
4	dr. VETTORELLO Angelo	34,10
5	dr. LAPIA Ennio	30,20
6	dr. FINIZIO Luca	27,50
7	dr. MATTIGHELLO Paolo	26,50
8	dr.ssa GALLIMBERTI Annamaria	21,10
9	dr.ssa SARTORI Paola	18,30
10	dr.ssa CASSIN Paola	17,70
11	dr. TRIPOLI Marco	16,50
12	dr.ssa COLETTI Cristina	14,70
13	dr. COLUMBRO Umberto	14,30
14	dr. DORIA Andrea	13,20
15	dr. ARENA Alex Demetrio	12,70
16	dr. GATTI Alessandro	12,30
17	dr. BOCCUCCI Nicola	9,90
18	dr.ssa MODICA Sonia	9,50
19	dr. BRAGADIN Giovanni	8,60

20	dr. CODUTTI Rolando		7,60
21	dr.ssa ROTA Lucrezia		6,80
22	dr.ssa GAI Fabiana	laurea 31.03.99	5,00
23	dr.ssa CALACIONE Roberta	laurea 28.10.99	5,00
24	dr. SPAZIANI Giuseppe	laurea 26.07.00	5,00

DIABETOLOGIA

1	dr.ssa MAINARDIS Maria	15,20

EMATOLOGIA

1	dr.ssa CANISTRO Rosa	8,10

ENDOCRINOLOGIA

1	dr. FAVERO Pierangelo	34,80

FISIOCHINESITERAPIA

1	dr.ssa WASSERMANN Lidia	8,90

GERIATRIA

1	dr. SPEH Robert	4,90

MEDICINA DEL LAVORO

1	dr.ssa POLH Katja	5,90
2	dr. POGLE Adodo Jean Hervè	5,00
3	dr. FABRIS Michelangelo	4,70

MEDICINA DELLO SPORT

1	dr. NAZZI Sergio	23,70
2	dr..ssa VIEL Mirella	13,60
3	dr.ssa BRUSAMOLIN Laura	5,80
4	dr. CICCARONE Guido	5,10
5	dr. VARPONI Stefano	3,00

MEDICINA INTERNA

1	dr.ssa TERMINI Antonina	6,00

MEDICINA LEGALE

1	dr.ssa BERNASCONI Paola	15,30
2	dr. STROLLO Vito Maria	11,60
3	dr.ssa PEROSSA Romina	9,30
4	dr. LOPS Nicola	8,40
5	dr. PIAZZA Vincenzo	8,10
6	dr. STICOTTI Carlo	7,50

7	dr. ZICCARDI Antonio		6,30
8	dr. SERLI Bruno		5,50
9	dr. BALDUCCI Marco Antonio		4,20
10	dr. GIACOMETTI Luca		3,90

NEUROLOGIA

1	dr.ssa VENUTO Francesca		6,80

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

1	dr. SANNICOLA Antonello Maria		4,20

OCULISTICA

1	dr.ssa CELLINI Giovanna		42,50
2	dr. GIOS Stefano		40,00
3	dr.ssa BALSAMO Maria	laurea 07.11.88	38,40
4	dr.ssa RAMOVECCHI Paola	laurea 13.03.91	38,40
5	dr. STROLLO Vito Maria		36,60
6	dr.ssa PALOMBA Maria Antonietta		35,00
7	dr. BERGAMINI Luca		32,60
8	dr. LUBRANO Loris Carlo		28,60
9	dr. BACCARA Fabio		27,80
10	dr. SOLIMANO Nicolò		27,70
11	dr. MANES Carlo		27,60
12	dr. SABELLA Raffaele		20,70
13	dr.ssa CERNOBORI Rita		20,60
14	dr. DELLA RUPE Pierpaolo		20,50
15	dr.ssa CAPUANO Antonella		19,40
16	dr.ssa JORIZZO Tiziana		18,30
17	dr. VALDI Franco		17,50
18	dr.ssa CASTELLETTI Gabriella		16,80
19	dr.ssa BOTTERI Elena		15,50
20	dr. PANETTA Paolo		15,40
21	dr.ssa GRASSI Carla		15,20
22	dr. MALARA Claudio		15,00
23	dr.ssa PEDIO Marcella		14,60
24	dr.ssa VATTOVANI Odilla		14,00
25	dr. MICHIELI Cinzia		11,90
26	dr. MAFFULLI Francesco	laurea 24.07.92	11,40

27	dr. DI CRECCHIO Lorenzo	laurea 08.10.97	11,40
28	dr. PERUZ Giuseppe		10,40
29	dr.ssa PANZARIN Roberta		9,70
30	dr.ssa GRANDIN Rosita		8,40
31	dr.ssa MICHIELETTO Paola		8,20
32	dr. IMPERATORE Pasqualino		8,10
33	dr. MONTEPARA Alfonso		7,80
34	dr. IACONO Pierluigi		7,00
35	dr.ssa FURLAN Francesca	laurea 19.11.99	6,80
36	dr. MONACO Pietro	laurea 07.11.00	6,80
37	dr. TRIPEPI Gesualdo		6,60
38	dr. FUSCA Antonio	laurea 27.07.99	5,00
39	dr.ssa GORTANA CHIODINI Raffaella	laurea 28.07.00	5,00
40	dr.ssa MINUTOLA Daniela		3,80

ODONTOIATRIA

1	dr. BRUNETTIN Giampaolo	34,30
2	dr.ssa CECCHI Vanda	28,30
3	dr.ssa BERGAMINI Barbara	25,70
4	dr. GALLI' Gaetano	25,60
5	dr. DE STEFANO Piero	25,40
6	dr. MIANI Stefano	25,10
7	dr. FARONI Gian Piero	24,80
8	dr. TESCHIONI Lorenzo	23,10
9	dr. TRAVAGLINI Bruno	22,70
10	dr. CERETTI Massimo	20,90
11	dr. CASTRONOVO Antonio	19,90
12	dr. LAPENNA Ettore	19,80
13	dr.ssa SILVESTRI Maria Carla	18,70
14	dr. CRIMI Vito Ettore	18,00
15	dr. CICCHETTI Silvio	17,90
16	dr. FACHIN Adriano	17,50
17	dr. ANTONELLI Alberto	14,40
18	dr. TEODORO Paolo	14,30
19	dr.ssa LAMA Maria	12,70

20	dr. FIACCA Gianluca		12,40
21	dr. COSTALUNGA Carlo		9,80
22	dr.ssa TITO Rossella		7,60
23	dr. PROVENZANO Pasquale		5,70
24	dr.ssa DEODATO Ludovica		4,20
25	dr. STELLA Ignazio		3,10
26	dr.ssa TONEGUZZI Lisa		3,00
27	dr. CIANCIO Vittorio	laurea 14.11.89	1,20
28	dr. DENTE Vincenzo	laurea 30.07.02	1,20
29	dr.ssa COTUGNO Mariagiovanna		1,10
30	dr.ssa MALGORZATA Anna Sowinska	laurea 24.06.92	0,00
31	dr.ssa GRIFFO Anna	laurea 08.11.03	0,00
32	dr.ssa PIOVAN Caterina	laurea 28.07.04	0,00

ORTOPEDIA

1	dr. CARFI' Guido	35,30

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

1	dr.ssa APRILIS Maria	42,00
2	dr.ssa CARBONARA Teresa	39,40
3	dr. STICOTTI Franco	29,50
4	dr. TOFFOLETTI Franco	27,40
5	dr. TURTORO Luigi	25,40
6	dr.ssa ANGOLETTA Renata	22,10
7	dr. DEL PUP Lino	20,10
8	dr. ALBANESE Antonio	19,40
9	dr.ssa MARCHESAN Emanuela	18,00
10	dr.ssa GRASSO Marinella	17,70
11	dr.ssa CALORA Assunta	16,20
12	dr.ssa GERMELLI Chiara	9,10
13	dr.ssa BURIC Sunita	5,30
14	dr.ssa FUSCA Daniela	5,00
	dr. SANTARONI Luciano (domanda nulla ai sensi art. 8 comma 1	escluso

OTORINOLARINGOIATRIA

1	dr.ssa PALUMBO Raffaella	30,50
2	dr.ssa QUATTRONE Eura	15,90
3	dr.ssa CIMINO Irene	11,60

4	dr. MARIONI Gino	10,90
5	dr.ssa PAPANIKOLLA Ledia	10,80
6	dr.ssa DI LEGAMI Rossana	9,30
7	dr. BIGARINI Stefano	6,30
8	dr.ssa IURETIGH Katiuscia	5,00

PATOLOGIA CLINICA

1	dr.ssa CAVALLARO Rosa Santa Antonina	3,00

PEDIATRIA

1	dr.ssa BULDINI Barbara	5,00

PNEUMOLOGIA

1	dr.ssa BERTOCCO Elisabetta	25,90

RADIOLOGIA

1	dr.ssa D'AGOSTINO Carla	18,00

REUMATOLOGIA

1	dr. MIRTO Luigi	10,30
2	dr.ssa GRAVA Chiara	5,30

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

1	dr. PIVA Stefano	7,80
2	dr.ssa MARANGON Anna	4,90

UROLOGIA

1	dr. GATTO Massimo	24,90
2	dr. LOIERO Gaetano	17,80

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva.

In attuazione al decreto 1 febbraio 2006 n. 100-5782, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, con rapporto esclusivo, del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- Ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: chirurgia plastica e ricostruttiva
- posti n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 165/2001).

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di acces-

so al 2º livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

a) *prova scritta:*
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale:*
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 626/94;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando

l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia" di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 15 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina

l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di: € 3,87, in nessun caso rimborsabile,

  (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 11 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

– certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

– fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

– elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

I candidati di cui al 2º comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

– nella valutazione della specializzazione, conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,

si ritiene di considerare il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 380 del 15 dicembre 2004 ha annullato l'articolo 53 della legge n. 289/2002 ed, in conseguenza, si applicano i criteri di valutazione di cui all'articolo 27 comma 7 del D.P.R. n. 483/97.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.;

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo Generale - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in

caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

10 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, oltre che nell'eventualità dell'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 3/2003, anche qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso a S.O.S. Acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. Acquisizione risorse umane, della S.O.S. Gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 - alle ore 13.00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432 - 554353 e 554354 - E-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito internet www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Bernardetta Maioli

(Allegato n. 1)

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al DIRETTORE GENERALE
dell'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia"
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 U D I N E UD

..l..sottoscritt.. (a) ....

c h i e d e

di essere ammess...... al concorso pubblico per titoli ed esami a n..... post.... di ....

....

bandito il .... n............................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e on finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

d i c h i a r a

- di essere nat...... a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;
- di risiedere a ....,via..n.......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ....(b);
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso..(c);
- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di ....(d);
- godere dei diritti civili e politici in ....(e);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) .... conseguito il ....presso (Università): ....;

abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione)............................presso(Università).. (f);

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di ....

    conseguita il.......................... presso (Università): ....

    (specificare se conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, durata legale del corso, anni ....)(g);

-di aver prestato servizio presso..

dal.....................al ....quale.................................... ....(h);

- di prestare attualmente servizio presso..

  dal.......................................quale..(i);

- di aver prestato servizio militare quale... (l);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....(m);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda osp.a "S. Maria della Misericordia" di Udine (n);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (o);

- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni...

  e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (p);

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. ....

  Via/Piazza ....n..........

  telefono n. ....

  C.A.P. n.................CITTA'...............................

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,...............................   ....

(firma autografa leggibile, per esteso)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NOTE

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....;
- c) in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso; la data di sentenza dell'autorità giudiziaria da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione etc.;
- d) di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente motivo...........................;
- e) Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea. In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- f) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;
- g) ovvero indicare i requisiti alternativi...;
- h) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- i) ovvero di non prestare attualmente alcun servizio;
- l) (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile) di non aver prestato servizio militare per ....;
- m) allegare documentazione probatoria;
- n) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi), in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- o) tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- p) tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti;

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al **Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine** -

ovvero

- presentate all'Ufficio Protocollo Generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì h 8.45/13.45).

(Allegato n. 2)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(ART. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ____

nat__ a ______________________________ il ____________________

residente a ____

indirizzo ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

- laurea: ....

conseguita il .... presso ....

- abilitazione all'esercizio professionale conseguita il .... presso

....

- le seguenti specializzazioni:

....

conseguita il .... presso ....

....

conseguita il .... presso ....

....

conseguita il .... presso ....

- di essere iscritto all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi

della provincia di .... dal ....

con il n. .... di posizione;

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____
(luogo,data)

Il/La dichiarante (1)

____

Visto: IL FUNZIONARIO ______________________________

(1) **Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.**

(Allegato n. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ____

nat__ a ____________________________ il ________________

residente a ____

indirizzo ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

____

____

____

____

____

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____

(luogo, data)

Il/La dichiarante [(1)]

____

Visto: IL FUNZIONARIO ______________________

(1) **Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.**

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:

____________________________ ____
(titolo)

____

composta di n. __________ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ___________________________ ____
(titolo)

____

composta di n. __________ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento:

____

____

composta di n. _____________ fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale
- ____
(qualifica)

presso ____
(Azienda o Ente)

dal___________________________________al _________________________________

in qualità di dipendente dell__ stess ____

Articolo 46 (ex D.P.R. N. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex D.P.R. N. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D.

In attuazione al decreto 8 febbraio 2006, n. 135-7507, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 220/2001, con le procedure concorsuali di cui al decreto stesso, dei sottoindicati posti, disponibili nella vigente dotazione organica aziendale:

- collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D
- posti n. 6.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 una percentuale di posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata ad alcune categorie di cittadini (tra cui ad esempio, i volontari in ferma breve delle tre forze armate, congedati senza demerito - decreto legislativo n. 196/95 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001). Nessun posto è riservato per la legge n. 68/1999.

Qualora detti posti riservati non venissero coperti si procederà all'assunzione dei concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

All'assunzione nei posti a concorso si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 445/2000, al decreto legisltivo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si richiama l'articolo 7 del cennato D.P.R. 165 che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applica in materia di trattamento di dati personali, il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il profilo professionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE DI ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) titolo professionale:

  - diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 746,

  oppure, uno dei seguenti titoli equipollenti:

  - tecnico sanitario di radiologia medica - legge 4 agosto 1965, n. 1103, legge 31 gennaio 1983, n. 25;
  - tecnico di radiologia medica D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982;

b) iscrizione all'Albo professionale dei tecnici sanitari di radiologia.

L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Prove di esame (combinato disposto articolo 1 comma 3 e articolo 43 -comma 2 del D.P.R. n. 220/2001 e disposizioni contenute nel presente bando, che costituisce «lex specialis»):

- *prova scritta:* svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

a) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del tecnico sanitario di radiologia medica:

discipline specifiche del profilo indicate dall'ordinamento didattico;

b) l'area etico deontologica:
la responsabilità deontologica e il codice deontologico del tecnico sanitario di radiologia medica

c) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
- legislazione sanitaria: cenni

- norme e decreti sul profilo professionale

d) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:

- il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel servizio sanitario nazionale

- codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico

- cenni sulla 626/94;

– *prova pratica*:- esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue:
- simulazione di situazioni specifiche;

– *prova orale:* colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica; verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato:

- inglese
- tedesco
- francese.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo a tal fine la prevista percentuale di posti per gli idonei collocati nella graduatoria.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo o che abbiano conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (vedi fac-simile domanda);

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati quali dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica, scelta tra inglese, francese e tedesco;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connes-

se e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzio/ assenso, ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 3,87 in nessun caso rimborsabile.

  (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'«Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato di iscrizione all'Albo professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica, qualora non autocertificato;
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche con esame finale ed in generale l'attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi prestati, devono

essere indicati, l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 21 D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (all. n. 3), e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamenti d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato e datato dei documenti e dei titoli presentati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 ed in particolare dal regolamento aziendale afferente l'espletamento delle procedure concorsuali esterne, che stabilisce quanto segue:

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

2) I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera:	punti 15
b) titoli accademici, di studio:	punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici	punti 3
d) curriculum formativo e professionale:	punti 7

I titoli di carriera, in base alle disposizioni del presente bando, che costituisce «lex specialis», saranno valutati come segue:

a) servizio nella figura professionale a concorso (ex C), punti 1,200 per anno.

b) servizio nella stessa categoria e appartenenti al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 senza funzioni di coordinamento, punti 1,200 per anno.

c) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale ante 1 settembre 2001 (cat. D o Cat. Ds), punti 1,320 per anno.

d) servizio nella stessa categoria appartenente al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 (con funzioni di coordinamento ovvero nel livello economico Ds), punti 1,320 per anno.

Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della lettura e valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso.

Per essere ammesso alla prova pratica il candidato deve conseguire nella prova scritta una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova pratica una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

5 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

– Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S.Maria della Misericordia» - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale della Azienda ospedaliera S.Maria della Misericordia) direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/16.15, martedì e venerdì ore 8.45/13.45.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del punteggio assegnato per i titoli e del punteggio conseguito nella prova pratica.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione dei vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

10 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 220/2001, dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del S.S.N. del 1° settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie, del C.C.N.L. del 1° settembre 1995, del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, integrato dal C.C.N.L.I. del 20 settembre 2001 e del C.C.N.L. del 19 aprile 2004.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17 comma 9 del C.C.N.L. del comparto sanità del 1° settembre 1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13 - Periodo di prova

I vincitori saranno assunti in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L 1° settembre 1995.

14 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, oltre che nell'eventualità dell'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 3/2003, anche qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O.S. acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. acquisizione risorse umane, dell'a S.O.S. gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione di quanto previsto al Centro per l'impiego - sede di Udine, in applicazione delle norme di cui all'articolo 7 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonchè dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 15 - telefono 0432/554351-554352 - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito internet: www.ospedaleudine.it

IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Bernardetta Maioli

ALLEGATO N. 1)

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al DIRETTORE GENERALE dell' Azienda ospedaliera
"S.MARIA della MISERICORDIA"
Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11
33100 UDINE UD..

Il. sottoscritt. (a)..

chiede

di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, a ....
...., bandito il ....
.............................., n. ....;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000):

- di essere nat.. a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....
- di risiedere a:
  ....
  Via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....
  ....);
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo:
  ....
  ....);
- godere dei diritti civili e politici in ....;
  (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di non aver riportato condanne penali (ovvero precisare quali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione, etc.. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione): ....
  ....;

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma o laurea): ....
  .... conseguito il .... presso (Scuola o Istituto o Università):..(b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso: diploma o laurea di ....
  conseguito il .... presso (Scuola etc.): ....
  ....(b);
- di essere iscritt all'Albo professionale dei tecnici di radiologia della Provincia di............
  ....con il n. .... del ....;.

- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c):..;
- di aver prestato e/o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni ....(d);
  (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera S.Maria della Misericordia" di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....
  ....(allegare documentazione probatoria) (e);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere, come da certificato medico, i seguenti benefici previsti dalla legge n.104/1992: ....
  ed a tal fine allega certificazione medica relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge n. 104/1992);
- di scegliere quale lingua straniera nella quale intende effettuare la verifica : .... (indicare chiaramente una sola lingua tra l'inglese, il tedesco e il francese);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. ....
Via/piazza .... n. ....
telefono n. ....
cap. n. .... CITTA' ....

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma autografa per esteso, non autenticata)

....

NOTE

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
- c) indicare, per tutti i servizi resi, il periodo, le qualifiche (posizione funzionale e figura professionale) ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti, ai sensi della vigente normativa in materia (D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.........;

° ° °

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:
inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al **Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S.Maria della Misericordia - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine**;

ovvero

presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.45/12,30 - 14,15/15,45; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

ALLEGATO N. 2)

MOD.S.1 – AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(ART. 46 d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ____

nat__ a ______________________________________ il ________________

residente a ____

indirizzo ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

____

in data ____________-- presso ______________________________

____

in data ____________-- presso ______________________________-

-- i seguenti diplomi professionali:

- ____

in data ____________ presso ______________________________

- ____

in data ____________ presso ______________________________

- ____

- di essere iscritto/a all'albo professionale ______________________________

della Provincia di ____________________ dal ________________ posizione nr.__________

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____
(luogo,data)

Il/La dichiarante (1)

____

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. ……………………………………………………., previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, li

Visto: IL FUNZIONARIO ______________________________

(1) **Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.**

ALLEGATO N. 3)

MOD.S.2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ____

nat__ a ________________________________ il ____________________

residente a ____

indirizzo ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

____

____

____

____

____

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____

(luogo, data)

Il/La dichiarante [(1)]

____

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. ……………………………………………………, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, li

Visto: IL FUNZIONARIO ____________________________

(1) **Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.**

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
- ______________________________ ______________________________
(titolo)

____

composta di n. ________ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ______________________________ ______________________________
(titolo)

____

composta di n. ________ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ______________________________

____

____

composta di n. __________ fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ______________________________
(qualifica)

presso ____
(Azienda o Ente)

dal ______________________________ al ______________________________

in qualità di dipendente dell__ stess ____

ovvero

in qualità di dipendente della Cooperativa ______________________________

Articolo 46 (ex D.P.R. N. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex d.P.R. N. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

TRIESTE

Avviso pubblico relativo alle date, alle ore e alla sede in cui verranno effettuate le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria dirigenziale, profilo professionale dirigente ispettore, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, bandito dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 28 dicembre 2005, nonché relativo alle disposizioni assunte dalla Commissione giudicatrice in merito ai testi consentiti alle prove scritte.

Con riferimento al concorso pubblico bandito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 28 dicembre 2005, con decreto n. 284/DR del 7 febbraio 2006 sono state fissate, come sottospecificato, le date, le ore e la sede in cui verranno effettuate le prove scritte relative al concorso di cui trattasi:

– **prima prova scritta: 22 marzo 2006 - ore 9.30** presso l'ENAIP - Friuli Venezia Giulia, Via Leonardo da Vinci n. 27, Pasian di Prato (UD);

– **seconda prova scritta: 23 marzo 2006 - ore 9.30** presso l'ENAIP - Friuli Venezia Giulia, Via Leonardo da Vinci n. 27, Pasian di Prato (UD).

Si comunicano, inoltre, le disposizioni assunte dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola in merito ai testi consentiti nelle prove scritte:

– **per entrambe le prove scritte non è consentito alcun testo.**

Si raccomanda, pertanto, di non portare con sé dizionari, testi, codici, altre pubblicazioni, anche in formato elettronico o calcolatrici. È assolutamente vietata l'introduzione nei locali in cui si svolgono le prove d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno. Non si provvederà alla custodia di alcun testo o altro oggetto.

Si informa, altresì, che il decreto relativo ai candidati **ammessi** a sostenere le **prove scritte** del concorso pubblico di cui trattasi è rinvenibile sulla Parte Prima del presente B.U.R.

La pubblicazione sul B.U.R. delle date delle prove scritte vale quale comunicazione personale ai candidati ammessi alle relative prove, i quali dovranno, pertanto, presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, pena l'esclusione dal concorso.

Attenzione: per sostenere le prove scritte il candidato dovrà esibire in sede di identificazione un **documento d'identità** valido.

Trieste, addì 22 febbraio 2006

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Roberto Conte

ISTITUTO PER L'INFANZIA

«Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo
e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi»

TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti, vacanti nell'attuale dotazione organica, di Dirigente Medico nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia - presso il Dipartimento Ostetrico Ginecologico.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 44 di data 13 febbraio 2006 è bandito un concorso pub-

blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti, vacanti nell'attuale dotazione organica, di Dirigente medico nella disciplina di ostetricia e ginecologia - presso il Dipartimento ostetrico ginecologico

L'Amministrazione provvederà all'assunzione del vincitore nel posto messo a concorso applicando la vigente normativa.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento Organico dell'Istituto, modificato per effetto del recepimento del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, con decreto n. 558/98 del 29 giugno 1998, seguendo le indicazioni del Ministero della Sanità.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dal decreto legislativo 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai CCNL nel tempo vigenti.

REQUISITI SPECIFICI D'AMMISSIONE

(articolo 24 del regolamento organico)

1. Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

2. Diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia;

3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, ove richiesta, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (come previsto dall'articolo 2 comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127).

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Organico dell'Istituto per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario, alla specializzazione richiesta è equivalente quella in una delle discipline riconosciute equipollenti, ai sensi della normativa regolamentare.

Ai sensi del medesimo articolo 52, comma 2, il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data d'entrata in vigore del precitato decreto n. 558/98, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo, già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella d'appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento Organico dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione nella disciplina affine, preso atto anche di quanto disposto dall'articolo 8, punto b) del decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000.

Le discipline equipollenti sono elencate nella normativa regolamentare concernente i requisiti d'accesso all'ex 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Le discipline affini sono, invece, individuate dal provvedimento ministeriale D.M. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

REQUISITI GENERALI D'AMMISSIONE.

Tutti i sottoelencati requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione:

a) cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

- il suo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) Titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Ordine dei Medici di uno degli Stati membri dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, ma resta l'obbligo dell'iscrizione al corrispondente Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

e) non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice - come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 - secondo l'allegato schema, dovrà essere indirizzata, a pena d'esclusione dal concorso, al Commissario Straordinario dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, entro, e non oltre, il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Istituto entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto, il termine per la consegna scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario d'ufficio: da lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 3,90 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento può comportare l'esclusione dalla procedura concorsuale. Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la Cassa dell'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, oppure tramite c.c.p. n. 10979342 intestato all'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/79.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare:

- di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana di cui al DPC 7 febbraio 1994, n. 174;

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso;

f) la posizione nei confronti degli obblighi militari per i candidati maschi;

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (con l'indicazione se si tratta di rapporto di dipendenza o d'attività libero - professionale) e le eventuali cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, quest'Istituto farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) per uso amministrativo.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad una sola delle lettere a) ed e) oltre che del possesso dei requisiti specifici comporterà l'esclusione del candidato dal concorso. L'esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di partecipazione non sia sottoscritta e pervenga all'Istituto fuori termine utile.

I candidati portatori di handicap, beneficiari dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare, nella domanda, l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli possono essere posseduti:

- in originale
- in copia legale o autenticata ai sensi di legge
- auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia di un documento di identità (articolo 38 D.P.R. 445/2000).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma, è tenuto su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto auto-certificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di quest'Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione. In tale caso, dovrà essere indicato con precisione ogni elemento necessario per il reperimento della pratica.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione

della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/86), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 46 D.P.R. 445/2000).

Alla domanda debitamente firmata deve essere unito, in carta semplice:

- l'elenco, in carta semplice, dei docmenti e dei titoli presentati (*);
- il curriculum formativo e professionale (**) datato e firmato;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria;
- la copia di un documento di identità.

(*) documenti presentati, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientificI, titoli che danno diritto a riserve o preferenze, corsi aggiornamento, stati di servizio, autocertificati ai sensi di legge (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

(**) nel curriculum formativo e professionale indicare attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati,con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, in caso contrario non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'articolo 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL CANDIDATO ACCETTA TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE BANDO

PROVE DI ESAME
(Articolo 26 del Regolamento organico dell'istituto)

a) *Prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n. 483/1997 in quanto applicabile. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario delle prove scritte:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la partecipazione alla prova orale sarà trasmesso ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui la dovranno sostenere.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere all'effettuazione della prova successiva nello stesso giorno, la data delle medesime sarà comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO
(articolo 4 del Regolamento organico dell'istituto)

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Istituto, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Nel caso in cui il numero degli esclusi fosse elevato, la notifica avverrà con pubblicazione sulla G.U. e l'elenco degli esclusi sarà apposto all'Albo dell'Istituto.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
(articolo 14 del Regolamento organico dell'istituto)

Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24; mentre il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
(articolo 25 del Regolamento organico dell'istituto)

È nominata in ottemperanza a quanto disposto in merito dal Regolamento Organico dell'Istituto.

PUNTEGGIO
(articolo 27 del Regolamento Organico dell'Istituto)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 32 punti per i titoli
- 68 punti per le prove d'esame

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- 24 punti per la prova scritta
- 24 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: punti 10

b) titoli accademici e di stdio: punti 2

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 15

d) curriculum formativo e professionale: punti 5.

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri di cui all'articolo 11 del Regolamento Organico dell'Istituto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

PARI OPPORTUNITÀ

In osservanza della legge 10 aprile 1991 n. 125 «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo -donna nel lavoro», dell'articolo 57 del decreto legislativo 165/2001 sulle pari opportunità, l'Amministrazione garantisce opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, nonché dell'articolo 3, comma 7 della legge 127/1997, integrato dall'articolo 2 comma 9 della legge 191/1998.

Sono titoli di preferenza ai sensi della normativa citata i seguenti:

1. gli insigniti di mediaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutiliati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.

Inoltre costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dlel'articolo 12, comma 1 e 2, del decreto legislativo 468/1997, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come «lavoratore socialmente utile».

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. Tali titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000.

La graduatoria di merito sarà approvata dall'Organo Competente, che provvederà alla nomina dei vincitori (o del vincitore) con atto formale, nel rispetto del principio della riserva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

L'Amministrazione, viste le disposizioni del decreto legislativo 368/2001, potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, per il conferimento di incarichi a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

A questo fine l'utilizzo della graduatoria del concorso avverrà comunque:

- prioritariamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di avvisi per soli titoli;
- successivamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di concorsi pubblici precedentemente approvati dalla scrivente Amministrazione.

La rinuncia, da parte del candidato, ad eventuali incarichi a tempo determinato non pregiudica la chiamata in caso di successiva copertura di posti a tempo indeterminato.

In caso di attribuzione di incarichi a tempo determinato, l'Amministrazione scorrerà la graduatoria nell'ordine, escludendo dagli incarichi successivi i candidati rinunciatari.

Una volta scorsa tutta la graduatoria, l'Amministrazione ricomincerà a chiedere la disponibilità di ogni candidato utilmente collocato secondo l'ordine della graduatoria, finchè perdura la validità della graduatoria medesima.

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro (per il quale è prevista la forma scritta) ed a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.

Scaduto inutilmente tale termine, l'Istituto comunicherà il non dar luogo alla sua stipulazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente CCNL di data 8 giugno 2000, la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione chiesta anche nel contratto di cui trattasi, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

È d'obbligo comunicare che nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia della graduatoria.

Decade dall'impiego colui che avrà conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, il cui provvedimento sarà adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria di data 8 giugno 2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento Organico dell'Istituto.

ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gl'interessati potranno:

- recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste in via dell'Istria n. 65/1;
- telefonare al numero 040/3785.281;

– visitare il sito Internet dell'Istituto Burlo Garofolo www.burlo.trieste.it/bandi/htm.

Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina Turco

Fac-simile della domanda d'ammissione al concorso da redigere in carta semplice.

Al Commissario Straordinario

dell'Istituto per l'Infanzia "Burlo Garofolo"

Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 TRIESTE

Il/La sottoscritt (a)

____

C H I E D E

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia – presso il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste.

A tal fine, nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del medesimo DPR, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

d i c h i a r a

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del precitato DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche contestuali all'istanza):

1. di essere nat a ____________________ il ____________________
2. di risiedere a _______________ , in via/piazza _______________ n. ________,
3. di essere in possesso della cittadinanza (b) ___________________________;
4. di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di (c) ____________________

   ovvero di non essere iscritt per il seguente motivo ____________________

   ____

5. di non aver riportato condanne penali / di avere riportato le seguenti condanne penali (d) ____;

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________

____

conseguito il ______________ presso ________________________;

7. di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici d'ammissione al concorso:____

____;

8. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (e): ______

____;

9. di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni (f);____________________________

____

____

____

____;

10. di avere diritto alla precedenza o preferenza oppure alla riserva di posto nella nomina - in caso di parità di punteggio - per il seguente motivo: ____________

______________________ ____ (allegare documentazione probatoria);

11. di necessitare, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'ausilio di ________

____

nonché del tempo aggiuntivo di (g) ________________________________;

Informa, e ***s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito,*** che l'indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig.____

Via/piazza ____ n.________

telefono (anche cellulare) n. ____

e-mail _______________________________________ fax_______________

CAP __________________Comune _______________Provincia___________

Ai sensi del D. Lvo 196/2003 i dati surriportati, spontaneamente forniti, devono essere utilizzati dall'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste esclusivamente per uso concorsuale, nella consapevolezza che la loro indicazione è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

(firma) ....

---

a) cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile.

b) indicare la cittadinanza.

c) i cittadini italiani devono indicare il Comune d'iscrizione o precisare i morivi della non iscrizione o della cancellazione.

   i cittadini non italiani (cittadini degli stati membri dell'Unione Europea oppure italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza.

d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la dizione che non interessa;

e) precisare l'assolvimento, se del caso, degli obblighi militari, indicando l'incarico conferito ed il Corpo d'assegnazione.

I candidati che non hanno prestato servizio militare preciseranno la loro posizione nei riguardi di detti obblighi.

f) Indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, l'Ente, la posizione funzionale rivestita, il periodo di servizio e la sua causa di risoluzione. ***Le suddette indicazioni potranno essere valutate come titolo solamente se il candidato le sottoscriverà in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,*** *come da schema allegato.*

g) Le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della Legge 05.02.1992, n. 104.

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario Straordinario dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste

o v v e r o

- presentare all'Ufficio Protocollo - Istituto per l'Infanzia di Trieste - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 - 12.30 - 14.00 - 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 - 12.30).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a ______________________________

nato/a a ____________________ il ______________________________

con residenza nel Comune di __________________ in via ____________________

→ *nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del medesimo DPR, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*

→ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del precitato DPR 445/2000

D I C H I A R A

che/di ____

____

____

____

____

____

____

____

Ai sensi del D.Lvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS "Burlo Garofolo' di Trieste esclusivamente per uso ____

In fede

IL DICHIARANTE

Trieste, ____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a ______________________________,

nato/a a ______________________ il ______________________, con residenza

nel Comune di ______________ in via ______________________________.

→ *nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del medesimo DPR, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*

→ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del precitato DPR 445/2000

DICHIARA

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

(in sostituzione delle normali certificazioni)

____

____

____

____

____

____

Ai sensi del D.Lvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste esclusivamente per uso ______________________________

In fede

IL DICHIARANTE

Trieste, ______________________

PRO SENECTUTE A.S.P.

TRIESTE

Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica 1 e di n. 1 posto di istruttore contabile categoria C, posizione economica 1. Pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 dell'8 febbraio 2006.

In attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 13 febbraio 2006, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica 1, indetto con deliberazione n. 129 del 22 dicembre 2005, n. 1 posto di istruttore contabile categoria C, posizione economica 1, indetto con deliberazione n. 130 del 22 dicembre 2005 pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 dell'8 febbraio 2006.

PROVINCIA DI GORIZIA

Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto a tempo determinato di Specialista area sociale categoria D posizione economica D1. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 25 gennaio 2006. Riapertura termini presentazione domande.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto di Specialista area sociale, categoria D, posizione economica D1, CCRL 26 novembre 2004, a tempo determinato per un periodo di 24 mesi. Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato a 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per informazioni rivolgersi alla Provincia di Gorizia, Corso Italia, n. 55 - tel 0481-385252 / 385253 / 385248. Oppure all'indirizzo internet www.provincia.gorizia.it.

Gorizia, 23 febbraio 2006

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Adriana Zuddas

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1º febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)